

N. 12-52-188-291-293-298-308-309-335-396  
397-bis - 400-717-815-851-1006-1075-1156  
1220-1361-1378-1384-1408-1461-bis-1710  
1748-1763-1764-1778-bis-1834-1904-1980  
2181 - 2259 - 2909 - 2950 - 3005 - 3099-3174  
3627-3645-3659-4063-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTE DI LEGGE

### D'INIZIATIVA POPOLARE

*Già presentata nella VIII Legislatura il 20 settembre 1982*

Assegno mensile per le casalinghe

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, TREMAGLIA, PAZZAGLIA, ABBATANGELO,  
AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI,  
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO,  
de MICHELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO,  
GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA,  
MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI,  
MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BOR-  
TONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI,  
STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA,  
TRANTINO, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA**

*Presentata il 12 luglio 1983*

**Estensione del trattamento di pensione sociale  
ai cittadini italiani residenti all'estero**

**Nota:** Nella seduta del 3 febbraio 1987 la Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico ha dato mandato al relatore Vincenzo Mancini di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge.

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, FERRARI MARTE, SEPPIA, ALBERINI,  
AMODEO, SPINI, RAFFAELLI**

*Presentata il 19 luglio 1983*

—

Norme per il riconoscimento del trattamento previdenziale  
ai giovani impegnati nell'assolvimento del servizio di leva

—————

**d'iniziativa del deputato IANNIELLO**

*Presentata il 9 agosto 1983*

—

Norme in materia di assistenza e previdenza  
per i lavoratori agricoli a tempo determinato

—————

**d'iniziativa del deputato IANNIELLO**

*Presentata il 9 agosto 1983*

—

Riscatto ai fini pensionistici del periodo di frequenza  
dei corsi finalizzati

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI FRANCO, SOSPIRI, ABBATANGELO**

*Presentata il 9 agosto 1983*

—

Validità dei servizi comunque prestati nelle amministrazioni  
dello Stato ai fini della assicurazione obbligatoria per la  
invalidità, vecchiaia e superstiti

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI FRANCO, PAZZAGLIA, BAGHINO***Presentata il 9 agosto 1983*

Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 424, concernente l'abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI FRANCO e PAZZAGLIA***Presentata il 9 agosto 1983*

Integrazione delle provvidenze previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGGI, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA**

*Presentata il 10 agosto 1983*

Riconoscimento dei contributi versati per la mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia

## D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIADRESCO, LODI FAUSTINI FUSTINI, CONTE ANTONIO, FERRI, RUBBI, BELARDI MERLO, BIRARDI, BOTTARI, CANULLO, CASTELLINA, CODRIGNANI, CURCIO, CRIPPA, FRANCESE, GASPAROTTO, LOPS, MACIS, MACCIOTTA, MANNINO ANTONINO, MANNUZZU, MARRUCCI, MASINA, MINUCCI, MOSCHINI, PALLANTI, PETROCELLI, PETRUC- CIOLI, PIERINO, POCETTI, ROSSINO, SAMÀ, SANDI- ROCCO, SPATARO, TREBBI, VIRGILI, ZOPPETTI**

*Presentata il 12 agosto 1983*

Assegno sociale per i cittadini italiani residenti all'estero

## D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI, REICHLIN, GIANNI, MANCUSO, PALLANTI, BELARDI MERLO, FRANCESE, BIRARDI, DANI- NI, GASPAROTTO, LOPS, MONTESSORO, POCETTI, RI- COTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, BARBERA, GUALANDI, TRIVA, BALBO CECCARELLI, LODA, SOAVE**

*(Nuovo testo della proposta di legge 397 a seguito dello stralcio degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 24 deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1985).*

Norme per il riordinamento del sistema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione e per la ristrutturazione dell'INPS

## D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI, BIRARDI, PALLANTI, MAN- CUSO, GIANNI, BELARDI MERLO, DANINI, DONAZ- ZON, FRANCESE, FABBRI, GASPAROTTO, GRASSUCCI, LOPS, MONTESSORO, OLIVI, POCETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO**

*Presentata il 12 agosto 1983*

Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle pre- stazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti

**d'iniziativa del deputato FIORI**

*Presentata il 26 ottobre 1983*

---

Disciplina delle attività economico-previdenziali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, RABINO,  
RICCIUTI, RINALDI**

*Presentata il 10 novembre 1983*

---

Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi in servizio di leva

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAMBI, ARMELLIN, AZZARO, BALESTRACCI, BOSCO BRUNO, BRUNI, CONTU, CORSI, FOSCHI, LATTANZIO, MALVESTIO, MICHELI, MORA, PASQUALIN, PATRIA, QUIETI, RABINO, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SAVIO, SCAIOLA, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, URSO, VITI, ZAMBON, ZOPPI, ZUECH**

*Presentata il 16 novembre 1983*

---

Norme per la riapertura dei termini per la iscrizione alla assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di dipendenti dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, BARCA, LODI FAUSTINI FUSTINI, MANCUSO,  
GIANNI, BELARDI MERLO, BIRARDI, BONCOMPAGNI, DANI-  
NI, FRANCESE, GASPAROTTO, IANNI, LOPS, MONTESSO-  
RO, POCHEZZI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, ZOPPETTI**

*Presentata il 15 dicembre 1983*

—

Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori  
diretti, coloni e mezzadri

—————

**d'iniziativa del deputato PIREDDA**

*Presentata il 21 dicembre 1983*

—

Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti dal-  
l'articolo 50 del testo unico sul trattamento di quiescenza  
dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con  
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  
n. 1092

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, DEL MESE, PATRIA, SANGALLI,**

*Presentata il 19 gennaio 1984*

—

Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti dello Stato  
e qualifiche equiparate

—————

**d'iniziativa del deputato VERNOLA**

*Presentata il 31 gennaio 1984*

—

Collocamento a riposo anticipato  
a favore dei lavoratori ciechi dipendenti pubblici

—————

**d'iniziativa dei deputati CARIA, CUOJATI, DE ROSE**

*Presentata il 2 marzo 1984*

—

Norme per la corresponsione della pensione sociale  
ai cittadini italiani residenti all'estero

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, MUSCARDINI PALLI, VALENSISE, ABBA-  
TANGELO, AGOSTINACCHIO, ALMIRANTE, ALOI, ALPINI,  
BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,  
CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI,  
FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACA-  
LUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI,  
MAZZONE, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PAZZAGLIA,  
PELLEGATTA, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO,  
SOSPURI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATA-  
RELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, ZANFAGNA**

*Presentata l'8 marzo 1984*

—

Norme per la concessione di un assegno mensile alle casa-  
linghe in riconoscimento della funzione sociale ed economica  
del lavoro svolto

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARRELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA**

*Presentata l'8 marzo 1984*

—

Riapertura dei termini per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336

—————

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia**

*Presentata il 13 marzo 1984*

—

Omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para regionali e degli enti locali

—————

## D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, ROGNONI, FOSCHI, MANCINI VINCENZO, GITTI, FERRARI SILVESTRO, SEGNI, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZARRO, ZOLLA, BIANCHI, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI, ANSELMI, GARAVAGLIA, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ARMELLIN, AZZARO, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONETTI, BONFERRONI, BORRI, BOSCO MANFREDI, BRUNI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI CARLO, CATTANEI, CAZORA, CITARISTI, COLONI, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FIORI, FONTANA, FRANCHI ROBERTO, GAROCCHIO, IANNIELLO, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MORO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, CASATI, LO BELLO**

*(Nuovo testo della proposta di legge 1461 a seguito dello stralcio degli articoli 19 e 20 deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1985).*

Riforma del sistema pensionistico e ristrutturazione  
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

## D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, BATTISTUZZI, BELLUSCIO, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, BIANCHI, MANCINI VINCENZO, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, FOSCHI, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI**

*Presentata il 18 maggio 1984*

Iscrizione dei praticanti all'Istituto nazionale di previdenza  
dei giornalisti italiani

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PUJIA, BOSCO, RICCIUTI, FOSCHI, BONALUMI**

*Presentata il 25 maggio 1984*

—

Assegno sociale per gli emigrati

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAZORA, VERNOLA**

*Presentata il 29 maggio 1984*

—

Norme per la regolarizzazione della posizione giuridica di alcune categorie in quiescenza di dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERUGINI, ROSSI, BIANCHI, FERRARI MARTE, CIOCIA,  
DE LUCA, NUCARA**

*Presentata il 29 maggio 1984*

—

Modifica del quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale

—————

---

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGGIANI, BELLUSCIO, CUOJATI, AMADEI, CARIA,  
CIOCIA, CORREALE, COSTI, DE ROSE, GENOVA,  
GHINAMI, MADAUDO, MASSARI, PRETI, RIZZI,  
SARLI, SCOVACRICCHI**

*(Nuovo testo della proposta di legge 1778 a seguito dello stralcio degli articoli 23, 25, 26 e 27 deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1985).*

Riordino del sistema pensionistico, perequazione delle  
pensioni e ristrutturazione dell'INPS

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI,  
CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI,  
CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI,  
PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO,  
ZAMBON, ZARRO, ZUECH**

*Presentata il 25 giugno 1984*

---

Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti,  
coloni e mezzadri

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FACCHETTI, BOZZI, ZANONE, BATTISTUZZI, PATUELLI,  
FERRARI GIORGIO, SERRENTINO, D'AQUINO, DE LUCA,  
STERPA, BASLINI**

*Presentata il 12 luglio 1984*

---

Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e revisione  
dell'ordinamento dell'INPS

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI, REICHLIN, BARBERA, BELARDI  
MERLO, BIRARDI, DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, GUALANDI,  
LOPS, LODA, MACCIOTTA, MIGLIASSO, MONTESSORO, PALLANTI,  
POCHETTI, RICOTTI, SAMA, SANFILIPPO, SANNELLA, SOAVE,  
STRUMENDO, TRIVA, ZOPPETTI**

*Presentata il 31 luglio 1984*

—

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza  
sociale

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, SOSPIRI, VALENSISE, PAZZAGLIA, BAGHINO, RALLO,  
LO PORTO, MARTINAT, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI,  
ALPINI, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA,  
DEL DONNO, FINI, FLORINO, FORNER, FRANCHI FRANCO,  
GUARRA, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MATTEOLI, MAZ-  
ZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO,  
PARIGI, PELLEGGATTA, POLI BORTONE, RAUTI, RUBINACCI,  
SERVELLO, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA,  
TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI**

*Presentata il 18 ottobre 1984*

—

Ordinamento del sistema pensionistico

—————

**d'iniziativa del deputato FIORI**

*Presentata il 12 novembre 1984*

—

Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea  
conseguita dagli studenti lavoratori

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, SEPPIA, ANIASI, SANGALLI, FIORI**

*Presentata il 24 maggio 1985*

---

Concessione del beneficio della contribuzione figurativa  
ai massofisioterapisti ciechi

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODI FAUSTINI FUSTINI, BELARDI MERLO, PALLANTI,  
DANINI, FRANCESE, LOPS, MACCIOTTA, POCETTI,  
MIGLIASSO, SAMÀ, SANFILIPPO, STRUMENDO**

*Presentata il 10 giugno 1985*

---

Modifiche alla legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente  
miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici  
e aumento della pensione sociale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, CONTU,  
RABINO, RICCIUTI, RINALDI**

*Presentata il 3 luglio 1985*

---

Modifica al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15  
aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di  
trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, FINCATO GRIGOLETTO, ANIASI,  
BALZAMO, PIRO, SEPPIA**

*Presentata il 30 luglio 1985*

—

Norme per il riconoscimento di un terzo dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado

—————

**d'iniziativa del deputato TRAMARIN**

*Presentata il 2 ottobre 1985*

—

Istituzione della pensione base

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, MANCINI VINCENZO, AZZOLINI, BIANCHI,  
BIANCHINI, BRUNI, CARLOTTO, CARRUS, COLONI, CORSI,  
FIORI, FOSCHI, RIGHI, ROSSATTINI, VECCHIARELLI,  
VINCENZI**

*Presentata il 26 marzo 1986*

—

Modifica all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRAMARIN, COLUMBU**

*Presentata il 2 aprile 1986*

---

Norme concernenti l'esenzione, la tassazione separata e la non cumulabilità con altri redditi, ai fini dell'IRPEF, delle pensioni

---

**d'iniziativa del deputato FIORI**

*Presentata il 7 aprile 1986*

---

Norme per la tutela dei pensionati, degli invalidi e degli anziani

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, ALMIRANTE, MICELI, LO PORTO, BAGHINO,  
PELLEGATTA, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE**

*Presentata il 14 ottobre 1986*

---

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, a tutti gli ex-combattenti

---

**TESTO UNIFICATO**  
**APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE**

**Riordinamento del sistema pensionistico e ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

**TITOLO I**

**FINALITÀ DEL SISTEMA  
PENSIONISTICO E NORME RELATIVE  
AI LAVORATORI DIPENDENTI**

**ART. 1.**

*(Finalità).*

1. L'ordinamento previdenziale italiano garantisce ai lavoratori dipendenti privati e pubblici e ai lavoratori autonomi, anche attraverso la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei e favorisce la costituzione, su base volontaria, di fondi di previdenza per l'erogazione di trattamenti integrativi.

**ART. 2.**

*(Criteri generali).*

1. Le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (A.G.O.) sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge nel rispetto delle specificità professionali o delle peculiari caratteristiche di particolari rapporti di lavoro.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai magistrati ordinari e amministrativi, di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli iscritti al fondo del personale di volo, agli appartenenti alle forze armate, all'arma dei carabinieri, ai corpi di polizia di Stato e assimilati, ai giornalisti professionisti iscritti

all'INPGI, nonché ai dirigenti di azienda iscritti all'INPDAI.

3. I dirigenti di aziende private che non siano già iscritti all'INPDAI avranno diritto di iscriversi secondo le norme che verranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Gli enti sopracitati conservano i rispettivi ordinamenti pensionistici.

5. Dalle categorie anzidette è dovuto il contributo di solidarietà di cui al comma 4 dell'articolo 13.

6. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere anche presso differenti forme previdenziali per i lavoratori subordinati un'anzianità contributiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 10 di effettivo lavoro, rimane ferma la normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

7. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza, di cui al precedente comma, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere una anzianità contributiva inferiore a 15 anni, si applica la disciplina del regime generale come modificata dalla presente legge, e salvo quanto da essa diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

8. Restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni delle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che disciplinano, per le singole categorie

di lavoratori, la materia delle invalidità specifiche e per causa di servizio.

### ART. 3.

*(Determinazione della misura dei trattamenti pensionistici diversi dal regime generale).*

1. Per i lavoratori iscritti, alla data del 31 dicembre 1984, alle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico determinato ai sensi della normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza, per le anzianità anteriori al 1° gennaio 1986;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei periodi di assicurazione successivi al 31 dicembre 1985.

2. Ai fini del computo dell'importo di cui alla lettera a) del precedente comma per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza esclusive, esonerative e sostitutive il coefficiente di valutazione dell'anzianità è quello risultante dalla divisione per 15 del coefficiente di valutazione previsto dall'ordinamento di appartenenza per l'anzianità di 15 anni.

### ART. 4.

*(Previdenza integrativa).*

1. Nell'ambito del regime generale e delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima possono essere istituiti, con gestione contabile e patrimoniale autonome, forme di previdenza volontaria per l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi delle prestazioni previste dai singoli ordinamenti. Gli stessi trattamenti possono essere gestiti anche da enti dotati di personalità giuridica, pubblica o privata, an-

che attraverso appositi fondi di previdenza, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'adesione al fondo integrativo è volontaria e individuale.

2. Nella regolamentazione dei trattamenti integrativi debbono essere osservati i seguenti criteri:

a) la gestione integrativa deve possedere autonomia finanziaria con esclusione di interventi direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica, salvo quanto disposto alla lettera e);

b) la gestione integrativa assicura un trattamento di pensione autonoma, assoggettato a perequazione che, sommato a quello della gestione obbligatoria, non sia superiore, con quaranta anni di anzianità, escluse quelle convenzionali non esplicitamente previste per legge, alla data di decorrenza dello stesso, all'ultima retribuzione costituita dalle voci assoggettabili alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria;

c) il trattamento integrativo non può prevedere un'età pensionabile, ovvero pensionamento anticipato, diversi da quelli di cui alla presente legge;

d) negli organi di amministrazione della gestione integrativa devono essere rappresentati i soggetti che concorrono al finanziamento della gestione stessa; negli organi di controllo debbono essere rappresentati il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero del tesoro;

e) la detrazione dall'imponibile annuo ai fini IRPEF dei contributi versati ai fondi di previdenza integrativi è fissata nella stessa misura vigente per i premi di assicurazione del ramo vita.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica verranno emanate, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, norme regolamentari intese a stabilire la disciplina della gestione dei fondi per l'erogazione dei trattamenti pensionistici

ed integrativi di cui al presente articolo e le modalità della loro costituzione. Per il personale dello Stato e per quello iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro le norme saranno emanate su proposta del ministro del tesoro di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e della funzione pubblica. L'autorizzazione di cui al comma 1 si intende concessa quando siano trascorsi sei mesi dalla domanda.

## ART. 5.

*(Fondi di previdenza integrativi preesistenti).*

1. Gli statuti ed i regolamenti relativi ai fondi di previdenza integrativi già costituiti per legge, regolamento o accordo collettivo, sono adeguati ai criteri di cui al precedente articolo 3 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine con decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministro del tesoro e, per l'area dell'impiego pubblico, anche con il ministro della funzione pubblica, sentito il consiglio di amministrazione o, in mancanza, il comitato di gestione dei regimi integrativi interessati, saranno stabilite le norme intese a modificare i preesistenti ordinamenti.

3. Per i titolari di pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge restano ferme le norme attualmente vigenti.

4. Ai lavoratori già iscritti ai fondi di cui al comma 1 è conservato l'eventuale trattamento di miglior favore derivante dall'applicazione delle preesistenti norme degli stessi fondi integrativi, ivi comprese quelle sulla contribuzione.

5. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono essere iscritti al fondo integrativo costituito pres-

so l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

## ART. 6.

*(Età di pensionamento per vecchiaia).*

1. Il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia è stabilito, per gli uomini e le donne, al compimento del sessantesimo anno.

2. Per le donne che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 15 anni o che abbiano un'età non inferiore agli anni 50, resta confermato il limite di 55 anni previsto dalla preesistente normativa. Per le donne che, alla data predetta, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni e un'età inferiore a 50 anni, il limite di età è fissato in base alla seguente tabella:

a) sino al 31 dicembre 1992: 56 anni;

b) dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 57 anni;

c) dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 58 anni;

d) dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998: 59 anni;

e) dal 1° gennaio 1999: 60 anni.

3. Restano fermi, se più elevati, i limiti di età stabiliti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria.

4. Per i lavoratori non vedenti che, alla data di cui al comma 1, possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 10 anni, restano confermati i requisiti per il diritto a pensione previsti dalla preesistente normativa. Per i lavoratori non vedenti con un'anzianità contributiva inferiore a 10 anni alla data predetta, i limiti di età di cui ai commi

1 e 2 e i requisiti di assicurazione e contribuzione di cui al successivo articolo 7 sono ridotti di cinque anni. Restano, comunque, salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti a carico delle forme di previdenza di cui al precedente comma 3.

5. Per gli appartenenti alle forze armate, all'arma dei carabinieri, ai corpi di polizia di Stato ed assimilati e per i lavoratori iscritti al fondo del personale di volo di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni ed integrazioni, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti.

6. I lavoratori che abbiano compiuto l'età pensionabile possono optare di continuare a prestare la loro opera per periodi successivi al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione e comunque non oltre il 65° anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione della pensione. In tali casi la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione per ogni anno successivo al compimento dell'età pensionabile è stabilita nella misura del 2,50 per cento. La pensione complessiva non può superare il 100 per cento dell'importo della retribuzione pensionabile.

7. L'esercizio della facoltà di cui al comma 6 deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

8. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma 7. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

9. Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

10. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

#### ART. 7.

*(Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia).*

1. Per gli assicurati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

2. In fase di prima applicazione della legge i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla seguente tabella:

a) dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988: 16 anni di assicurazione e contribuzione;

b) dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990: 17 anni di assicurazione e contribuzione;

c) dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992: 18 anni di assicurazione e contribuzione;

d) dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 19 anni di assicurazione e contribuzione;

e) dal 1° gennaio 1995: 20 anni di assicurazione e contribuzione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli assicurati che abbiano conseguito il requisito minimo di contribuzione per il diritto alla pensione

di vecchiaia secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere un'anzianità contributiva che, sommata a quella accreditabile fino al compimento del 65° anno di età, non risulti superiore a 20 anni complessivamente, né inferiore a 15.

5. Per gli operai agricoli il numero minimo di contributi giornalieri versati o accreditati richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia è quello risultante dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 270 il numero degli anni di contribuzione di cui ai precedenti commi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per quanto concerne il requisito minimo di contribuzione annua.

6. Per i lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il numero minimo di contributi settimanali richiesto per il diritto a pensione di vecchiaia è quello che si ottiene moltiplicando per 2 il numero dei contributi settimanali versati o accreditati, per ciascun anno, fissando il limite massimo a 52 settimane. Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui al presente comma sono aggiornate con la periodicità e le modalità di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47.

7. Per i lavoratori che svolgono attività a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, il numero dei contributi settimanali da accreditare per i periodi relativi ai rapporti di lavoro a tempo parziale è determinato in base alle

disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i periodi suddetti, ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione, il numero delle settimane di lavoro prestato a tempo parziale è considerato neutro, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

8. Ai lavoratori portatori di *handicaps* gravi che al raggiungimento dell'età pensionabile non abbiano raggiunto i requisiti assicurativi previsti dal presente articolo, è comunque garantito il diritto a pensione sempre che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 15 anni.

9. Agli effetti del presente articolo si considerano portatori di *handicaps* i soggetti nei confronti dei quali sia accertata una delle seguenti condizioni: mancanza di autonomia motoria o motricità incontrollata, mancanza di comunicazione verbale e sordità grave prelinguale, e comunque con un grado di invalidità non inferiore ai due terzi. All'accertamento dell'invalidità provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i criteri previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

10. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

#### ART. 8.

##### (Pensionamenti anticipati).

1. Per i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno maturato le anzianità contributive prescritte per le cessazioni facoltative anticipate dal servizio con diritto a pensione a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dal regime generale, restano ferme le norme previste nei rispettivi ordinamenti in materia di pensionamento anticipato.

2. Per i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge non hanno ma-

turato le anzianità di cui al comma precedente, i periodi mancanti per acquisire l'anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti sono aggiornati mediante i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

#### ART. 9.

*(Riscatto di periodi di inoccupazione e disoccupazione).*

1. Ai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori autonomi, i quali possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nel regime generale obbligatorio nelle gestioni speciali della predetta assicurazione e nelle forme sostitutive, esonerative ed esclusive, è consentito riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, periodi non coperti da assicurazione, compresi tra il ventesimo e il trentesimo anno di età, nella misura massima complessiva di cinque anni.

2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

#### ART. 10.

*(Pensionamento per attività usuranti).*

1. I limiti di età pensionabili possono a richiesta del lavoratore dipendente essere anticipati di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, con un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

2. Ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante successivo all'entrata in vigore della presente legge, dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del dirit-

to e della misura della pensione di vecchiaia e di anzianità fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti.

3. Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determina l'ammontare della contribuzione integrativa che deve essere posta a carico del datore di lavoro per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati ed individua le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti nonché le categorie e le figure professionali dei lavoratori addetti a tale attività.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, per i periodi di occupazione di durata inferiore all'anno, l'anticipazione dei limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.

5. In attesa dell'emanazione delle norme di cui al comma 3 restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla gestione speciale minatori.

#### ART. 11.

*(Retribuzione imponibile dell'assicurazione generale obbligatoria).*

1. Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

2. Sono escluse dalla retribuzione imponibile:

a) la diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa, anche se in via continuativa in relazione alle effettive giornate di trasferta o di missione;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) i rimborsi a pié di lista che costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro;

c) l'indennità di rappresentanza in misura non superiore al 5 per cento della retribuzione base stabilita per legge, contratto o regolamento in relazione alla qualifica rivestita e alle mansioni svolte;

d) l'indennità di cassa;

e) l'indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

f) la gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, se non collegata, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

g) le indennità di anzianità ed integrazioni attribuite in via anticipata nel corso del rapporto di lavoro e alla sua cessazione;

h) il valore della mensa in natura;

i) la quota dei compensi provvigionali dei produttori di assicurazione attribuibili a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi;

l) i trattamenti per carichi di famiglia comunque determinati, erogati dal datore di lavoro e fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari;

m) il compenso per lavoro straordinario relativo a prestazioni superiori a 250 ore annue, fatta eccezione per i lavoratori marittimi.

3. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

4. La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

5. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con effetto dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre 1986 con decreti del ministro del lavoro di concerto con il ministro della funzione pubblica devono essere emanati provvedimenti per rendere omogenei, a quelli previsti nel presente articolo, i criteri ai fini della determinazione della retribuzione imponibile e pensionabile presso le gestioni, esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo presenti le singole specificità che caratterizzano i trattamenti retributivi del settore pubblico.

## ART. 12.

*(Parificazione dell'aliquota di contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti).*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1985 la misura della aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti iscritti nelle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, non può essere inferiore a quella prevista a carico degli iscritti nel regime generale e deve essere rapportata all'intero ammontare della retribuzione imponibile nei rispettivi ordinamenti.

2. Con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede a ridurre il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia a carico dei lavoratori iscritti alle forme esclusive del regime generale in misura corrispondente all'eventuale incremento contributivo derivante dall'applicazione del comma 1. Il predetto contributo è comunque dovuto in misura non inferiore a quella derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva prevista a carico dei lavoratori iscritti al fondo lavoratori dipendenti, settore industria, per l'assicurazione obbligatoria di malattia.

## ART. 13.

*(Massimale di retribuzione  
ai fini pensionistici e contributivi).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 il limite massimo di retribuzione annua, ai fini della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del calcolo dei contributi dovuti all'assicurazione anzidetta, è stabilito in lire 32.253.000 ed è esteso a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. Il predetto limite è adeguato, annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, applicando su di esso le variazioni accertate ai fini della perequazione automatica delle pensioni nella misura del 75 per cento.

2. Il limite massimo di retribuzione pensionabile rapportata a mese costituisce il limite massimo della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti al regime generale.

3. In caso di periodi di contribuzione inferiori all'anno, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile è rapportato ai periodi di effettiva contribuzione.

4. Sulla quota della retribuzione eccedente l'ammontare del limite massimo imponibile è dovuto alle gestioni pensionistiche un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento, di cui l'1 per cento a carico del lavoratore.

5. Per le pensioni liquidate, con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1995, a carico delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurato o i suoi superstiti hanno la facoltà di optare per la determinazione della pensione sulla base del limite massimo di retribuzione pensionabile prevista dal rispettivo ordinamento al 31 dicembre 1985 o, ove non sia previsto alcun limite, sulla base dell'ammontare della retribuzione pensionabile maturata al 31 dicembre 1985, secondo l'ordinamento stesso.

6. Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni liquidate con decorrenza compresa relativamente al periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1984 è fissato in:

- a) lire 13.205.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;
- b) lire 13.825.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;
- c) lire 14.586.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;
- d) lire 16.015.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;
- e) lire 18.097.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;
- f) lire 19.581.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;
- g) lire 20.875.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;
- h) lire 23.267.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;
- i) lire 24.385.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;
- l) lire 25.572.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;
- m) lire 27.439.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;
- n) lire 28.906.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;
- o) lire 30.456.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;
- p) lire 32.253.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.

7. Per le pensioni di cui al comma 6 si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione e il corrispondente ammontare, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, è corrisposto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, nella misura del 40 per cento e con assorbimento di quanto eventualmente corrisposto a norma degli articoli 3, 4 e 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8. Le disposizioni predette si applicano anche ai supplementi di pensione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, liquidati con decorrenza successiva alla data del 31 maggio 1981.

9. Agli effetti di cui al comma 8 per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

## ART. 14.

*(Cumulo tra pensioni e redditi di lavoro).*

1. Le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale per un importo pari al doppio del trattamento minimo erogato dal fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le quote eccedenti tale importo sono soggette a trattenuta sino a concorrenza dei redditi o del trattamento predetto.

2. Ai fini di cui al comma 2, le pensioni e assegni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale devono essere detratte anche le quote per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre dai redditi di lavoro autonomo e professionale debbono essere consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche alle pensioni e assegni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previden-

za gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Nei casi in cui sulle pensioni e assegni liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

5. La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione o l'assegno si cumuli con redditi da lavoro dipendente, e dall'istituto previdenziale competente, quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni. Negli altri casi le quote di pensione o di assegno non spettanti sono versate in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministero delle finanze entro 120 giorni all'istituto previdenziale competente. Quest'ultima disposizione trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato.

6. Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data della predetta.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori del territorio nazionale e ai titolari di pensione che svolgano attività in qualità di operai agricoli a tempo determinato e in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari.

8. Le pensioni e gli assegni sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e da istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.

9. È abrogato l'articolo 80 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

10. Ai pensionamenti anticipati disciplinati dal precedente articolo 8 si applicano le disposizioni di cui al primo comma, let-

tera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 15.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153).*

1. Il primo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge sul riordinamento del sistema pensionistico e ristrutturazione dell'INPS gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli *ex* combattenti militari e categorie assimilate, nonché quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;

b) possono far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro volontaria e figurativa accreditata a favore degli *ex* combattenti militari e categorie assimilate, nonché quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;

c) alla data di presentazione della domanda di pensione non percepiscano redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomi e non godano di trattamenti di integrazione salariale ».

2. Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, numero 153, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale. Il divieto di cumulo non

si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori del territorio nazionale.

Gli importi non dovuti sono trattenuti dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con prestazioni di cassa integrazione guadagni. Negli altri casi gli importi non spettanti sono versati in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministero delle finanze entro 120 giorni all'istituto previdenziale competente ».

3. Per i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già pensionati o abbiano un'anzianità contributiva non inferiore a 15 anni, restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

## ART. 16.

*(Contribuzione al sistema pensionistico).*

1. Gli oneri relativi al finanziamento di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori sono ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni dei fondi, le aliquote contributive afferenti ai fondi stessi possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale e del ministro del tesoro, sentiti gli organi di amministrazione interessati.

## ART. 17.

*(Aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica salariale).*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 1° febbraio 1985 e con effetto dal 1° febbraio di ciascun anno gli importi delle pensioni sono aumentati in misura percentuale pari alla

differenza tra la variazione percentuale dell'indice ponderato delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti dei settori dell'agricoltura, dell'industria, delle attività terziarie, dei trasporti e delle comunicazioni e della pubblica amministrazione e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti nel precedente comma le variazioni percentuali dell'indice delle retribuzioni nonché le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita sono calcolate dall'ISTAT, confrontando i valori medi degli indici dei due anni solari precedenti quello da cui ha effetto l'aumento ».

2. L'indice delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è calcolato secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo il settimo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito il seguente comma:

« Nel caso in cui il soggetto sia titolare di due o più trattamenti di pensione, le disposizioni contenute nel terzo comma si applicano con riferimento all'ammontare complessivo dei trattamenti medesimi. A questo fine, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, viene disciplinata la gestione unificata della erogazione dei predetti trattamenti ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

## ART. 18.

*(Apporto dello Stato).*

1. La quota a carico dello Stato di cui al successivo articolo 71, comma 3, lettera c), è determinata per l'anno 1986,

in ragione di lire 62.000 per ciascuna mensilità di pensione erogata. Il predetto importo assorbe i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

2. Fra gli oneri di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d) non sono compresi quelli relativi alle agevolazioni contributive previste in materia di lavoro domestico, apprendistato e contratti di formazione.

## ART. 19.

*(Riconoscimento figurativo dei periodi di malattie e assenza per infortunio).*

1. Ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di assenza per infortunio indennizzati con l'indennità economica per inabilità temporanea, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente anche oltre i limiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 20.

*(Autenticazione delle sottoscrizioni).*

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 8-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, le modalità delle certificazioni, che devono essere presentate all'INPS per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, sono disciplinate con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

## ART. 21.

*(Oneri derivanti dalle aspettative per cariche elettive e sindacali).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli oneri derivanti alle gestioni previdenziali per effetto dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono posti a carico degli organismi presso i quali i lavoratori collocati in aspettativa esplicano il proprio mandato elettivo o l'incarico sindacale.

2. Entro il sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito decreto per l'attuazione del presente articolo.

## TITOLO II

## NORME RELATIVE AI LAVORATORI AUTONOMI

## ART. 22.

*(Finanziamento delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali).*

1. Il finanziamento delle gestioni è assicurato attraverso la contribuzione della categoria e con l'apporto dello Stato di cui al precedente articolo 18.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del contributo annuo, comprensivo della quota per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni speciali (titolari, coadiuvanti e coadiutori) di cui al comma 1 è pari al 12 per cento del reddito complessivo annuo derivante dalla attività di impresa, che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.

3. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali in qualità di coadiuvanti, di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai 21 anni, l'ammontare del

contributo annuo dovuto è pari al 9 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF, denunciato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette per l'anno precedente.

4. Il livello minimo imponibile ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni speciali da ciascun assicurato o ai fini della determinazione della pensione viene fissato nella stessa misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il livello massimo imponibile ai fini del versamento dell'aliquota contributiva di cui al comma 2 e ai fini della determinazione della pensione è fissato per ciascun soggetto nella misura indicata nell'articolo 11 e rivalutabile annualmente secondo le modalità di cui al citato articolo.

6. Per la parte dei redditi eccedenti il tetto pensionabile è dovuto un contributo di solidarietà pari all'1 per cento.

7. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun familiare collaboratore. Tale quota non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 2.

8. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati, la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1986 e fino al ripianamento del *deficit* patrimoniale cristallizzato al 31 dicembre 1985, il con-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto nella misura dell'1 per cento del reddito di cui al presente articolo.

10. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono riportati a mese.

## ART. 23.

*(Versamento dei contributi).*

1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 22 per sé e per i familiari collaboratori, salvo diritto di rivalsa.

2. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, su proposta dei comitati amministratori delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo di cui al precedente articolo 22, è adeguato in relazione ai risultati del bilancio al prevedibile andamento della gestione ed all'andamento del reddito medio di imprese denunciato ai fini dell'IRPEF, al fine di garantire l'equilibrio finanziario della gestione interessata.

3. I competenti uffici delle imposte dirette devono trasmettere all'INPS le informazioni relative alle dichiarazioni concernenti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle relative gestioni speciali di previdenza.

4. I contributi di previdenza ed assistenza sono versati a scadenze trimestrali entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare con modalità fissate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,

e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

## ART. 24.

*(Prosecuzione volontaria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella B allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi del precedente articolo 22 negli ultimi tre anni di lavoro.

2. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1986, sono inseriti nella seconda classe di reddito della suddetta tabella.

3. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dal contributo di cui al precedente articolo 22, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al comma 1. I redditi relativi alla tabella indicata al comma 1, che non possono essere inferiori al livello minimo imponibile di cui al precedente articolo 22, sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolata dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, entro il limite massimo di cui al comma 5 del precedente articolo 22.

## ART. 25.

*(Anagrafe delle aziende).*

1. Le amministrazioni competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri ed albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono comunicare alla commissione

provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e all'INPS, entro 30 giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante la sospensione, variazione o cessazione di attività dell'azienda.

2. I dati di cui al comma 1 nei termini ivi previsti dovranno essere comunicati dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, qualora i dati stessi si riferiscano all'esercizio di attività artigiana.

#### ART. 26.

*(Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).*

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° gennaio 1986 in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi del precedente articolo 22, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrabile al trattamento minimo.

4. Il reddito di cui al comma 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della

scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF, ovvero in presenza di un reddito pari o inferiore al livello minimo imponibile di cui al precedente articolo 22, comma 4, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito d'ammontare pari al predetto livello.

6. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali in epoca anteriore al 1° gennaio 1986 vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori pari a quella indicata nelle tabelle C e D allegate alla presente legge, rispettivamente per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

7. Il credito preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi del precedente articolo 22.

#### ART. 27.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).*

1. Le pensioni supplementari da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1986, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni nelle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono calcolate con le norme previste dall'articolo 26 per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 22 ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

## ART. 28.

*(Trattamento di pensione dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni).*

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1986 in favore degli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il reddito di cui al comma 2 è pari alla media dei redditi relativi ai cinque anni solari o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, determinata ai sensi del successivo articolo 37.

4. Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1986 si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attività alla data del 1° gennaio 1986, di un reddito di importo pari a quello determinato, ai sensi del succes-

sivo articolo 37, per il primo anno di applicazione dalla legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1986 si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1985 alle unità appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella di cui all'allegato B alla presente legge.

6. Ai fini della rivalutazione di cui al precedente comma 3, i redditi degli anni anteriori al 1986 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1985.

7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

## ART. 29.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, nella gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sono calcolate con le norme previste all'articolo 28 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 30 ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

## ART. 30.

*(Misure dei contributi previdenziali).*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, cinque fasce di reddito convenzionale ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. A tale scopo, per i primi due anni di applicazione della presente legge, le aziende sono classificabili in base al reddito agrario, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, che grava sui fondi comunque posseduti dai singoli nuclei aziendali assicurati.

2. Entro il biennio di cui al comma 1, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale, le fasce di reddito convenzionale sono modificate sulla base della revisione degli estimi di reddito agrario.

3. La classificazione delle singole aziende nelle fasce di cui ai commi 1 e 2 è determinata in base alla tabella D allegata alla presente legge.

4. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il salario medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella suddetta tabella D;

b) applicando alle rispettive retribuzioni imponibili l'aliquota del 6 per cento

ridotto al 3 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

5. Ai fini del calcolo dei contributi si prende a base una retribuzione convenzionale determinata annualmente su base nazionale con decreto del ministro del lavoro e previdenza sociale con riferimento alle retribuzioni medie di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. I contributi versati fino alla data suddetta sono trasferiti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

7. I soggetti iscritti alla gestione speciale in qualità di unità attive di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai 21 anni, ancorché appartenenti ad aziende con reddito agrario superiore, sono collocati, a domanda, ai fini contributivi nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge.

## ART. 31.

*(Risanamento finanziario della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. Ai fini del risanamento finanziario della gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1984 è posto a carico dello Stato.

2. È altresì posto a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla gestione speciale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1986, l'onere delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonché le relative spese di amministrazione.

## ART. 32.

*(Prosecuzione volontaria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dei versamenti volontari, sono iscritti nella tabella di redditi E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 28. Ai fini della determinazione della predetta media, per gli anni anteriori al 1986, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 del precedente articolo 28.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria IVS nella gestione speciale.

3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° gennaio 1986 sono inseriti nella prima classe di reddito della tabella di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno 1987 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla tabella suddetta sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria.

## ART. 33.

*(Imprenditori agricoli a titolo principale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 l'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, previsto dall'articolo 1, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, è esteso a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

## ART. 34.

*(Classificazione delle aziende).*

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 28 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.A.U.) della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonché del totale degli stessi redditi.

3. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti.

4. L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvederà a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

5. I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro 60 giorni alla commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

## ART. 35.

*(Commissione di accertamento e verifica).*

1. Ai fini del controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge, è costituita,

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte:

a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede;

b) il direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati;

c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS;

d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL.

2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e può disporre di ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici.

3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimenti all'ufficio competente del servizio per i contributi agricoli unificati che è tenuto a portarli ad esecuzione.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati su conforme proposta della commissione i lavoratori interessati hanno facoltà di ricorrere, in prima istanza, alla commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, in seconda istanza, al ministro del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 36.

*(Lavoratori autonomi occupati in attività usuranti).*

1. Per gli iscritti alle gestioni speciali degli esercenti attività commerciale, degli artigiani e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i limiti di età pensionabile possono, a richiesta, essere anticipati di due mesi per ogni anno di svolgimento di attività usurante e di quattro mesi per ogni anno di svolgimento di attività particolarmente usurante, con un massimo di cinque anni per le attività usuranti e

di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

2. Ogni anno di svolgimento di attività usurante o particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e all'assegno di invalidità ai fini dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di 60 mesi in tutta la vita assicurativa per le attività usuranti e di 120 mesi per le attività particolarmente usuranti.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 in caso di attività di durata inferiore ai 30 anni, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

4. Il riconoscimento del diritto al pensionamento di cui ai precedenti commi e la percezione della pensione da parte dei soggetti interessati sono subordinati alla cessazione definitiva dell'attività ed alla cancellazione da albi od elenchi del registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

5. Le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti, nonché le categorie dei lavoratori addetti a tali attività sono quelle individuate dal comma 4 dell'articolo 10 per i lavoratori dipendenti. Con il decreto di cui al comma predetto è, altresì, determinato l'ammontare della contribuzione integrativa che deve essere posta a carico dei lavoratori interessati per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi di occupazione successivi alla data di emanazione del decreto previsto al comma 4 dell'articolo 10.

## ART. 37.

*(Cumulo dei periodi assicurativi).*

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei

contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 24 e 35 della presente legge, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni speciali;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

### TITOLO III

#### RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

##### CAPO I

##### ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI.

##### ART. 38.

*(Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza dell'efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza dell'attività dell'ente.

##### ART. 39.

*(Organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
- 5) i comitati regionali;
- 6) i comitati provinciali;
- 7) il collegio dei sindaci ».

##### ART. 40.

*(Presidente).*

1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e può delegare a componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti.

3) predispone l'ordine del giorno da sottoporre agli organi presenti ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e veglia sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto ».

2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge con modificazioni nella legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, può attribuire la legale rappresentanza dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento ».

## ART. 41.

*(Composizione del consiglio di amministrazione).*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'ente che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'INAIL e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità.

I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative.

I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro.

Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attività sino alla scadenza del mandato ».

## ART. 42.

*(Competenze del consiglio di amministrazione).*

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) proporre al ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

2) nominare due vice presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;

4) fare la proposta per la nomina e per il trattamento economico del direttore generale;

5) designare, su proposta del direttore generale, il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;

6) approvare, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, ivi compresa quella della dirigenza e fare la proposta per la nomina dei dirigenti generali;

7) delegare proprie attribuzioni, nell'ambito di criteri generali predeterminati, agli altri organi centrali e periferici dell'Istituto e deliberare il regolamento per il funzionamento degli organi di amministrazione nei limiti e nel rispetto dei poteri attribuiti ad altri organi;

8) approvare sulla base di un programma pluriennale, le direttive e gli obiettivi generali dell'attività e del funzionamento dell'Istituto ed i piani operativi finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi;

9) approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

10) approvare i regolamenti, di cui all'articolo 82 della legge sul riordinamento del sistema pensionistico e ristrutturazione dell'INPS e gli altri regolamenti non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi, nonché le condizioni e le tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi, ivi compresi i fondi integrativi eventualmente gestiti, nonché la disciplina delle rateazioni contributive;

11) approvare il piano degli investimenti delle risorse finanziarie delle gestioni amministrative;

12) approvare la regolamentazione di massima delle convenzioni che si rendano necessarie per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, determinando i limiti entro i quali gli organi e i dirigenti dell'Istituto medesimo possono decidere in materia;

13) approvare la regolamentazione per l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché la loro eventuale trasformazione e determinare i relativi indirizzi e criteri;

14) approvare, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il regolamento organico e di fine servizio del personale, ivi compresa la dirigenza, prevedendo profili professionali ad integrazione di quelli previsti, per il comparto, dall'articolo 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

15) approvare il regolamento amministrativo contabile per la disciplina delle procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti in genere, stabilendo i limiti, anche di spesa, entro i quali gli organi centrali e periferici dell'Istituto e i dirigenti sono competenti a decidere in materia e prevedendo modalità di attuazione che, anche in deroga alle vigenti disposizioni, tengano conto della peculiarità delle funzioni e dell'organizzazione amministrativa dell'ente;

16) approvare il regolamento dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra le gestioni di cui al successivo artico-

lo 55 della legge sul riordinamento del sistema pensionistico e ristrutturazione dell'INPS;

17) approvare sulle questioni di massima concernenti l'interpretazione delle vigenti disposizioni e pronunziarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal comitato esecutivo e dagli organi collegiali dell'Istituto, dal presidente o dal direttore generale;

18) approvare la costituzione di commissioni consiliari anche a carattere temporaneo, con compiti istruttori e di studio di particolari e determinate questioni;

19) approvare, sentite le organizzazioni sindacali, l'ordinamento dei servizi dell'ente, compresa la determinazione delle unità organiche e la istituzione di uffici periferici, anche in deroga al primo comma dell'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle relative competenze;

20) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti.

#### ART. 43.

*(Composizione del comitato esecutivo).*

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal presidente medesimo e dai due vice presidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) sette consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi ».

## ART. 44.

(Competenze del comitato esecutivo).

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al comitato esecutivo, nell'ambito dei criteri generali e dei regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione, esercitare le funzioni ed assumere i provvedimenti attinenti all'organizzazione delle strutture aziendali e del personale, alla acquisizione delle risorse strumentali, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione e la trasformazione di immobili.

In particolare spetta al comitato esecutivo:

1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali ed i bilanci preventivi di tutte le gestioni dell'Istituto, corredate dalle relazioni del presidente, del direttore generale e dal parere dei comitati amministratori delle gestioni e di quelli preposti a fondi o casse, nonché i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'Istituto da sottoporre a deliberazione del consiglio di amministrazione;

2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni dell'Istituto, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere dei comitati delle gestioni, fondi o casse, secondo le rispettive competenze;

3) esaminare almeno trimestralmente l'andamento della gestione finanziaria dell'Istituto e lo stato di attuazione della programmazione proponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali adeguamenti;

4) esaminare e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'Istituto;

5) determinare il numero degli addetti a ciascun ufficio nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal consiglio di amministrazione;

6) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'INPS;

7) disciplinare la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali e decidere, in via definitiva, i relativi ricorsi;

8) decidere in via definitiva i ricorsi che non siano direttamente attribuiti alla competenza degli altri organi dell'Istituto;

9) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse;

10) deliberare, su proposta del direttore generale, i seguenti provvedimenti in materia di personale:

a) accesso alla dirigenza e promozioni a dirigente superiore;

b) indizione dei concorsi ed approvazione delle graduatorie dei concorsi stessi;

c) equo indennizzo;

d) comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni sia in Italia che all'estero e utilizzazione per lo studio di progetti speciali, anche mediante il collocamento del personale interessato fuori dei quadri organici;

e) dispensa dal servizio per motivi di salute;

f) riassunzioni in servizio;

g) sospensione dalla qualifica e rimozione dall'impiego a seguito di procedimento disciplinare;

11) deliberare, sentiti i comitati delle singole gestioni, fondi o casse, la costituzione dei fondi di riserva previsti da legge o da regolamenti, nonché i criteri direttivi generali per gli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano approvato dal consiglio di amministrazione;

12) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni e dei comitati regionali e provinciali

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati allo scopo di coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunciarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

13) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi o da regolamenti o che comunque non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.

Il comitato esecutivo, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, può delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonché a dirigenti dell'ente ».

## ART. 45.

*(Procedure di controllo).*

1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutive e vengono trasmesse per l'esercizio del potere di controllo di cui al comma 1, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione.

4. Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

5. Trascorso tale termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'ente con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce alle Camere sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

9. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

## ART. 46.

*(Controllo sui bilanci).*

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

## ART. 47.

*(Collegio dei sindaci).*

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Il collegio dei sindaci esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi, riferendone al consiglio di amministrazione.

3. Il collegio sindacale è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

c) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

4. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

5. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

6. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci. Il presidente può scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

7. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studi o consulenza.

8. Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro.

9. Il presidente del collegio è nominato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentiti il ministro del lavoro e della previdenza sociale e il ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

10. I componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto de-

gli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

11. Al collocamento fuori ruolo a norma del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

12. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente articolo.

## ART. 48.

*(Sospensione delle esecuzioni delle decisioni adottate dai comitati centrali).*

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, come l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione.

2. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

## ART. 49.

*(Responsabilità degli amministratori e dei funzionari).*

1. Gli organi e i funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rispondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive ammissioni, solo in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

## ART. 50.

(Direttore generale).

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale dell'Istituto: sovrintende all'organizzazione e all'attività dell'ente, assicurandone (nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione) l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta, e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottata.

Spetta al direttore generale formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ente, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercitare ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.

Il direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabili una sola volta.

Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il

consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario ».

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'ente. Nei confronti dei vicedirettori generali dell'ente è conservata *ad personam* la posizione funzionale ricoperta nel preesistente ordinamento nonché, in aggiunta al trattamento spettante in ragione della qualifica di dirigente generale, un assegno pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio iniziale tabellare del direttore generale decurtato del 5 per cento e lo stipendio iniziale tabellare della predetta qualifica, riferito alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 51.

(Competenze dei dirigenti).

1. Ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano l'accesso, lo stato giuridico ed il trattamento economico della dirigenza pubblica, i dirigenti dell'ente, nelle materie attribuite alle unità centrali o periferiche cui sono preposti, hanno competenza generale ed esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, assicurando, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione.

2. I dirigenti sono responsabili dell'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché del buon andamento delle strutture e degli uffici cui sono preposti, in osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima deliberati dal consiglio di amministrazione; rispondono dei risultati conseguiti secondo le linee di programmazione e controllo dell'ente stabilite dai competenti organi.

3. I dirigenti preposti a compiti ispettivi e di verifica, di studio, ricerca ed elabora-

zione di progetti, sono responsabili delle funzioni ad essi affidate.

4. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente e con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica inferiore. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'ente anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

5. Per gli istituti accessori e per i compensi finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'ente, si applicano le disposizioni vigenti per la generalità del personale.

#### ART. 52.

*(Difesa legale).*

1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'ente convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni può essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

#### ART. 53.

*(Emanazione dei regolamenti).*

1. I regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

#### ART. 54.

*(Progetti speciali).*

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ad impegni di particolare rilievo derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero motivati dalla necessità di soddisfare particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, elabora progetti permanenti e progetti a termine finalizzati a tali scopi, da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione, di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro. L'Istituto definisce le modalità per l'attuazione dei progetti medesimi e per le connesse verifiche anche ai fini della corresponsione dei relativi compensi che sono posti a carico di un apposito fondo di incentivazione alimentato da una quota dello 0,10 per cento del totale delle spese indicate nel bilancio di previsione dell'ente.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative a quanto previsto dal presente articolo sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

### CAPO II

#### GESTIONE FINANZIARIA.

#### ART. 55.

*(Gestione finanziaria e patrimoniale).*

1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate, come è unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'ente.

2. Le gestioni di cui al comma 1 riguardano i seguenti comparti omogenei: gestione dei lavoratori dipendenti, gestione dei lavoratori artigiani, gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gestione degli esercenti attività commerciali, gestione degli interventi a carico dello Stato.

3. Per ogni esercizio finanziario l'INPS è tenuto a compilare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.

4. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate il preventivo economico e il conto consuntivo. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dello esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'ente, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo.

5. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Gli articoli 48 e 50 del citato decreto sono abrogati.

6. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato o della amministrazione committente.

#### ART. 56.

*(Fondi dei lavoratori dipendenti).*

1. Nell'ambito del comparto omogeneo riguardante la gestione dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 55, sono istituiti i fondi di cui ai successivi articoli 56 e 58. In tale ambito il consiglio di

amministrazione può deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione dei Fondi predetti.

#### ART. 57.

*(Composizione del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).*

1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione.

#### ART. 58.

*(Competenze del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti).*

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 82 della legge sul riordinamento del sistema pensionistico e ristrutturazione dell'INPS;

3) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;

5) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS ».

ART. 59.

*(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per la integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di « Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ».

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività e eroga le relative prestazioni.

3. Il bilancio della gestione è articolato in evidenza contabile separata per ciascuna gestione interessata.

ART. 60.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).*

1. Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 59 sovraintende un co-

mitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

ART. 61.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).*

1. Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 60 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui al successivo articolo 82;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

e) decidere in unica istanza i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione nonché quelli avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di prestazioni di integrazione salariale e autorizzare le proroghe dei trattamenti stessi;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione INPS.

## ART. 62.

*(Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

## ART. 63.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 62 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, due rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 64.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

1. Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 63 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministra-

zione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui al successivo articolo 82;

c) fare proposte in materia di contributi a prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo, ai sensi della precedente lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

e) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni;

f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 36;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

## ART. 65.

*(Gestione speciale per l'assicurazione degli artigiani).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ».

2. Alla gestione di cui al comma 1, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

## ART. 66.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).*

1. Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 65 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

## ART. 67.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).*

1. Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 66:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui al successivo articolo 82;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo ai sensi della precedente lettera c) i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi della

gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 36;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

## ART. 68.

*(Gestione speciale di previdenza degli esercenti attività commerciali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

2. Alla gestione di cui al comma 1, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico tutte le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

## ART. 69.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale di previdenza per gli esercenti attività commerciali).*

1. Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 68 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

## ART. 70.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza per gli esercenti attività commerciali).*

1. Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 69:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi nell'ambito dei regolamenti di cui al successivo articolo 82;

c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo ai sensi della precedente lettera c) i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntivo di cui al precedente articolo 36;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

## ART. 71.

*(Gestione degli interventi a carico dello Stato).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, è istituita presso l'INPS la « Gestione degli

interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ».

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota degli oneri dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalle gestioni di cui ai precedenti articoli e gli altri interventi a carico dello Stato la cui gestione sia affidata all'INPS;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori e gli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e per i trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 29 della presente legge.

4. Alla gestione è trasferito l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA.

5. La quota di concorso dello Stato agli oneri di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 3 è stabilita annualmente

con legge, con particolare riferimento al costo delle pensioni integrate al minimo attribuite con meno di 15 anni di contribuzione.

6. I bilanci preventivo e consuntivo della gestione di cui al comma 1 sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni ed oneri, su proposta del comitato amministratore della gestione, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

#### ART. 72.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi a carico dello Stato).*

1. Alla gestione di cui al precedente articolo 70 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori delle gestioni di cui ai precedenti articoli 57, 60, 63, 66 e 69.

#### ART. 73.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi a carico dello Stato).*

1. Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 72 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) vigilare sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico

della gestione, nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio parere motivato;

c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione.

#### ART. 74.

*(Fondo sociale).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma precedente sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 71.

### TITOLO III

#### ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO.

#### ART. 75.

*(Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« I membri di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

3. Il quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

## ART. 76.

(*Competenze dei comitati regionali*).

1. Spetta al comitato regionale:

a) coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale.

e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di

lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

f) attuare i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta non svolge i compiti indicati alla lettera a) del comma 1.

## ART. 77.

(*Composizione dei comitati provinciali*).

1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Presso ogni sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito un comitato composto da:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e i coloni;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente la sede provinciale dell'Istituto ».

## ART. 78.

(*Organi collegiali periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*).

1. Dei comitati provinciali di cui all'articolo 77 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante per ciascuna delle province autonome.

2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

## ART. 79.

(Contenzioso in materia di prestazioni).

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) le prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l'assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere c) ed f), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del capoverso dell'articolo 77.

3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera c) del comma 1 sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante

degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4 e 5) del capoverso dell'articolo 77 e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

4. I ricorsi concernenti la lettera a) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.

5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta. I ricorsi concernenti le prestazioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono decisi in base alla normativa preesistente.

8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

10. Sono abrogati il numero 1) e il numero 11) dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

## ART. 80.

*(Commissioni per l'istruzione dei ricorsi).*

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I comitati provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, una o più commissioni per la istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere una composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita.

Il comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che è ad esso riservata, può svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ».

## ART. 81.

*(Contenzioso in materia di contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).*

1. Il comitato amministratore per la gestione degli artigiani e quello per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

2. Il comitato amministratore per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'INPS.

## ART. 82.

*(Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro).*

1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

## ART. 83.

*(Delegificazione).*

1. Le disposizioni legislative e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'INPS, l'organizzazione e la procedura relativa all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione, e la determinazione, liquidazione ed erogazione delle prestazioni, nonché quel-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le relative all'organizzazione della gestione dell'Istituto, ivi comprese quelle in materia contabile e finanziaria, di acquisizione di beni mobili ed immobili e di esecuzione delle opere, forniture e servizi in genere, restano in vigore, sempreché siano compatibili con la disciplina della presente legge, come norme regolamentari.

2. La regolamentazione delle materie di cui al comma 1 è adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazioni immediatamente esecutive.

## ART. 84.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).*

1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. Spetta alla Commissione la vigilanza:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

5. La Commissione deve essere costituita entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti (in anni)	Coefficienti di multipli- cazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti
15	2,3333
16	2,1875
17	2,0588
18	1,9444
19	1,8421
20	1,7500
21	1,6667
22	1,5909
23	1,5217
24	1,4583
25	1,4000
26	1,3462
27	1,2963
28	1,2500
29	1,2069
30	1,1667
31	1,1290
32	1,0938
33	1,0606
34	1,0294

TABELLA B

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA  
PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Classi di reddito	Reddito medio imponibile
Fino a lire 8.089.500 . . . . .	8.089.500
da lire 8.089.501 a lire 12.441.440 . . . . .	10.265.400
da lire 12.441.401 a lire 16.792.800 . . . . .	14.617.100
da lire 16.792.801 a lire 21.145.000 . . . . .	18.968.900
da lire 21.145.001 a lire 25.496.200 . . . . .	23.320.600
da lire 25.496.201 a lire 29.848.600 . . . . .	27.672.400
da lire 29.848.601 a lire 34.200.000 . . . . .	32.024.300
oltre 34.200.000 . . . . .	34.200.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C. - Artigiani.

<i>Anni di riferimento</i>	Retribuzione annua da accreditare (1)
Dal 1959 al 1964 . . . . .	64.000
Dal 1965 al 1973 . . . . .	124.400
1974 . . . . .	254.000
1975 . . . . .	604.000
1976 . . . . .	728.400
1977 . . . . .	830.600
1978 . . . . .	992.600
1979 . . . . .	2.420.200
1980 . . . . .	3.606.100
1981 . . . . .	5.293.500
1982 . . . . .	7.192.900
1983 . . . . .	8.788.500
1984 . . . . .	9.814.200

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITAMENTO spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA D. - Esercenti attività commerciali.

<i>Anni di riferimento</i>	Retribuzione annua da accreditare (1)
Dal 1966 al 1973 . . . . .	124.400
1974 . . . . .	254.000
1975 . . . . .	604.000
1976 . . . . .	728.400
1977 . . . . .	830.600
1978 . . . . .	992.600
1979 . . . . .	2.391.000
1980 . . . . .	3.576.900
1981 . . . . .	5.272.600
1982 . . . . .	7.488.600
1983 . . . . .	9.183.800
1984 . . . . .	10.270.900

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITAMENTO spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA D

Fasce di reddito agrario —	Giornate per ogni unità attiva —
Prima fascia:	
Aziende con reddito fino a lire 1.000 . . . . .	156
Seconda fascia:	
Aziende con reddito da lire 1.001 fino a lire 2.000 . . .	195
Terza fascia:	
Aziende con reddito da lire 2.001 fino a lire 3.000 . . .	230
Quarta fascia:	
Aziende con reddito da lire 3.001 fino a lire 5.000 . . .	270
Quinta fascia:	
Aziende con reddito oltre lire 5.000 . . . . .	312

TABELLA E

*Classi di reddito e reddito medio settimanale imponibile, validi ai fini della contribuzione volontaria nella Gestione speciale IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.*

Classe di reddito —	Reddito settimanale —	Reddito medio settimanale imponibile —
1	fino a lire 120.000	120.000
2	oltre lire 120.000 fino a lire 150.000	135.000
3	oltre lire 150.000 fino a lire 180.000	165.000
4	oltre lire 180.000 fino a lire 210.000	195.000
5	oltre lire 210.000	225.000

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI)

La Commissione Affari costituzionali ha espresso in data 18 dicembre 1986 il seguente parere sul testo unificato:

NULLA OSTA all'ulteriore *iter* del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

La Commissione Bilancio ha espresso in data 5 febbraio 1987 il seguente parere sul testo unificato:

Parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) sia introdotto un meccanismo di graduale innalzamento dell'età pensionabile in particolar modo tenendo conto dei dati inoppugnabili relativi alla composizione per età della popolazione che denunciano un progressivo invecchiamento della stessa;

b) siano previste procedure certe atte a consentire l'adeguamento delle aliquote contributive per fronteggiare le esigenze del mantenimento degli equilibri gestionali;

c) l'applicazione dei meccanismi di adeguamento delle pensioni per effetto di dinamica salariale sia subordinata al reperimento della relativa copertura finanziaria mediante variazione dei contributi;

d) siano riviste le norme relative alle agevolazioni contributive per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei lavoratori agricoli e stagionali di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, ritenendosi esse prive di specifica copertura e valutata la opportunità che le esigenze rappresentate possano essere più propriamente disciplinate in sede di riordinamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, già preannunciato dal Governo;

e) sia prevista, per le categorie di lavoratori nei cui confronti il testo prevede il mantenimento dei previdenti regimi pensionistici autonomi, l'introduzione di specifiche norme finalizzate a garantire la

salvaguardia degli equilibri di gestione (articolo 2);

f) la determinazione del limite massimo di retribuzione ai fini della rivalutazione delle pensioni liquidate tra il 1° gennaio 1971 ed il 31 dicembre 1984, sia coerente con il valore che al predetto limite massimo è stato dato con la legge n. 140 del 1985;

g) sia elevato da 5 a 10 anni il periodo da considerare ai fini del calcolo del reddito da valere per la determinazione dell'importo di pensione da liquidare ai lavoratori autonomi del settore agricolo;

h) sia previsto per i fondi integrativi un meccanismo che assicuri, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, la solvibilità delle gestioni relative;

i) gli effetti finanziari delle disposizioni degli articoli 17 e 70 relative alla separazione tra assistenza e previdenza siano riportati nell'ambito delle compatibilità fissate dall'articolo 8 della legge finanziaria per il 1987.

La Commissione inoltre richiama l'attenzione sulle seguenti osservazioni:

1) sia realizzata in tempi più solleciti la graduale parificazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini;

2) sia previsto, in contemporaneità alla elevazione dell'età pensionabile, una facoltà di opzione per la conservazione del diritto a pensione al 60° anno di età, ma con la previsione di opportuni coefficienti di riduzione degli importi pensionistici.

## PROPOSTE DI LEGGE

## N. 12

## ART. 1.

Lo Stato concede un assegno mensile alle casalinghe che si trovino nei casi previsti dall'articolo 2 della presente legge, allo scopo di riconoscere la funzione sociale del lavoro svolto.

## ART. 2.

Per « casalinga » va intesa colei che si dedichi in maniera esclusiva o, comunque, prevalente, ad accudire alle faccende domestiche. La condizione di casalinga è attestata dall'iscrizione in apposito elenco presso l'ufficio di collocamento del comune di residenza dell'interessata.

## ART. 3.

Possono usufruire dell'assegno mensile di cui alla presente legge le casalinghe residenti sul territorio nazionale, che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) coniugate il cui coniuge non percepisca un reddito mensile lordo, sia reale che personale, superiore alle lire 550.000, e sprovviste di reddito autonomo;

b) nubili, di età non inferiore agli anni 35, che non abbiano alcuna fonte di reddito, sole o conviventi in nuclei familiari, il cui reddito complessivo lordo non superi le 650.000 lire mensili;

c) vedove, che non percepiscano pensione di reversibilità superiore a lire 350 mila mensili e sprovviste di altri redditi superiori a tale importo;

d) ragazze-madri di età non inferiore agli anni 14, che non abbiano alcuna fonte di reddito, sole o conviventi in nuclei familiari il cui reddito complessivo lordo non superi le lire 650.000 mensili;

e) separate e divorziate, sprovviste di reddito o con reddito mensile lordo inferiore a lire 350.000.

Per le categorie di cui alle lettere c) ed e), qualora l'interessata sia provvista di reddito autonomo, ma inferiore a lire 350.000, è prevista l'integrazione fino all'importo suddetto.

## ART. 4.

In favore delle casalinghe che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 lo Stato eroga, a partire dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, un assegno mensile nella misura di lire 250.000 per la categoria a); 350.000 per la categoria b); 350.000 o l'integrazione fino a tale importo, per le categorie c) ed e), oltre agli assegni familiari, ove ne ricorra la legittimità, come per legge; 350.000, oltre gli assegni familiari, come per legge, per la categoria d).

## ART. 5.

Per ogni casalinga lo Stato si fa altresì carico del versamento delle quote mensili assicurative, nella percentuale dovuta per legge dal datore di lavoro, ai fini del conseguimento della pensione. Tali quote saranno computate nella misura di ore 4 giornaliere di retribuzione corrisposte sull'ammontare dell'assegno mensile.

## ART. 6.

Per poter usufruire dell'assegno di cui all'articolo 3 le interessate dovranno presentare domanda in carta semplice al comune di residenza allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3. I comuni, dopo aver espletato entro 15 giorni dalla data di arrivo della richiesta gli opportuni accertamenti, inoltreranno la do-

manda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà entro 60 giorni alla erogazione dell'assegno mensile.

ART. 7.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarà istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito ufficio

per l'istruzione delle pratiche di cui alla presente legge.

ART. 8.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni 1982 e seguenti si farà fronte mediante imputazione delle spese correnti in apposito capitolo di bilancio dello Stato, denominato « Provvedimenti in favore delle casalinghe ».

**N. 52****ART. 1.**

Il trattamento di pensione sociale stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, alle condizioni ivi previste, è esteso con decorrenza dal 1° gennaio 1979, ai cittadini italiani privi di reddito e di sussistenza, residenti all'estero.

**ART. 2.**

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, è acceso il conto per le pensioni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero.

**ART. 3.**

Ai fini della presente legge, lo Stato italiano provvede annualmente alla intera copertura del conto con propri stanziamenti iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**ART. 4.**

Ciascun cittadino italiano residente all'estero, documentando la mancanza di reddito e di mezzi di sussistenza, presenta domanda su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite la più vicina rappresentanza consolare-diplomatica italiana che, compiuti gli accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.

## N. 188

—

## ART. 1.

I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nell'Esercito e nella Aeronautica vengono assicurati, d'ufficio, presso l'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dalla data di arruolamento.

## ART. 2.

I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nella Marina militare vengono assicurati d'ufficio presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dalla data di arruolamento.

## ART. 3.

I contributi assicurativi sono a totale carico delle Forze armate. Essi all'atto del congedo, possono essere trasferiti, a richiesta dell'interessato, presso qualsiasi altra Cassa di previdenza, presso la quale

costituiscono diritto al riconoscimento del servizio militare prestato ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua approvazione.

## ART. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si fa fronte, in parte, mediante riduzioni compensative del bilancio del Ministero della difesa ed in parte con stanziamenti suppletivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 6.

Tutti coloro che hanno svolto il servizio obbligatorio di leva e che non hanno per tale periodo già usufruito di benefici previsti da precedenti leggi, possono richiedere, all'Ente assicuratore presso il quale sono attualmente iscritti, al solo fine del trattamento di quiescenza, il riscatto, a proprie spese, del suddetto periodo.

## N. 291

## ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'anagrafe centrale dei lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi a validità prorogata ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni.

## ART. 2.

Sono classificati lavoratori a tempo determinato tutti i lavoratori agricoli subordinati precedentemente denominati braccianti eccezionali, occasionali, abituali e permanenti.

## ART. 3.

I lavoratori agricoli a tempo determinato provenienti dagli elenchi a validità prorogata sono iscritti nelle liste provinciali in cui si articola l'anagrafe centrale prevista dal precedente articolo 1.

## ART. 4.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato di cui all'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, iscritti nell'anagrafe centrale, è riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate annue.

## ART. 5.

Ai lavoratori di cui al precedente articolo che rivestivano la qualifica di abituali e di permanenti è riconosciuto il diritto

alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma del primo comma, numero 5, dell'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato almeno rispettivamente 51 giornate nel 1983, e 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985, e 76 giornate nel 1983, 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985, 151 giornate nel 1986 e successivi.

Ai lavoratori di cui al precedente articolo 4, che rivestivano la qualifica di occasionali sono riconosciuti i trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, a condizione che abbiano effettuato almeno 26 giornate nel 1983, 45 giornate nel 1984, 65 giornate nel 1985 e 85 giornate nel 1986 e successivi.

I lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni di cui al precedente articolo per gli anni in cui non si verificano le predette condizioni.

## ART. 6.

Le liste provinciali di cui al precedente articolo 3 sono annualmente aggiornate con la cancellazione dei lavoratori agricoli a tempo determinato deceduti o che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell'età di 60 anni.

Sono altresì cancellati i lavoratori agricoli che svolgano attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o risultano emigrati all'estero, per un periodo superiore a sei mesi.

## ART. 7.

La cancellazione dalla lista provinciale, di cui al precedente articolo 6, sarà im-

mediatamente trascritta nell'anagrafe centrale e non consente la reinscrizione in caso di cessazione delle condizioni che, a suo tempo, determinarono l'esclusione.

ART. 8.

L'INPS riconosce il diritto alle prestazioni di cui al precedente articolo 4 sempre che sussistano tutte le altre condizioni previste dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

La mancanza di tali condizioni comporta anche la esclusione dalle liste provinciali e centrali.

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge prevista in lire 150 miliardi annui si farà fronte mediante iscrizione nel capitolo 4296 del bilancio del Ministero dell'interno, relativo all'assistenza e beneficenza.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

## N. 293

## ART. 1.

I lavoratori inseriti nelle attività lavorative, a seguito della frequenza dei corsi finalizzati gestiti dagli Istituti industriali IRI di insegnamento industriale e svolti negli stessi ambienti di produzione possono, a domanda, riscattare i periodi di durata dei corsi medesimi.

## ART. 2.

Il riscatto di cui al precedente articolo 1 è valido ai soli fini della ricostruzione della posizione assicurativa per il conseguimento del diritto a pensione.

## ART. 3.

Le domande per ottenere il riscatto devono essere presentate tramite la direzione aziendale alla competente sede provinciale dell'INPS entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di assunzione in servizio.

## ART. 4.

Il riscatto, calcolato sulla base dei contributi dovuti all'atto della presentazione della domanda e rapportato al salario o retribuzione percepito nel periodo riscattabile è interamente posto a carico del lavoratore interessato.

## ART. 5.

Il riconoscimento del diritto al riscatto spetta ai competenti servizi dell'INPS sulla base della certificazione rilasciata dagli Istituti industriali IRI presso i quali sono stati frequentati i corsi finalizzati.

**N. 298**

—

ARTICOLO UNICO.

Ai fini della liquidazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono considerati validi i periodi di servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato.

**N. 308**  
—

## ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 2 della legge 8 giugno 1966, n. 424, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 2-*bis*. — Sono contestualmente ripristinate tutte le agevolazioni amministrative spettanti agli interessati prima del momento della perdita, riduzione o sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro ente pubblico al conseguimento o al godimento della pensione oppure maturate durante questo periodo ».

**N. 309**  
—**ARTICOLO UNICO.**

Al personale assunto in servizio dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, è riconosciuto a tutti gli effetti della carriera economica e giuridica il periodo di servizio comunque già prestato presso gli organismi militari della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte.

## N. 335

## ART. 1.

Tutti coloro che sino alla data del 30 settembre 1938 hanno versato i contributi per la mutualità scolastica, secondo quanto previsto dalla abrogata legge 3 gennaio 1929, n. 17, hanno diritto, a domanda, di ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che tali contributi siano computati utili ai fini della assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

## ART. 2.

Gli interessati, nel termine di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, possono presentare domanda alla sede provinciale dell'INPS.

I maestri che erano sottoposti alla obbligatorietà della assicurazione della mutualità scolastica allegheranno alla domanda la dichiarazione rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione sulla base dei ruoli degli anni scolastici corrispondenti oppure uno dei documenti di cui al comma seguente.

Per gli scolari è considerato documento probante da presentarsi in allegato alla domanda:

1) il libretto a suo tempo rilasciato dall'INPS con le marche stampigliate MS (mutualità scolastica) oppure

2) la copia delle scritturazioni esistenti presso le sedi provinciali dell'INPS, oppure

3) la dichiarazione rilasciata dagli istituti scolastici o dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle distinte di versamento dei contributi trasmessi alle sedi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

## N. 396

## ART. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto ad un assegno sociale mensile di importo equivalente a quello della pensione sociale qualora si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 2.

I cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 1, possono presentare domanda al Ministero degli affari esteri per il tramite della autorità consolare competente per territorio.

Alla richiesta dell'assegno sociale dovranno essere allegati i certificati di stato di famiglia e di cittadinanza.

Inoltre, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità redatta dal richiedente, presso gli uffici comunali della località di residenza, dalla quale risulti:

a) che lo stesso si trova nelle condizioni di bisogno previste per il conseguimento della pensione sociale italiana o — se più favorevoli — nelle condizioni previste dallo Stato di residenza per il conseguimento di analoga forma di assistenza sociale, intesa a garantire il minimo vitale;

b) di non fruire di rendite, assegni, prestazioni, eccetera da parte di altri enti (indicando — in caso diverso — l'ente erogatore e la misura mensile);

c) l'impegno a denunciare ogni variazione della situazione economica che possa determinare la perdita del diritto alla riscossione dell'assegno sociale.

Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di bisogno del richiedente.

## ART. 3.

La domanda viene trasmessa dall'autorità consolare, col proprio parere, e sentito il comitato consolare, al Ministero degli affari esteri che provvede all'accoglimento o alla reiezione della domanda stessa. Tale provvedimento viene comunicato al richiedente a cura dell'autorità consolare.

Contro il provvedimento di rigetto della domanda può essere presentato al Ministero degli affari esteri un ricorso, eventualmente corredato con ulteriore documentazione probatoria.

## ART. 4.

In caso di accoglimento della domanda l'assegno viene erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, mediante pagamento in rate bimestrali effettuato a mezzo assegno bancario non trasferibile dall'ambasciata dello Stato di residenza dell'avente diritto.

L'importo equivalente, posto a carico del Fondo assistenza è messo annualmente a disposizione dell'ambasciata dal Ministero degli affari esteri, con le procedure contabili di assunzione in carico e di rendicontazione stabilite dallo stesso Ministero.

## ART. 5.

Il rimpatrio determina la cessazione del diritto all'assegno sociale, salvo il diritto a conseguire in Italia la pensione sociale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

## ART. 6.

Il beneficiario dell'assegno sociale è tenuto a presentare ogni 12 mesi una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il permanere delle sue condizioni economiche.

In caso di impedimento alla riscossione diretta, il titolare dell'assegno sociale può delegare, sia all'atto della domanda sia successivamente, un familiare o connazionale di sua fiducia, il quale è tenuto a presentare contestualmente una dichiarazione di accettazione della delega congiuntamente all'impegno di denunciare immediatamente ogni circostanza che determini la cessazione del diritto alla riscossione dell'assegno da parte del titolare, quali il decesso, il rientro in Patria, o il sopravve-

nire di più favorevoli condizioni economiche.

La delega deve essere rinnovata ogni 12 mesi e presentata all'autorità diplomatica che eroga l'assegno.

ART. 7.

All'onere di lire 80.000 milioni si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

## N. 397-bis

## TITOLO I.

NORME PER IL RIORDINAMENTO  
DEL SISTEMA PENSIONISTICO

## ART. 1.

*(Iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria).*

Tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, sia civili sia militari, assunti a far tempo dal 1° gennaio 1985, sono iscritti, salvo quanto disposto nel successivo articolo, all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

## ART. 2.

Le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale di cui al precedente articolo restano in vigore con i propri ordinamenti e le relative gestioni, sempreché non ne sia stata prevista la soppressione ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, limitatamente ai soggetti che risultino già iscritti o pensionati alla data del 31 dicembre 1984 in una delle predette gestioni.

Restano in vigore, anche per i soggetti di cui all'articolo 1, le norme previste per le singole categorie di lavoratori in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio.

Il Governo della Repubblica, è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1984, anche con separati decreti, norme intese a:

1) costituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con separate evidenze contabili, un Fondo di

garanzia per il concorso al finanziamento delle pensioni da erogare ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo. Tale Fondo sarà alimentato da una quota dei contributi versati, per i nuovi iscritti, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD), da parte dei rispettivi datori di lavoro operanti con le gestioni di cui al primo comma; la quota anzidetta, da aggiornare periodicamente, dovrà essere determinata in modo da assicurare al FPLD il gettito finanziario necessario a garantire la copertura degli oneri per le prestazioni a favore dei nuovi iscritti, aumentato di una percentuale da stabilirsi in relazione alle esigenze della mutualità generale;

2) stabilire che le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo non obbligate ad iscrivere il proprio personale al trattamento di quiescenza del personale civile dello Stato e gli enti pubblici economici collegati per legge al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, siano tenuti a versare, per i nuovi iscritti, la sola quota contributiva di competenza del FPLD determinata ai sensi del precedente numero 1, restando a carico delle amministrazioni stesse gli oneri relativi alle pensioni in essere, nonché ai trattamenti da erogare ai rispettivi iscritti alla data del 31 dicembre 1984;

3) prevedere che, con il procedere della omogeneizzazione dei trattamenti, possa essere disposto il trasferimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei soggetti residui iscritti o pensionati presso le forme obbligatorie di previdenza indicate al secondo comma o la costituzione di appositi Fondi speciali presso l'INPS. Con lo stesso provvedimento dovranno essere disciplinati la cessazione degli enti gestori di previdenza suddetta, il passaggio all'INPS dei rispettivi patrimoni e del personale da essi utilizzato, secondo i criteri generali previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

## ART. 3.

(Pensioni facoltative e fondi integrativi).

Ferma restando l'attuale disciplina in materia di assicurazioni del ramo vita secondo le norme di cui agli articoli 1882 e seguenti del codice civile, nell'ambito della quale si realizza l'autonoma iniziativa delle parti contraenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a promuovere ed istituire forme di previdenza facoltative ispirate ai principi generali della normativa sopra richiamata.

A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per l'aggiornamento delle disposizioni riguardanti le assicurazioni facoltative di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) la gestione delle assicurazioni facoltative dovrà essere amministrata da un Comitato speciale che verrà presieduto dal vice presidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori e composto di sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno di cui tre tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi, nonché di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, componenti del Consiglio. Al Comitato dovranno essere attribuiti, oltre ai compiti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono di competenza in tema di assicurazioni facoltative del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo anche i seguenti:

1) deliberare sulle condizioni, tariffe e tabelle dei coefficienti di conversione in rendite concernenti le assicurazioni facoltative di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e alla presente legge;

2) deliberare i criteri direttivi generali ed il piano annuale degli impieghi di tutte le forme eccedenti la normale liquidità della gestione; comunque tali impieghi dovranno essere scelti prevalentemente fra i titoli di Stato o garantiti dallo Stato a più alto reddito;

b) la istituenda gestione dell'assicurazione facoltativa si sostituirà in tutti i diritti ed obblighi derivanti all'INPS, fino alla data di entrata in vigore delle norme delegate, all'esercizio delle assicurazioni facoltative; il deficit esistente alla predetta data di queste ultime assicurazioni peraltro, dovrà essere ammortizzato, senza interessi, in dieci rate annuali con onere a carico dello Stato. I rapporti assicurativi in essere alla predetta data nonché le pensioni concesse alla data medesima e quelle erogate in futuro in relazione ai pregressi rapporti assicurativi, restano regolati dalla normativa precedentemente in vigore. Ai predetti assicurati, peraltro, non potrà essere consentito l'ulteriore versamento dei contributi; a richiesta di costoro dovrà, tuttavia, essere prevista la possibilità di ottenere il trasferimento della riserva matematica nell'assicurazione facoltativa di cui alla istituenda gestione ovvero il rimborso della riserva matematica medesima;

c) l'iscrizione nell'assicurazione facoltativa prevista dall'articolo 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, deve essere estesa a tutti i cittadini italiani, dovrà essere prevista la pensione di vecchiaia e introdotta la pensione di reversibilità nonché le maggiorazioni delle pensioni che premiano la assiduità nei versamenti;

d) le pensioni dell'assicurazione facoltativa dovranno essere corrisposte in capitale ove il loro importo risulti inferiore a lire 50.000 mensili; tale facoltà, a richiesta degli interessati, deve essere estesa anche alle rendite di importo superiore;

e) le spese di amministrazione da imputare annualmente alla gestione saranno determinate in misura pari al pro-

dotto della percentuale media delle spese di amministrazione sostenute dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la semisomma delle entrate più le uscite ordinarie della gestione stessa;

f) deve essere previsto un meccanismo di rivalutazione annua delle pensioni concesse e dei versamenti eseguiti legato all'indice del costo vita, tenuto conto delle risultanze del bilancio tecnico della gestione, bilancio che dovrà essere redatto ogni triennio;

g) detrazione dall'imponibile annuo ai fini IRPEF delle somme versate nelle assicurazioni facoltative nella stessa misura attualmente vigente per i premi di assicurazione del ramo vita.

La disciplina dei regimi previdenziali comunque integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, già costituiti per legge, regolamento o accordo collettivo alla data del 31 dicembre 1984, resta operante per i soli soggetti già iscritti o pensionati alla predetta data. È fatto divieto di costituire fondi integrativi ai regimi obbligatori a far tempo dal 1° gennaio 1985.

#### ART. 4.

*(Chiusura dei ruoli della mutualità pensioni a favore delle casalinghe di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389).*

I ruoli dell'assicurazione della mutualità pensione a favore delle casalinghe sono chiusi dalla data di entrata in vigore delle norme delegate di cui al precedente articolo e la relativa gestione per le attuali iscritte e pensionate è assunta dalla gestione delle assicurazioni facoltative, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'INPS dall'esercizio dell'assicurazione predetta. I rapporti assicurativi preesistenti continuano ad essere regolati anche dopo la chiusura dei ruoli, dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; alle assicurate, peraltro, non è consentito l'ulteriore versamento di contributi. A richie-

sta delle assicurate medesime, da inoltrarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa predetta, è consentita l'opzione per il trasferimento dell'iscrizione nell'assicurazione facoltativa con l'utilizzazione della riserva matematica relativa ai versamenti eseguiti nella mutualità pensioni, ovvero il rimborso della riserva matematica medesima.

L'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è esteso dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle pensionate ai sensi della citata legge 5 marzo 1963, n. 389.

#### ART. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il regolamento per l'attuazione e l'esecuzione della normativa delegata di cui ai precedenti articoli 3 e 4 nonché per il raccordo di detta normativa con le disposizioni precedentemente emanate in materia e non in contrasto con quanto disposto nei predetti articoli.

#### ART. 6.

*(Età pensionabile).*

L'età pensionabile viene stabilita in un arco di flessibilità che per le donne va dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e per gli uomini dal sessantesimo al sessantacinquesimo anno di età.

Il compimento del cinquantacinquesimo anno di età per le donne e del sessantesimo anno di età per gli uomini non costituisce pertanto motivo di licenziamento per giusta causa.

L'opzione viene esercitata dal lavoratore, indipendentemente dall'anzianità assicurativa maturata, con l'obbligo di un preavviso al datore di lavoro di tre mesi. In ogni caso il limite massimo della pensione non può superare il 90 per cento della retribuzione.

Restano confermate le vigenti norme in materia di età pensionabile per gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, dei Corpi di polizia nonché per i docenti universitari e per i magistrati.

## ART. 7.

*(Pensioni di anzianità).*

Per tutte le categorie di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, la cessazione facoltativa anticipata dal servizio con diritto a pensione potrà avvenire unicamente in base alle norme sulla pensione di anzianità previste dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che vengono estese ai regimi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, i soggetti ivi indicati possono continuare ad avvalersi dei più favorevoli pensionamenti facoltativi anticipati, a condizione che abbiano maturato il diritto a pensione secondo la normativa vigente nei rispettivi ordinamenti, alla data di entrata in vigore della presente legge o che maturino tale diritto entro il 31 dicembre 1990.

Restano confermate le vigenti norme in materia di pensionamento facoltativo anticipato, per gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, ai Corpi di polizia.

## ART. 8.

*(Pensionamenti anticipati).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi forza di legge intese a disciplinare, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6, il pensionamento anticipato dei lavoratori sulla base dei seguenti criteri:

a) l'anticipazione dell'età pensionabile, a richiesta del lavoratore, dovrà essere di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti. In nessun caso l'età in cui è consentito l'esercizio dell'opzione può essere inferiore ai cinquantacinque anni per i lavoratori e ai cinquanta anni per le lavoratrici adibite ad attività usuranti, ed ai cinquanta anni per i lavoratori e ai quarantacinque anni per le lavoratrici adibite ad attività particolarmente usuranti;

b) per ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante saranno attribuiti figurativamente rispettivamente due o quattro mesi di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti;

c) per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati sarà corrisposta una contribuzione integrativa a carico del datore di lavoro;

d) dovranno essere indicate le categorie di lavoratori, addetti alle attività usuranti e particolarmente usuranti.

## ART. 9.

*(Condizioni per il pensionamento di vecchiaia).*

Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è realizzato quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati almeno 240 contributi mensili o 1040 settimanali.

Per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 il requisito contributivo minimo di cui al comma precedente è stabilito rispettivamente in sedici, diciassette, diciotto e diciannove anni.

Per gli operai agricoli i contributi minimi versati o accreditati richiesti per il diritto a pensione sono quelli risultanti dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 270 gli anni di contribuzione di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, con le decorrenze previste per ciascun anno, ai trattamenti di pensione a carico dei fondi di previdenza dello Stato o di enti pubblici nei casi in cui siano previsti limiti di contribuzione minima inferiori a quelli indicati nei commi precedenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli assicurati che abbiano conseguito il requisito minimo di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia secondo la vigente normativa prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 10.

*(Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente, autonomo e professionale ed altri trattamenti previdenziali).*

Le pensioni dirette, comprese quelle di anzianità e ad esse assimilate erogate dall'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, dai regimi sostitutivi esonerativi ed esclusivi della predetta assicurazione, dai regimi integrativi, nonché dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale od autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione per un importo pari al trattamento minimo vigente per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i regimi pensionistici dei lavoratori dipendenti e autonomi che non prevedono l'erogazione dei trattamenti minimi ovvero prevedono misure diverse da quelle vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si prendono a riferimento le misure in vigore in questo ultimo fondo.

Le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, liquidate a carico dei regimi di cui al primo comma, nonché quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono soggette a trattenute nei periodi in cui si cumulino con retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con redditi da lavoro autonomo o professionale, con tutte le prestazioni di integrazione salariale o di disoccupazione. La trattenuta viene effettuata sulla parte di pensione eccedente il trattamento minimo, in misura pari al 50 per cento.

Qualunque sia l'ammontare della pensione la trattenuta non può superare l'importo dei redditi e dei trattamenti di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle pensioni indirette o di reversibilità con più titolari, nonché ai casi in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori del territorio nazionale.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui ai precedenti commi le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale devono essere detratte anche le quote dovute per i tributi erariali e per i contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre, ai redditi da lavoro autonomo e professionale sono consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione e dal Ministero delle finanze in sede di dichiarazione annuale dei redditi negli altri casi, e le somme riscosse debbono essere versate entro centoventi giorni all'istituto previdenziale competente.

La pensione è totalmente cumulabile con i redditi derivanti da attività promosse dagli enti locali e dagli altri enti

pubblici per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.

In relazione alla specificità dei predetti rapporti di lavoro e tenuto conto delle particolari motivazioni poste a base della loro costituzione, i compensi erogati non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

#### ART. 11.

*(Disciplina sul cumulo tra pensioni, vitalizi e reddito da lavoro per i parlamentari).*

Il trattamento vitalizio previsto per i parlamentari è cumulabile con una o più pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria o di altre casse e gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il cumulo tra vitalizio, pensioni e reddito da lavoro dipendente autonomo o professionale è consentito entro fasce e con criteri che saranno determinati dai Presidenti della Camera e del Senato.

La Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica congiuntamente fisseranno, tenendo conto del reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale del titolare del vitalizio, fasce di trattenuta sullo stesso da effettuarsi da parte delle rispettive amministrazioni.

Le norme di cui al presente articolo sono da considerarsi norme di principio per la legislazione regionale in materia di trattamenti economici e previdenziali per i consiglieri regionali.

#### ART. 12.

*(Retribuzione imponibile e pensionabile).*

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile:

1) la diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa, determinata in relazione alle effettive giornate di trasferta o missione;

2) i rimborsi a pie' di lista che costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) l'indennità di rappresentanza;

4) l'indennità di cassa;

5) l'indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) le gratificazioni o elargizioni concesse « una tantum » a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche direttamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) le indennità di anzianità ed integrazione attribuite in qualsiasi momento e in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro;

8) il valore della mensa in natura;

9) la quota dei compensi provvigionali dei produttori di assicurazione attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi;

10) i trattamenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati dal datore di lavoro e fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della cassa unica assegni familiari.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. Il compenso per lavoro straordinario relativo a prestazioni superiori a 5 ore settimanali, fatta eccezione

per i marittimi, non è preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con effetto dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1984, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, norme aventi forza di legge intese a unificare la retribuzione imponibile ai fini contributivi con quella imponibile ai fini tributari, coordinando le varie normative e approntando le modificazioni che si rendano conseguentemente necessarie.

#### ART. 13.

*(Tetto di retribuzione pensionabile ed imponibile e contribuzione di solidarietà).*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, il limite di retribuzione annua, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione e della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevato a lire 32 milioni annue.

Sulla quota di retribuzione eccedente l'ammontare annuo del limite anzidetto è dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro nella misura del 4 per cento.

In caso di occupazione per periodi inferiori all'anno il limite di retribuzione di cui ai commi precedenti è rapportato ai periodi di effettiva occupazione.

Il limite di retribuzione di cui al primo comma del presente articolo è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio 1985 in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dal presente articolo è esteso a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

#### ART. 14.

*(Aggancio alla dinamica salariale e indice unico).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali del complesso dei lavoratori dipendenti e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti nel precedente comma le variazioni percentuali dell'indice delle retribuzioni contrattuali, nonché le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita sono calcolate dall'ISTAT confrontando il valore medio dell'indice dell'anno solare precedente quello da cui ha effetto l'aumento con il valore medio dell'indice dell'anno solare antecedente.

Per indice delle retribuzioni contrattuali del complesso dei lavoratori dipendenti s'intende quello ponderato dei seguenti settori: industria, attività terziarie, trasporti e comunicazioni, credito e assicurazione, pubblica amministrazione, relativamente agli operai e impiegati. I criteri di ponderazione saranno stabiliti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La misura percentuale degli aumenti previsti nei precedenti commi si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

## ART. 15.

*(Allineamento  
delle aliquote contributive).*

Nei regimi pensionistici obbligatori sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, l'aliquota percentuale contributiva a carico del lavoratore, qualora sia inferiore a quella vigente nella assicurazione generale obbligatoria, nonché la retribuzione imponibile sulla quale l'aliquota viene applicata sono stabilite nella stessa misura e secondo gli stessi criteri in essere nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'allineamento di cui al precedente comma ha effetto con la stessa decorrenza dei rinnovi contrattuali delle categorie interessate conclusi successivamente all'entrata in vigore della presente legge e trova applicazione con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il maggiore gettito contributivo derivante dall'allineamento dell'aliquota di cui ai precedenti commi deve essere trasferito al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

## ART. 16.

*(Oneri derivanti dalle aspettative  
per cariche elettive e sindacali).*

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli oneri derivanti alle gestioni previdenziali per effetto della applicazione del terzo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono posti a carico degli organismi presso i quali i lavoratori collocati in aspettativa esplicano il proprio mandato elettivo o l'incarico sindacale.

Entro il sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare apposito decreto per l'attuazione del presente articolo.

## ART. 17.

*(Aumento imponibili contributivi).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985 le retribuzioni orarie convenzionali per gli addetti ai servizi domestici e familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni e integrazioni, sono maggiorate del 50 per cento da calcolarsi sulla misura corrente alla predetta data, previa applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

I contributi previdenziali versati all'INPS a favore dei collaboratori domestici e familiari sono detraibili dal reddito imponibile delle persone fisiche nel limite della retribuzione convenzionale pagata per un collaboratore.

## TITOLO II.

MIGLIORAMENTO DI TALUNI  
TRATTAMENTI PENSIONISTICI.

## ARTT. 18 - 22.

.....  
.....  
.....

## ART. 23.

*(Estensione del tetto pensionabile fissato  
nel 1981 alle pensioni liquidate nel 1980).*

Il limite massimo di pensione annua nella misura fissata con l'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è esteso alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979.

## ART. 24.

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

## ART. 25.

*(Adeguamento aliquota contributiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti).*

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1985 il contributo dovuto dai datori di lavoro al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è aumentato del 2 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente è ridotta del 2 per cento l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari.

## ART. 26.

*(Separazione contabile dell'assistenza dalla previdenza).*

A partire dal 1° gennaio 1985 sono a carico dello Stato:

a) le integrazioni al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per quelle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei minatori aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1984, nonché, limitatamente alla metà dell'integrazione, per quelle aventi decorrenza anteriore a tale data;

b) le quote di integrazione al trattamento minimo, limitatamente alla metà del loro ammontare, per quelle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei minatori, i cui importi risul-

tino congelati per effetto dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

L'onere a carico dello Stato per le predette quote di integrazione, negli anni successivi al 1985, è comprensivo delle maggiorazioni di pertinenza delle quote medesime a titolo di perequazione automatica.

Le quote di cui sopra sono versate al Fondo sociale dell'INPS.

A partire dal 1° gennaio 1985 cessano tutti gli altri contributi dello Stato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

## ART. 27.

*(Rivalutazione pensioni ex dipendenti pubblici).*

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 29.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

## ART. 28.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui all'articolo 29 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 30, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

## ART. 29.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'Università sono aumentate:

a) del 18 per cento per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

## ART. 30.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio, anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

#### ART. 31.

Per le Casse pensioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, con effetto dal 1° gennaio 1984 la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

A partire dal 1° gennaio 1985 nei casi di variazione di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi.

#### ART. 32.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di riversibili-

tà dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

A partire dall'anno 1985, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1984, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

#### ART. 33.

Gli aumenti di cui agli articoli 27, 28, 29, e 30 della presente legge spettano a condizione che la pensione sia stata conseguita con almeno 30 anni di servizio utile, ovvero per cause di servizio o di inabilità. Gli aumenti sono attribuiti al netto dei benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 74.

#### ART. 34.

Alla corresponsione dei benefici previsti dagli articoli 27 e seguenti della presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri

atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza il competente ufficio deve farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

ART. 35.

*(Testi unici).*

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con norme aventi forza di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette modificazioni ed integrazioni dovranno tender a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione o accreditamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni, nonché a rendere omogenee le diverse discipline.

N. 400

## TITOLO I.

MODIFICA DELLA DISCIPLINA  
SULLA CONTRIBUZIONE  
E SULLE PRESTAZIONI  
DEI LAVORATORI AUTONOMI.

## ART. 1.

*(Modifica della normativa  
sulla contribuzione).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, alla copertura degli oneri per la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni, si provvede mediante versamento di contributi a percentuale secondo i criteri e le modalità di cui alla presente legge.

L'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni speciali (titolari, coadiuvanti, coadiutori e soci) di cui al primo comma è pari al 12 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF denunciato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette per l'anno precedente.

Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali in qualità di coadiuvanti, di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai 21 anni, l'ammontare del contributo annuo dovuto è pari al 9 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF denunciato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette per l'anno precedente.

Per la determinazione della misura dei contributi dovuti i titolari, i coadiutori, i coadiuvanti ed i soci sono tenuti a dichiarare alle rispettive gestioni previdenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale la misura del reddito imponibile o della quota di reddito loro attribuito ai fini IRPEF relativo alla attività dell'impresa per cui sono iscrivibili obbligatoriamente alla assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dichiarato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

La dichiarazione deve essere fatta sul retro del bollettino di conto corrente, appositamente predisposto dall'INPS, per il pagamento della rata scadente il 25 luglio. Il titolare provvede a dichiarare le quote di reddito dell'impresa attribuite a sé stesso e o ai familiari coadiuvanti o coadiutori.

Il livello minimo imponibile ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni speciali viene fissato nella stessa misura annua dei minimali di contribuzione e di retribuzione stabiliti al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, ed è soggetto alle variazioni annuali e triennali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il livello massimo imponibile ai fini del versamento dell'aliquota contributiva di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e ai fini della determinazione della pensione è fissato in 32 milioni di lire per l'anno 1985 rivalutabile annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Per la parte dei redditi eccedenti il tetto pensionabile è dovuto un contributo di solidarietà pari al 4 per cento.

## ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni speciali artigiani ed esercenti attività

commerciali, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dallo stesso Istituto e inviati ai titolari delle imprese artigiane e commerciali a mezzo raccomandata.

I versamenti sono effettuati a scadenza trimestrale, entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

L'INPS a tal fine predispone, per ogni impresa iscritta nelle gestioni previdenziali per gli artigiani e per i commercianti, quattro bollettini recanti l'importo dei contributi calcolato, per ciascun obbligato, applicando le aliquote percentuali previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 al reddito equivalente al minimale contributivo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e predispone un altro bollettino di conto corrente postale che il titolare utilizza per versare alla scadenza del 26 ottobre il conguaglio risultante dalla differenza tra il contributo calcolato dall'INPS sul minimale contributivo e il contributo effettivamente dovuto da ciascun obbligato calcolato in aliquota percentuale sul reddito dichiarato per l'anno precedente.

#### ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al ripianamento del deficit patrimoniale accertato al 31 dicembre 1984, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle quote di interessi, è dovuto nella misura dell'1 per cento calcolato sulla fascia di reddito attribuito a ciascun iscritto alle gestioni in base all'articolo 1 della presente legge.

#### ART. 4.

Ai fini di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni, l'aliquota percentuale di cui ai precedenti articoli potrà essere variata, con apposito decreto del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, su indicazioni dei comitati delle rispettive gestioni previdenziali.

#### ART. 5.

*(Modifica della normativa sulle prestazioni).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985 la misura delle pensioni da liquidare in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo imponibile di cui al precedente articolo 1 di ciascun soggetto interessato quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi 10 anni solari, o al minor numero di essi anteriori alla decorrenza della pensione.

Il reddito di cui al precedente comma è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

Qualora sia dovuto in base alle vigenti disposizioni, alle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo viene garantito il trattamento minimo di cui al successivo articolo 6.

I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali in epoca anteriore al 1° gennaio 1985 vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito pari a quello indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

I periodi di contribuzione accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti in epoca anteriore al 1° gennaio 1985 a domanda sono considerati utili per il calcolo della pensione ai sensi del presente articolo. A tal fine le retribuzioni medie annuali corrispondenti alle classi di contribuzione desumibili dal contributo base versato o accreditato, vengono trasferite alle gestioni speciali artigiani o esercenti attività commerciali previa rivalutazione del loro ammontare in corrispondenza alle variazioni dell'indice annuo dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'ISTAT, intervenute tra l'anno di riferimento delle retribuzioni pensionabili e l'anno di decorrenza della pensione.

ART. 6.

*(Trattamenti minimi).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è equiparato a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1985 alle pensioni liquidate a carico delle gestioni speciali di cui al precedente comma si applicano le stesse misure di rivalutazione previste per quelle a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 7.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensioni per artigiani e commercianti).*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività com-

merciali sono calcolate con le norme previste all'articolo 5 della presente legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge ed i periodi ad esso relativi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 8.

*(Età pensionabile e pensionamenti anticipati).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge intese a consentire il pensionamento anticipato di vecchiaia per i titolari di impresa artigiana o commerciale, nonché ai coadiuvanti o coadiutori, che abbiano superato i 60 anni di età e non abbiano raggiunto i 65, se uomini, e che abbiano superato i 55 e non raggiunto i 60, se donne, quando, cessando definitivamente l'attività per ragione di salute o di famiglia, riconsegnino licenze e permessi alle autorità competenti e si cancellino contemporaneamente dai rispettivi albi e dal registro delle ditte, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge che

detti norme intese a disciplinare i pensionamenti anticipati dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani e esercenti attività commerciali nei casi in cui sia provata la loro diretta e continuativa partecipazione a lavori manuali usuranti o particolarmente usuranti.

Il decreto di cui al precedente comma dovrà essere emanato sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) l'anticipazione dell'età pensionabile, a richiesta del lavoratore, dovrà essere di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti. In nessun caso l'età in cui è consentito l'esercizio dell'opzione può essere inferiore ai 55 anni per i lavoratori e ai 50 anni per le lavoratrici adibite a tali attività;

b) per ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante saranno attribuiti figurativamente rispettivamente due o quattro mesi di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di 60 mesi in tutta la vita assicurativa per le attività usuranti e di 120 mesi per le attività particolarmente usuranti;

c) per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati sarà corrisposta una contribuzione integrativa a carico degli iscritti alle rispettive gestioni speciali;

d) dovranno essere indicate le categorie di lavoratori autonomi addetti ad attività usuranti e particolarmente usuranti.

Il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato di cui ai precedenti commi e la fruizione del diritto medesimo da parte dei lavoratori autonomi comporta la cessazione definitiva dell'attività, la riconsegna di licenze e permessi alle autorità competenti e la cancellazione contemporanea dai rispettivi albi e dal registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della provincia.

## TITOLO II.

### GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ARTIGIANI

#### ART. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ».

Alla Gestione di cui al comma precedente fanno carico tutte le prestazioni previdenziali stabilite per la categoria.

#### ART. 10.

Il bilancio della Gestione di cui all'articolo precedente è unico e può essere articolato in separate evidenze contabili per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della Gestione di cui al successivo articolo 11.

#### ART. 11.

Alla Gestione istituita ai sensi del precedente articolo 9 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente, da nove rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

Il comitato è presieduto da un rappresentante degli artigiani eletto tra i nove nominati.

Ad integrazione del comitato amministratore il consiglio di amministrazione dell'INPS nomina un suo rappresentante.

#### ART. 12.

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 11 ha i seguenti compiti:

1) predispone, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione, e delibera sui regolamenti tecnici relativi alla Gestione stessa;

2) esprime parere, ai sensi del precedente articolo 10 in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili del bilancio della gestione;

3) esprime parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione e di applicazione delle disposizioni vigenti;

4) vigila sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione;

5) avanza proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite del consiglio di amministrazione dell'INPS, in materia di contributi e prestazioni;

6) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

### TITOLO III.

#### GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

#### ART. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per gli esercenti attività com-

merciali di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

Alla Gestione di cui al comma precedente fanno carico tutte le prestazioni previdenziali stabilite per la categoria.

#### ART. 14.

Il bilancio della Gestione di cui all'articolo precedente è unico e può essere articolato in separate evidenze contabili per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della Gestione di cui al successivo articolo 15.

#### ART. 15.

Alla Gestione istituita ai sensi del precedente articolo 13 sovraintende un comitato amministratore composto da cinque rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

Il comitato è presieduto da un rappresentante degli esercenti attività commerciali, venditori ambulanti e rappresentanti di commercio eletto fra i nominati. Ad integrazione del comitato di amministrazione il consiglio di amministrazione dell'INPS nomina un suo rappresentante.

#### ART. 16.

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 15 ha i seguenti compiti:

1) predispone, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione

dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione e delibera sui regolamenti tecnici relativi alla Gestione stessa;

2) esprime parere, ai sensi del precedente articolo 14 in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili del bilancio della Gestione;

3) esprime parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti;

4) vigila sull'affluenza dei contribuenti, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione;

5) avanza proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del consiglio di amministrazione dell'INPS in materia di contributi e prestazioni;

6) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ALLEGATI.

TABELLA A. - Artigiani.

Anni di riferimento	Retribuzione annua da accreditare (1)
Dal 1959 al 1964 .....	64.400
Dal 1965 al 1973 .....	124.400
1974 .....	254.400
1975 .....	604.400
1976 .....	728.400
1977 .....	830.600
1978 .....	992.600
1979 .....	2.420.200
1980 .....	3.606.100
1981 .....	5.293.500
1982 .....	5.279.600
1983 .....	6.612.800
1984 .....	7.445.800

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITAMENTO spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA B. - *Esercenti attività commerciali.*

Anni di riferimento	Retribuzione annua da accreditare (1)
Dal 1966 al 1973 .....	124.400
1974 .....	254.400
1975 .....	604.400
1976 .....	728.400
1977 .....	830.600
1978 .....	992.600
1979 .....	2.391.000
1980 .....	3.576.900
1981 .....	5.272.600
1982 .....	5.291.800
1983 .....	6.623.600
1984 .....	7.466.600

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITAMENTO spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

## N. 717

## ART. 1.

*(Disciplina delle attività economico-previdenziali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico).*

Le gestioni economico previdenziali demandate all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) e all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) sono disciplinate dalla presente legge.

## ART. 2.

*(Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per il pubblico impiego).*

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è istituito, con sede in Roma, l'Istituto nazionale di previdenza per il pubblico impiego (INPPI), al quale è devoluto il patrimonio relativo alle gestioni di cui all'articolo 1.

Le singole gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, dovranno presentare, all'atto della loro cessazione, un apposito rendiconto, sia finanziario che economico patrimoniale, corredato di specifiche relazioni illustrative del Commissario straordinario e dell'organo interno di riscontro, nonché il bilancio tecnico.

L'Istituto è ente pubblico ed è iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva i bilanci di previsione, le relative variazioni ed i conti consuntivi di concerto con il Ministero del tesoro.

## ART. 3.

*(Compiti).*

L'Istituto nazionale di previdenza per il pubblico impiego provvede allo svolgimento dei compiti relativi ai fini istituzionali tuttora demandati dalle vigenti disposizioni all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali e all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Nulla è innovato sia per quanto concerne le modalità di finanziamento delle prestazioni previdenziali e creditizie già corrisposte dai predetti Enti, le cui gestioni rimangono contabilmente distinte, sia per quanto concerne le relative erogazioni, fino al riordinamento della materia.

## ART. 4.

*(Organi dell'INPPI).*

Sono organi dell'Istituto nazionale di previdenza per il pubblico impiego:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) i Comitati speciali di gestione;
- 5) il Collegio dei sindaci.

## ART. 5.

*(Presidente).*

Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni:

- a) firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;

c) determina gli argomenti da sottoporre alla discussione degli organi predetti, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni;

d) riferisce annualmente, in sede di discussione e approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, sull'andamento delle gestioni dell'Istituto;

e) impegna le spese nell'ambito delle previsioni di bilancio, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10, i quali sono sottoposti al Comitato esecutivo per la ratifica nella prima seduta successiva alla loro adozione;

g) svolge tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Il presidente è coadiuvato da due vice presidenti eletti dal Consiglio di amministrazione rispettivamente tra i consiglieri di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del successivo articolo 6, ai quali può affidare, sentito il consiglio medesimo, particolari funzioni inerenti alla sua carica e, per determinati atti, la legale rappresentanza dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento o quando la carica sia comunque resa vacante, il presidente è sostituito dal vice presidente eletto in rappresentanza dei lavoratori.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

#### ART. 6.

*(Costituzione, composizione e durata del Consiglio di amministrazione).*

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Istituto e dai se-

guenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro:

1) cinque dirigenti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno;

2) undici rappresentanti dei dipendenti statali, degli enti locali e degli enti di diritto pubblico;

3) un rappresentante del personale dell'Istituto, eletto dal personale medesimo.

I rappresentanti di cui al punto 2 sono designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e, se nominati nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere confermati una sola volta.

#### ART. 7.

*(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione).*

Il Consiglio di amministrazione:

1) elegge i vice presidenti scegliendoli, con l'osservanza delle condizioni previste dal terzo comma del precedente articolo 5, tra i propri componenti mediante votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio medesimo;

2) nomina i membri non di diritto del Comitato esecutivo e dei comitati speciali di cui al successivo articolo 12;

3) delibera l'assunzione del direttore generale e ne disciplina il rapporto se-

condo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

4) procede all'adozione e alla modifica del regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi;

5) delibera sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo generale e su quelli delle singole gestioni nonché sui bilanci tecnici;

6) delibera l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili nonché la loro eventuale trasformazione;

7) delibera l'accettazione delle donazioni, delle eredità e dei legati all'Istituto;

8) determina i limiti delle spese che possono essere impegnate dal presidente e dal Comitato esecutivo, nonché, su delega, dal direttore generale e dai dirigenti delle unità organiche;

9) delibera le forme di contrattazione, le modalità essenziali dei contratti, l'adozione degli schemi di contratto tipo e adotta la deliberazione di addivenire alla stipula del contratto, salvo la delega al Comitato esecutivo entro i limiti di valore da stabilirsi dal Consiglio medesimo;

10) fornisce unitarietà di indirizzi per l'applicazione delle vigenti disposizioni, allo scopo di coordinare ed armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni;

11) su proposta del Comitato esecutivo, redige apposito regolamento, da sottoporre al Ministero vigilante, per l'erogazione dei servizi d'istituto che non siano già previsti da leggi o da regolamenti;

12) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni, salvo delega al Comitato esecutivo;

13) delibera sull'eventuale costituzione di commissioni consiliari con poteri istruttori e consultivi, determinandone lo ambito di competenza, la composizione e le modalità di funzionamento;

14) esercita le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e re-

golamenti o che, comunque, non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi dell'Istituto.

#### ART. 8.

##### *(Funzionamento del Consiglio di amministrazione).*

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni mese. Il presidente può tuttavia convocarlo tutte le volte che ne ravvisi l'urgenza ed è tenuto a convocarlo quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o il Collegio dei sindaci.

Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni si adottano col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene, con voto consultivo, il direttore generale o chi ne fa le veci.

I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono approvati nella seduta successiva.

#### ART. 9.

##### *(Composizione del Comitato esecutivo).*

Il Comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto:

1) dai vice presidenti;

2) dai due consiglieri designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, di cui al numero 1) dell'articolo 6;

3) da due membri scelti tra i consiglieri di cui al numero 2) dello stesso articolo;

4) dal consigliere di cui al numero 3) dell'articolo medesimo.

I membri di cui al numero 3) sono scelti dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio medesimo.

I componenti del Comitato esecutivo durano in carica quattro anni e se nomi-

nati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo, che, comunque, coincide con quella del Consiglio di amministrazione.

ART. 10.

(Attribuzioni del Comitato esecutivo).

Il Comitato esecutivo:

1) esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi con gli stati patrimoniali e i bilanci tecnici delle gestioni dell'Istituto nonché i bilanci preventivi, con le relative variazioni, e consuntivo generale con lo stato patrimoniale dell'Istituto, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

2) propone al Consiglio di amministrazione i criteri di erogazione dei servizi d'istituto che non siano già previsti da leggi o regolamenti;

3) delibera sulle domande per cessione, surrogazione, postergazione, riduzione e cancellazione delle ipoteche scritte a garanzia dell'Ente e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse;

4) autorizza, su delega del Consiglio di amministrazione, le azioni giudiziarie e le transazioni;

5) impegna, nell'ambito delle previsioni di bilancio, le spese entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;

6) propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei vice direttori generali;

7) svolge tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dai regolamenti o dal Consiglio di amministrazione;

8) adotta, nel caso di indifferibile urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione di cui ai punti 7, 8 e 10 del precedente articolo 7, con l'obbligo di riferire, per la ratifica, al Consiglio medesimo nella prima riunione successiva.

ART. 11.

(Funzionamento del Comitato esecutivo).

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, in relazione alle esigenze delle materie da trattare.

Alle sedute del Comitato esecutivo interviene, con voto consultivo, il direttore generale o chi ne fa le veci.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto del precedente articolo 8 si applicano anche all'attività del Comitato esecutivo.

ART. 12.

(Comitati speciali di gestione).

Per ciascuna delle seguenti distinte gestioni dell'Istituto sono costituiti appositi comitati speciali:

a) previdenza per i dipendenti statali;

b) credito;

c) previdenza per i dipendenti degli enti locali;

d) previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico.

I Comitati speciali di gestione sono presieduti dal presidente dell'Istituto o da un vice presidente da lui designato e sono composti, ciascuno, da un consigliere scelto tra quelli previsti al numero 1) dell'articolo 6 e da tre consiglieri scelti tra quelli indicati al numero 2) dello stesso articolo 6.

La scelta dei componenti di cui al precedente comma è effettuata dal Consiglio di amministrazione mediante votazioni a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio medesimo.

I componenti dei comitati speciali durano in carica quattro anni e, se nominati nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo. La durata della carica, comunque, coincide con quella del Consiglio di amministrazione.

## ART. 13.

(*Attribuzioni dei comitati speciali*).

I comitati speciali:

- 1) decidono, in via definitiva, sui ricorsi previsti dalla vigente normativa in materia di contributi e prestazioni;
- 2) esprimono pareri sui bilanci tecnici e su questioni di particolare interesse inerenti alla materia di competenza;
- 3) assolvono ad ogni altro compito che sia ad essi demandato da leggi e regolamenti o che sia loro affidato dal Consiglio di amministrazione.

## ART. 14.

(*Funzionamento dei comitati speciali*).

I comitati speciali si riuniscono, su convocazione del presidente, in relazione alle esigenze delle materie da trattare.

Alle sedute dei comitati speciali partecipano due sindaci designati dal collegio sindacale e, con voto consultivo, il direttore generale o il vice direttore generale competente per il settore.

Si applicano all'attività dei comitati speciali le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto del precedente articolo 8.

## ART. 15.

(*Collegio sindacale*).

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e di altrettanti supplenti.

Sono membri effettivi:

a) un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di Sezione, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte dei conti e collocato fuori ruolo;

b) quattro dirigenti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri del lavoro e

della previdenza sociale, del tesoro e dell'interno.

Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti, i quali devono appartenere, ciascuno rispettivamente, alle categorie a) e b), di cui al precedente secondo comma.

I membri effettivi del Collegio sindacale sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo nonché, con le modalità di cui all'articolo 14, alle sedute dei comitati speciali.

I sindaci vigilano sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione dell'Istituto, secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili; essi non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studio e di consulenza.

Il Collegio dei sindaci dura in carica quattro anni.

## ART. 16.

(*Funzionamento del Collegio sindacale*).

Il controllo collegiale dei sindaci è esercitato mediante motivato parere sulla eventuale illegittimità ed irregolarità contabile degli atti degli organi dell'Istituto.

Il parere è assunto dal collegio con la partecipazione della maggioranza assoluta dei cinque componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. I sindaci dissenzienti possono chiedere che sia verbalizzato il motivo del loro dissenso.

## ART. 17.

(*Controllo della Corte dei conti*).

L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, a norma della legge

21 marzo 1958, n. 259, che lo esercita secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge stessa.

ART. 18.

*(Diritti e facilitazioni fiscali).*

I diritti e le facilitazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni per le attività già esercitate dall'ENPAS, dall'INADEL e dall'ENPDEDP e trasferite all'INPPI dalla presente legge continuano a sussistere in favore di quest'ultimo Istituto.

ART. 19.

*(Direttore generale).*

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, espletando le funzioni di segretario, senza diritto a voto deliberativo; cura la esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività e al funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e affidato dagli altri organi dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

Il direttore generale affida, mediante apposite deleghe, funzioni inerenti alla sua

carica ai vice direttori generali nell'ambito dei rispettivi settori di attività stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale designato dal Consiglio di amministrazione, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate al direttore generale medesimo, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

ART. 20.

*(Organizzazione dell'Istituto).*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per il pubblico impiego (INPPI), fissa i contingenti numerici di personale delle residue gestioni previdenziali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), da assegnare all'INPPI, in attesa dell'approvazione del regolamento organico.

Il Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dal suo insediamento, delibera il regolamento organico del personale e l'ordinamento dei servizi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevedendo la decorrenza dell'inquadramento dalla data di costituzione dell'Ente.

ART. 21.

*(Disciplina transitoria del personale).*

Fino all'adozione dei provvedimenti di inquadramento restano in vigore, per il personale di ciascuno degli enti soppressi, le norme dei rispettivi regolamenti organici.

Entro i successivi tre mesi il Consiglio di amministrazione provvede all'inquadra-

mento del personale delle gestioni sop-  
presse, comandato all'Istituto nazionale  
di previdenza per il pubblico impiego, nei  
nuovi ruoli.

Al personale di cui all'articolo prece-  
dente che non trovi collocazione nei nuo-  
vi ruoli e qualifiche dell'Istituto nazionale  
di previdenza per il pubblico impiego  
(INPPI), si applicano le norme contenute  
negli articoli 67, settimo comma, della  
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 24-quin-  
quies del decreto-legge 30 dicembre 1979,  
n. 663, convertito in legge, con modifica-  
zioni, dall'articolo 1 della legge 29 feb-  
braio 1980, n. 33.

Nei confronti del personale dei sop-  
pressi enti che chiede di non essere in-  
quadrato nei ruoli dell'INPPI o nei ruoli  
unici di cui al comma precedente si ap-  
plicano le disposizioni contenute nei rego-  
lamenti dei rispettivi fondi integrativi di  
previdenza per il caso di dispensa dal  
servizio per riduzione di organico.

## ART. 22.

*(Proroga delle gestioni commissariali  
dell'ENPAS, INADEL ed ENPDEDP).*

Fino alla costituzione del Consiglio di  
amministrazione, che comunque dovrà av-  
venire non oltre tre mesi dalla data di en-  
trata in vigore della presente legge, resta-  
no in carica i commissari di cui all'arti-  
colo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

## ART. 23.

*(Omogeneizzazione dell'indennità di fi-  
ne servizio per i pubblici dipendenti).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore  
della presente legge, si provvede con leg-  
ge dello Stato alla omogeneizzazione del-  
l'indennità di fine servizio per i pubblici  
dipendenti.

**N. 815**  
—**ARTICOLO UNICO.**

I lavoratori autonomi (coltivatori diretti o mezzadri e coloni, artigiani e commercianti) possono chiedere di essere esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di durata del servizio militare di leva prestato documentando la loro istanza al competente ufficio impositore con un certificato del comando del distretto militare comprovante l'effettivo periodo prestato in servizio militare di leva.

**N. 851**

## ARTICOLO UNICO.

I dipendenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inquadrati in ruolo ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 727, e della legge 8 agosto 1977, n. 557, in attività di servizio o collocati a riposo possono optare mediante domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso abbiano continuato l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per il trattamento di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, previa restituzione all'erario degli importi di pensione eventualmente riscossi dall'INPS.

All'annullamento della posizione assicurativa per i servizi resi allo Stato di cui al precedente comma, ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale, si provvede a norma dell'articolo 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Per quanto concerne le modalità di restituzione dei ratei di pensione INPS all'erario, si applica il disposto dell'articolo 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

## N. 1006

—

## ART. 1.

*(Misura dei contributi previdenziali).*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985 sono istituiti, per gli assicurati iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, cinque fasce di reddito convenzionale ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. A tale scopo le aziende sono classificabili in base al reddito agrario determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, che grava sui fondi comunque posseduti dai singoli nuclei aziendali assicurati.

La classificazione delle singole aziende nelle fasce di cui al comma precedente è determinata in base alla tabella *B* allegata alla presente legge.

I contributi per le unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il salario medio convenzionale di cui al comma successivo per il numero delle giornate indicate nella tabella *B*;

b) applicando alle rispettive retribuzioni imponibili le aliquote di cui alla stessa tabella *B*.

Ai fini del calcolo dei contributi, nonché della misura delle pensioni, si prende a base il salario medio convenzionale fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determinato con le stesse norme stabilite dal primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

Ove non vi sia rispondenza tra il reddito agrario attribuito risultante nel catasto e l'assetto reale dell'azienda agrico-

la, l'iscritto alla gestione può inoltrare ricorso all'INPS per essere collocato nella fascia contributiva corrispondente al reddito agrario aggiornato, in base all'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Il ricorso viene deciso dalla commissione provinciale di cui all'articolo 10 della presente legge.

I soggetti iscritti alla gestione speciale in qualità di unità attive di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai 21 anni, ancorché appartenenti ad aziende con reddito agrario superiore, sono collocati, a domanda, ai fini contributivi nella prima fascia di reddito della tabella *B* allegata alla presente legge.

Restano ferme le agevolazioni previste dalla legge per le aziende ubicate nelle zone montane e zone svantaggiate, limitatamente alle aziende collocate nelle prime tre fasce di cui alla tabella *B*.

## ART. 2.

*(Imprenditori agricoli a titolo principale).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, previsto dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, è esteso a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Gli imprenditori non coltivatori diretti di cui al comma precedente sono classificati nella quinta fascia di cui alla allegata tabella *B* ai fini dell'attribuzione del reddito convenzionale. La relativa aliquota contributiva prevista dalla quinta fascia è aumentata del 2 per cento a titolo di solidarietà.

## ART. 3.

*(Classificazione delle aziende).*

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari

delle aziende di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonché del totale degli stessi redditi.

Sulla base di tali dichiarazioni, la commissione di cui al successivo articolo 10, procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti, tramite gli uffici INPS.

Gli assicurati hanno facoltà di chiedere il passaggio a fasce superiori di reddito rispetto a quelle di appartenenza.

L'assegnazione alla fascia superiore richiesta ha effetto dal primo anno successivo a quello in cui la richiesta stessa viene presentata.

Le commissioni provinciali di cui al successivo articolo 10, sulla base delle situazioni aziendali esistenti presso gli uffici provinciali SCAU e di altri accertamenti, provvederanno a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica della classificazione possono presentare ricorso alla sede zonale dell'INPS entro 30 giorni. Sui ricorsi si pronuncia la commissione di cui all'articolo 10.

#### ART. 4.

*(Retribuzione pensionabile,  
determinazione della pensione).*

Ai fini dell'applicazione del presente articolo per « retribuzione pensionabile » deve intendersi l'ammontare della retribuzione annua che si ottiene moltiplicando il numero delle giornate indicate in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito nella tabella *B* allegata alla presente legge, per il salario medio convenzionale

di cui al quarto comma del precedente articolo 1.

Ferme restando le vigenti disposizioni per l'acquisizione del diritto, l'importo annuo delle pensioni a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 1 da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1984, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella tabella *A* allegata alla presente legge, in corrispondenza dell'anzianità di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al primo comma si sommano tutte le retribuzioni corrispondenti alle fasce di reddito in base alle quali è stato effettuato il versamento dei contributi negli ultimi dieci anni solari, o al minor numero di essi anteriore la decorrenza della pensione. La somma delle retribuzioni così ottenuta si divide per il numero delle settimane corrispondenti ed il quoziente si moltiplica per 52.

La retribuzione media determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce a quello precedente la decorrenza della pensione.

I periodi di contribuzione accreditati in epoca anteriore al 1° gennaio 1985, vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile di cui al primo comma del presente articolo, come appartenenti alla prima fascia di reddito cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

La pensione annua determinata con le norme di cui al presente articolo è ripartita in 13 rate mensili ed è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

Qualora sia dovuto in base alle vigenti disposizioni, alle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo, viene garantito il trattamento minimo di cui al successivo articolo 5.

## ART. 5.

*(Trattamenti minimi di pensione).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione è equiparato a quello vigente a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

## ART. 6.

*(Perequazione automatica delle pensioni).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni erogate dalla gestione sono adeguate con gli stessi criteri e le stesse periodicità rispettivamente vigenti per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

## ART. 7.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione, ricongiunzione periodi assicurativi).*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono calcolate con le norme previste all'articolo 4 della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge ed i periodi ad esso relativi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte

integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

I periodi di contribuzione accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, a richiesta degli interessati sono considerati utili per il calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 4. A tale fine le retribuzioni medie annuali corrispondenti alle classi di contribuzione desumibili dal contributo base versato o accreditato, vengono trasferite alla gestione previa rivalutazione del loro ammontare in corrispondenza alle variazioni dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, intervenute tra l'anno di riferimento delle retribuzioni pensionabili e l'anno che precede la decorrenza della pensione.

## ART. 8.

*(Adeguamento delle aliquote contributive).*

L'aliquota percentuale contributiva prevista dalla tabella B allegata alla presente legge può essere variata, con apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, su indicazione del comitato di gestione di cui al successivo articolo 15, sentite le organizzazioni professionali della categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale.

## ART. 9.

*(Risanamento della gestione).*

Per conseguire il risanamento finanziario della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lo Stato assume a proprio carico il disavanzo patrimoniale della gestio-

ne speciale medesima risultante al 31 dicembre 1984.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 lo Stato assume a proprio carico l'onere delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 dalla gestione speciale anzidetta.

#### ART. 10.

*(Commissione provinciale per gli elenchi nominativi dei soggetti assicurati).*

Presso ogni ufficio periferico è istituita la commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale soggetti all'obbligo dell'assicurazione sociale.

La commissione provinciale è presieduta da un membro scelto tra uno dei designati di cui alla successiva lettera *a)* ed è composta da:

*a)* sei membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coltivatori diretti, operanti nella provincia;

*b)* un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coloni e mezzadri, operanti nella provincia;

*c)* un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei concedenti terreni a colonia e a mezzadria, operanti nella provincia;

*d)* un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

*e)* il direttore della sede provinciale INPS;

*f)* un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori agricoli a titolo principale.

La commissione provinciale è costituita con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e dura in carica 4 anni.

La commissione provinciale procede, secondo le istruzioni della commissione centrale di cui all'articolo 11 della presente legge e sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 della presente legge, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, previo accertamento del possesso, da parte dei soggetti interessati, dei requisiti prescritti.

Gli elenchi sono divisi per categorie e per comune e devono indicare i soggetti aventi diritto alle assicurazioni sociali con la specificazione, distintamente per ciascun nucleo familiare, del titolare d'impresa a coltivazione diretta, del concedente di terreni a colonia o mezzadria, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la commissione provinciale procede alle iscrizioni o alle esclusioni dagli elenchi sulla base degli elementi accertati d'ufficio.

#### ART. 11.

*(Commissione centrale per gli elenchi nominativi).*

Presso l'INPS è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 2 della presente legge presieduta dal presidente dell'INPS o da un suo delegato e composta da:

1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) sei membri designati dalle organizzazioni più rappresentative a carattere nazionale dei coltivatori diretti;

4) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coloni e mezzadri;

5) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei concedenti terreni a colonia e mezzadria;

6) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori agricoli a titolo principale;

7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

#### ART. 12.

*(Compiti della Commissione centrale).*

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica 4 anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) impartire istruzioni alle commissioni provinciali di cui all'articolo precedente sulle modalità ed i criteri per l'accertamento e l'iscrizione dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale negli elenchi nominativi compilati ai fini del diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie previste dalle discipline in vigore per i soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, nonché alla classificazione delle aziende ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizione o esclusione dagli elenchi nominativi;

c) esprimere pareri in materia di previdenza e di assistenza sociale ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

#### ART. 13.

*(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, assume la denominazione « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Alla Gestione di cui al comma precedente fanno carico tutte le prestazioni previdenziali stabilite per la categoria.

#### ART. 14.

*(Bilancio della gestione)*

Il bilancio della Gestione di cui all'articolo precedente è unico e può essere articolato in separate evidenze contabili per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il Comitato amministratore della Gestione di cui al successivo articolo 15.

#### ART. 15.

*(Comitato amministratore della gestione)*

Alla Gestione istituita ai sensi del precedente articolo 14 sovraintende un Comitato amministratore composto, da sei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative.

Il Comitato è presieduto da un rappresentante della categoria di cui al comma precedente eletto tra i sei nominati ai sensi del primo comma.

Ad integrazione del Comitato amministratore il Consiglio di amministrazione dell'INPS nomina un suo rappresentante.

ART. 16.

*(Compiti del Comitato amministratore)*

Il Comitato amministratore di cui al precedente articolo 15 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministratore dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla Gestione stessa;

2) dare parere, ai sensi del precedente articolo 14, in ordine all'articola-

zione in separate evidenze contabili, del bilancio della gestione;

3) dare parere al Consiglio di amministrazione dell'INPS sulle questioni di interpretazione e di applicazione delle disposizioni vigenti;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della Gestione;

5) fare proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per il tramite del Consiglio di amministrazione dell'INPS, in materia di contributi e prestazioni;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;

7) decidere nei ricorsi in materia di contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

TABELLA A

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE  
DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE

Anzianità contributiva	Percentuale (a)	Anzianità contributiva	Percentuale (a)
anni 1 .....	2	anni 21 .....	42
anni 2 .....	4	anni 22 .....	44
anni 3 .....	6	anni 23 .....	46
anni 4 .....	8	anni 24 .....	48
anni 5 .....	10	anni 25 .....	50
anni 6 .....	12	anni 26 .....	52
anni 7 .....	14	anni 27 .....	54
anni 8 .....	16	anni 28 .....	56
anni 9 .....	18	anni 29 .....	58
anni 10 .....	20	anni 30 .....	60
anni 11 .....	22	anni 31 .....	62
anni 12 .....	24	anni 32 .....	64
anni 13 .....	26	anni 33 .....	66
anni 14 .....	28	anni 34 .....	68
anni 15 .....	30	anni 35 .....	70
anni 16 .....	32	anni 36 .....	72
anni 17 .....	34	anni 37 .....	74
anni 18 .....	36	anni 38 .....	76
anni 19 .....	38	anni 39 .....	78
anni 20 .....	40	anni 40 .....	80

a) La trazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolando per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

TABELLA B

Fasce di reddito agrario	Giornate per ogni unità attiva	Aliquota contributiva (per cento)
<i>Prima fascia</i>		
Aziende con reddito fino a lire 1.000 .....	156	7,15
<i>Seconda fascia</i>		
Aziende con reddito da lire 1.001 fino a lire 2.000 .....	195	8,15
<i>Terza fascia</i>		
Aziende con reddito da lire 2.001 fino a lire 3.000 .....	230	10,60
<i>Quarta fascia</i>		
Azienda con reddito da lire 3.001 fino a lire 5.000 .....	270	11,00
<i>Quinta fascia</i>		
Aziende con reddito oltre lire 5.000 .....	312	12,30

N: 1075

—

ARTICOLO UNICO.

Ai centralinisti telefonici ciechi sono riconosciuti, a decorrere dal 1° gennaio 1981, i benefici previsti per gli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

**N. 1156**  
—**ARTICOLO UNICO.**

Le norme riguardanti il limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati e per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, contenute rispettivamente nell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e nell'articolo 14, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono estese, ai fini del pensionamento, ai dirigenti dello Stato e delle relative aziende autonome, ai segretari generali dei comuni e delle province ed ai dirigenti amministrativi delle unità sanitarie locali.

## N. 1220

## ART. 1.

I ciechi dipendenti da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende di Stato e dal Ministero della pubblica istruzione, i quali abbiano maturato gli anni di servizio minimi per conseguire il diritto a pensione, inclusi i periodi riscattati allo stesso effetto, possono chiedere di essere collocati a riposo fruendo di un aumento di servizio di anni dieci da valere ai fini della liquidazione della pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, dell'indennità di buonuscita e di previdenza o della anzianità comunque denominata.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal precedente comma, corrispondono ulteriori aumenti periodici di stipendio.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo l'applicazione dei precedenti commi.

## ART. 2.

I dipendenti collocati a riposo in applicazione della norma di cui al precedente articolo non possono conseguire un'anzianità utile a pensione né un numero di scatti di stipendio superiore a quello che avrebbero raggiunto rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ai dipendenti ciechi dichiarati inidonei per cause diverse dalla minorazione della

vista o dimessi per raggiunti limiti d'età che non raggiungano il servizio utile per conseguire il diritto di pensione, viene attribuito un ulteriore aumento di servizio nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo, purché abbiano maturato una anzianità di servizio utile di almeno anni 9, mesi 6 e giorni 1 alla data della quale decorre il provvedimento di collocamento a riposo.

## ART. 3.

In merito alle domande di collocamento a riposo presentate dagli interessati si deve provvedere entro sei mesi dalla presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro detto termine.

Del beneficio di cui al precedente articolo 1 possono fruire i dipendenti che alla data di presentazione della domanda di collocamento a riposo risultino privi della vista ovvero con residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a 1/10 da un periodo di tempo non inferiore ad anni 9, mesi 6 e giorni 1.

## ART. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1984 e 1985, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## N. 1361

## ART. 1.

Ai cittadini italiani residenti all'estero che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile commisurata a quella corrisposta ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione è posta a carico del fondo assistenza, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia competente per territorio, dal Ministero degli affari esteri al quale compete l'accertamento della sussistenza delle condizioni per la concessione, sulla base della documentazione indicata nel successivo articolo 2.

## ART. 2.

La domanda per ottenere la pensione sociale è presentata dal cittadino italiano residente all'estero al Ministero degli affari esteri per il tramite del consolato d'Italia competente per territorio e deve essere corredata dai certificati di nascita, di cittadinanza, di stato di famiglia nonché da una dichiarazione di responsabilità, redatta dal richiedente ed autenticata dalla autorità consolare, dalla quale risulti se e in quale misura i singoli componenti del

nucleo familiare siano titolari di rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari e per l'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918.

Al titolare della pensione sociale è fatto obbligo di ripresentare ogni 12 mesi la documentazione di cui al precedente comma.

In caso di rimpatrio, la pensione sociale, riliquidata ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, viene posta a carico del Fondo sociale gestito dall'INPS.

Avverso la reiezione della domanda di pensione sociale è ammesso ricorso al Ministero degli affari esteri da produrre entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo provvedimento di reiezione.

## ART. 3.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o a altri la liquidazione della pensione sociale non spettante, è tenuto a versare una somma pari al triplo di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo di assistenza.

## ART. 4.

Per l'anno 1984, all'onere di 250 milioni si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro che è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

## N. 1378

## ART. 1.

Lo Stato, attraverso l'INPS, eroga un assegno mensile alle casalinghe allo scopo di riconoscere la funzione sociale ed economica del lavoro svolto.

## ART. 2.

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è istituito presso l'INPS il « Fondo casalinghe » per l'attuazione della presente legge.

Il « Fondo casalinghe » costituisce una gestione separata dell'INPS amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.

## ART. 3.

Casalinga è la persona che si dedica abitualmente ed esclusivamente, senza vincolo di subordinazione, alle cure domestiche nella propria famiglia, con esclusione di coloro che prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi o autonoma o professionale, ovvero siano titolari di pensione diretta a carico di fondi di previdenza obbligatori ovvero abbiano conseguito o intendano conseguire i requisiti per il diritto alla pensione anche mediante il versamento di contributi volontari.

## ART. 4.

Usufuiscono dell'assegno mensile, della somma di lire 500 mila, tutte le casalinghe di età compresa fra i 35 e i 50 anni provviste dei requisiti di cui all'articolo 3, sole o conviventi in nuclei familiari il cui reddito lordo annuo non superi i 20 milioni.

## ART. 5.

Le vedove con pensione minima di reversibilità, le donne separate e divorziate, le nubili con prole, di età non inferiore ad anni 14, con reddito mensile lordo inferiore alle lire 500 mila, ricevono una integrazione fino all'importo stabilito all'articolo 4 e, ove ne ricorra la legittimità, gli assegni familiari nell'importo stabilito dalla legge.

## ART. 6.

Dall'assegno di cui all'articolo 4 sono trattenute mensilmente e versate al Fondo casalinghe costituito presso l'INPS le quote di assistenza e previdenza nella stessa misura in cui sono trattenute al lavoratore dipendente.

Analoghe quote sono versate, a carico dello Stato, nella misura che compete al datore di lavoro, ove non siano già versate le quote che spetta all'uopo versare al datore di lavoro del coniuge.

Le quote sono computate in 4 ore giornaliere di retribuzione corrisposte sull'ammontare dell'assegno mensile.

## ART. 7.

Per poter usufruire dell'assegno di cui all'articolo 4 o dell'integrazione di cui all'articolo 5 le interessate devono presentare domanda in carta semplice all'INPS-Fondo casalinghe, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5.

L'INPS provvede entro 60 giorni alla erogazione dell'assegno mensile.

## ART. 8.

La casalinga che abbia 120 contributi negli ultimi 5 anni può chiedere la pensione di invalidità dell'INPS.

Al compimento del sessantesimo anno l'INPS eroga alla casalinga la pensione di vecchiaia, la cui corresponsione esclude la pensione sociale.

ART. 9.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni 1985 e seguenti si farà fronte attraverso la costituzione di un apposito Fondo denominato « Fondo casalinghe » istituito presso l'INPS.

Confluiscono al fondo:

a) una quota d'iscrizione a carico delle interessate pari a lire 2.000 mensili per i primi 12 mesi dall'iscrizione stessa;

b) un contributo di lire 1.000 mensili da aggiungere ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi e dipendenti alle rispettive casse ed enti di previdenza;

c) un contributo annuale delle regioni pari al 10 per mille degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci per i servizi sociali e l'occupazione;

d) l'intero ammontare degli assegni familiari per il coniuge senza reddito riconosciuto relativi alle iscritte al Fondo, erogati dallo Stato o da enti pubblici o da privati, che cesseranno di essere corrisposti ai titolari a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di formazione e di funzionamento del Fondo. Le spese inerenti al funzionamento del Fondo sono a carico del Fondo stesso.

**N. 1384**  
—

## ARTICOLO UNICO.

Per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, per il collocamento a riposo del personale civile ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché del personale appartenente alle Forze armate di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sempre che non sia compreso nelle categorie dei militari alle quali si applicano le norme del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito in legge, dalla legge 7 febbraio 1976, n. 25.

## N. 1408

—

## ART. 1.

*(Pensione).*

Ai fini del trattamento di pensione, il personale comunque transitato o che transita nei ruoli regionali, per effetto di leggi anche regionali, dallo Stato o da altri enti, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data del relativo transito, alle casse pensioni amministrato dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza. La norma non si applica nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessato dal rapporto di impiego o di lavoro, sempreché non abbia avuto titolo all'iscrizione ai sensi di specifiche leggi anche regionali.

Il personale di cui al comma precedente che abbia esercitato opzione per il mantenimento del trattamento pensionistico di provenienza in virtù di apposita legislazione ha facoltà di rinnovare l'opzione nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che viene inquadrato nei ruoli regionali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1968, n. 641, nonché delle disposizioni concernenti la riforma sanitaria di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e alle leggi 23 dicembre 1978, n. 833 e 29 febbraio 1980, n. 33, o ai loro superstiti, viene data la facoltà di optare il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. L'opzione deve essere esercitata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di inquadramento se successiva.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, si applica, ai fini della ricongiunzione di tutti i servizi e periodi già utili a pensione, l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sempreché non siano ricongiungibili in virtù di diverse disposizioni vigenti in materia.

Al personale contemplato nel presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 118 del testo unico delle pensioni degli impiegati civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti *sub* o para regionali purché lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

## ART. 2.

*(Fondi integrativi).*

Con effetto dalla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli regionali sono soppressi i fondi integrativi del trattamento di fine servizio o di pensione dei quali è il beneficiario il personale che viene inquadrato nei ruoli stessi.

Le somme maturate ai titoli di cui al comma precedente sono liquidate a favore dei singoli beneficiari.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti *sub* o para regionali purché lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

## ART. 3.

*(Indennità premio di servizio).*

Ai fini della indennità premio di servizio, il personale comunque transitato o che transita nei ruoli regionali, per

effetto di leggi anche regionali, dallo Stato e da altri enti è obbligatoriamente iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali a decorrere dalla data del relativo transito. La norma non si applica nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessato dal rapporto di impiego o di lavoro sempreché non abbia avuto titolo all'iscrizione ai sensi di specifiche leggi anche regionali.

In relazione ai transiti del personale di cui al precedente comma le amministrazioni o gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, provvederanno a versare all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali stesso, sempreché i servizi o periodi che hanno dato luogo a tali indennità non siano ricongiungibili in virtù di diverse disposizioni vigenti in materia.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato, presso tali amministrazioni o enti, ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla data predetta di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai precedenti commi secondo e terzo, è corrisposta a cura dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento. Non può essere posto a

carico del personale transitato né degli enti di destinazione l'eventuale differenza negativa.

Al personale a favore del quale gli enti di provenienza hanno liquidato, anche per il tramite degli enti di destinazione, le somme maturate in capo al personale stesso a titolo di indennità di anzianità, è data la facoltà di rifondere come previsto ai precedenti commi secondo e terzo ovvero di riscattare secondo l'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali i servizi o periodi che hanno dato luogo all'indennità liquidata. In deroga alle limitazioni o preclusioni di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, i servizi o periodi sono riscattabili anche se di durata superiore agli anni quattordici e se posteriori alla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, medesima.

Nel caso che l'interessato chieda di essere ammesso a rifondere le somme di cui al comma precedente, la somma stessa è gravata di un interesse composto del 4,50 per cento per ciascun anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riscossione da parte dell'interessato e fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di versamento all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Nel caso che l'interessato abbia chiesto o chieda il riscatto, questo avviene con le modalità vigenti presso l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali prendendo a base del contributo del riscatto la retribuzione in godimento al momento in cui l'interessato stesso ha presentato o presenta la relativa domanda.

All'atto della cessazione del servizio l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, corrisponde la indennità premio di servizio al personale di cui al precedente primo comma, ancorché questo non abbia conseguito il diritto alla pensione delle casse pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ai sanitari (CPDEL e CPS) e sempreché abbia raggiunto una anzianità utile di almeno un anno.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti *sub* o para regionali purché lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

## ART. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale comunque transitato o che transiti nei ruoli degli enti locali anche per effetto di leggi regionali.

## N. 1461-bis

## TITOLO I.

TRATTAMENTI DI PENSIONE  
DEI LAVORATORI DIPENDENTI.

## ART. 1.

*(Finalità).*

L'ordinamento previdenziale italiano, nella pluralità degli organismi assicurativi, garantisce ai lavoratori pubblici e privati trattamenti pensionistici obbligatori omogenei nonché la possibilità di costituire, su base volontaria, fondi di previdenza per la liquidazione di trattamenti integrativi.

## ART. 2.

*(Criteri generali).*

Ai fini di cui all'articolo precedente, con effetto dal 1° gennaio 1985, e salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, sono estese a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni delle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che disciplinano la materia delle invalidità specifiche e per causa di servizio.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e ai corpi di polizia, ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati e procuratori dello Stato, ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, ai dirigenti di aziende industriali iscritti all'INPDAL, che conservano i rispettivi ordinamenti

pensionistici. Dalle categorie anzidette è dovuto il contributo di solidarietà di cui al secondo comma del successivo articolo tredici.

## ART. 3.

*(Determinazione della misura della pensione).*

L'importo della pensione dei lavoratori iscritti, alla data del 31 dicembre 1984, alle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è determinato dalla somma:

1) della quota di pensione calcolata, ai sensi della normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza, sulla base dei periodi di assicurazione anteriori al 1° gennaio 1985 e della retribuzione prevista dall'ordinamento stesso e rivalutata con le norme di cui all'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;

2) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sulla base dei periodi di assicurazione successivi al 31 dicembre 1984.

## ART. 4.

*(Fondi di previdenza integrativi).*

L'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione anzidetta è assicurata dall'istituzione di fondi di previdenza gestiti da enti dotati di personalità giuridica, pubblica e privata.

L'istituzione dei fondi di cui al comma precedente è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

1) la gestione integrativa deve possedere autonomia finanziaria e i relativi oneri devono far carico ai lavoratori in misura non inferiore al 50 per cento; la quota a carico del datore di lavoro è definita in sede di accordi collettivi di lavoro ed è valutata tra gli oneri contrattuali, con esclusione di qualsiasi altro intervento a carico della finanza pubblica;

2) la gestione integrativa assicura un trattamento di pensione autonoma, che, sommata a quello della gestione obbligatoria, non sia superiore, con quaranta anni di anzianità escluse quelle convenzionali, alla data di decorrenza dello stesso, all'ultima retribuzione soggetta alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Si applicano alla pensione integrativa la disciplina della perequazione automatica, secondo i criteri previsti per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e l'adeguamento alla dinamica delle retribuzioni dei dipendenti in servizio.

I contributi versati dal lavoratore ai fondi di previdenza integrativi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## ART. 5.

*(Fondi di previdenza integrativi preesistenti).*

Gli statuti ed i regolamenti relativi ai fondi di previdenza integrativi già costituiti, per legge, regolamento o accordo collettivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati in conformità ai criteri di cui al precedente articolo 4, ferme restando le contribuzioni attualmente a carico dei datori di lavoro.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali restano ferme le norme attualmente in vigore.

Ai lavoratori già iscritti ai fondi di cui al primo comma è conservato l'eventuale trattamento di miglior favore derivante dall'applicazione delle preesistenti norme degli stessi fondi integrativi.

## ART. 6.

*(Età di pensionamento per vecchiaia).*

Il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno.

L'assicurato può optare per la pensione anticipata di vecchiaia al compimento dell'età di sessanta anni.

Il limite di età di cui al precedente comma è fissato, per le donne, in base alla seguente tabella:

a) dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: 56 anni;

b) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: 57 anni;

c) dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: 58 anni;

d) dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: 59 anni;

e) dal 1° gennaio 1994: 60 anni.

Restano fermi, se più elevati, i limiti di età stabiliti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria.

I limiti di età di cui ai primi tre commi del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i lavoratori non vedenti, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.

Per i lavoratori iscritti al Fondo del personale di volo di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni ed integrazioni, restano fermi i limiti di età e di contribuzione stabiliti dalle disposizioni vigenti e conseguentemente la retribuzione pensionabile ed i

coefficienti annui di rendimento previsti dalle disposizioni stesse per il calcolo dell'importo della pensione.

## ART. 7.

*(Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia).*

Il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto disposto all'articolo 6 della presente legge, è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

In fase di prima applicazione della legge i requisiti di cui al precedente comma sono stabiliti in base alla seguente tabella:

a) dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: 16 anni di assicurazione e contribuzione;

b) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: 17 anni di assicurazione e contribuzione;

c) dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: 18 anni di assicurazione e contribuzione;

d) dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: 19 anni di assicurazione e contribuzione;

e) dal 1° gennaio 1994: 20 anni di assicurazione e contribuzione.

## ART. 8.

*(Pensionamenti anticipati pregressi).*

I lavoratori iscritti, alla data del 31 dicembre 1985, alle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti possono continuare ad avvalersi dei più favorevoli pensionamenti facoltativi anticipati, qualora questi siano previsti dalla normativa in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'anzianità as-

sicurativa e contributiva minima prevista dai singoli ordinamenti per il pensionamento anticipato è elevata, sino al raggiungimento dell'anzianità prevista dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, di due anni per quadriennio, nel periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1997, e di tre anni per quadriennio, nei periodi successivi.

Ai pensionamenti anticipati disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

## ART. 9.

*(Pensionamento per attività usuranti).*

I limiti di età pensionabile possono essere anticipati di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, con un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

Ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge intese a:

a) prevedere una contribuzione integrativa a carico del datore di lavoro per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

b) individuare le categorie dei lavoratori, le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti.

In attesa dell'emanazione delle norme di cui al comma precedente restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla gestione speciale minatori.

#### ART. 10.

*(Cumulo tra pensione e redditi da lavoro).*

Le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi non eccedenti il doppio dell'importo del trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

Le pensioni dirette di importo complessivamente superiore al doppio del trattamento minimo, liquidate a carico dei regimi di cui al primo comma, nonché quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono soggette a trattenuta nei periodi in cui si cumulino con retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con redditi da lavoro autonomo o professionale, con tutte le prestazioni d'integrazione salariale o di disoccupazione. La trattenuta è pari al 50 per cento della quota di pensione eccedente il doppio del trattamento minimo. La trattenuta non si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori del territorio nazionale.

In ogni caso, qualunque sia l'importo della pensione, la trattenuta non può superare la differenza tra i redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale, ovvero tra i trattamenti previdenziali di

cui al primo comma e un importo corrispondente al trattamento minimo.

Ai fini di cui ai precedenti commi, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre, dai redditi da lavoro autonomo e professionale debbono essere consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, e dagli istituti previdenziali competenti, quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Negli altri casi le quote di pensione non spettanti sono versate in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministero delle finanze entro 120 giorni all'istituto previdenziale competente.

Le pensioni anticipate di vecchiaia di cui al precedente articolo 6 non sono compatibili e, se liquidate, non sono cumulabili con i redditi e con i trattamenti previdenziali di cui al primo comma.

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

#### ART. 11.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153).*

La lettera c) del primo comma, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituita dalla seguente:

« c) alla data di presentazione della domanda di pensione non percepiscano redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e non godano di trattamenti di integrazione salariale e di trat-

tamenti ordinari e straordinari di disoccupazione ».

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione. Il divieto di cumulo non si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori del territorio nazionale.

Gli importi non dovuti sono trattenuti dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Negli altri casi gli importi non spettanti sono versati in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministero delle finanze entro 120 giorni all'istituto previdenziale competente ».

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

#### ART. 12.

##### *(Massimale di retribuzione ai fini pensionistici).*

A decorrere dal 1° gennaio 1984 il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del calcolo dei contributi dovuti all'assicurazione anzidetta, è stabilito in lire 32.253.000 ed è adeguato, annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, secondo la disciplina della perequazione automatica applicata alle pensioni di pari importo e secondo le aliquote stabilite, per lo stesso

anno, dal decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

In caso di periodi di contribuzione inferiori all'anno il limite massimo di retribuzione annua pensionabile è rapportato ai periodi di effettiva contribuzione.

Sulla quota della retribuzione eccedente l'ammontare del limite massimo imponibile è dovuto alle gestioni pensionistiche un contributo di solidarietà nella misura del tre per cento, di cui l'uno per cento a carico del lavoratore.

Per le pensioni liquidate, con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1994, a carico delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurato o i suoi superstiti hanno la facoltà di optare per la determinazione della pensione sulla base del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dal rispettivo ordinamento al 31 dicembre 1983 o, ove non sia previsto alcun limite, sulla base dell'ammontare della retribuzione pensionabile maturata al 31 dicembre 1983 secondo l'ordinamento stesso.

Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1984 è fissato in:

- 1) lire 13.205.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;
- 2) lire 13.825.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;
- 3) lire 14.586.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;
- 4) lire 16.015.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;
- 5) lire 18.097.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;
- 6) lire 19.581.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;
- 7) lire 20.875.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;

8) lire 23.267.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;

9) lire 24.365.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;

10) lire 25.572.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;

11) lire 27.439.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;

12) lire 28.906.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;

13) lire 30.456.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;

14) lire 32.253.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.

Per le pensioni di cui al comma precedente si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione e il corrispondente ammontare, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, è corrisposto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

#### ART. 13.

*(Contribuzione al sistema pensionistico).*

Gli oneri relativi al finanziamento di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori sono ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo.

Per i lavoratori iscritti a forme sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un contributo di solidarietà nella misura del tre per cento della retribuzione imponibile agli effetti pensionistici, di cui l'uno per cento a carico del lavoratore. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto Fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento.

Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni dei fondi di cui al primo comma le aliquote contributive afferenti ai fondi stessi possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentiti gli organi di amministrazione interessati.

#### ART. 14.

*(Apporto dello Stato).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 lo Stato concorre al finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi assumendo a proprio carico, per ciascuna pensione, escluse quelle supplementari, un onere pari al 50 per cento dell'importo della pensione sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono abrogati l'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

#### ART. 15.

*(Aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti).*

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decor-

renza dei trattamenti indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1983.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 17.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

#### ART. 16.

##### *(Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti).*

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al comma secondo e di quelle a carico delle casse indicate nell'articolo 17 sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indi-

cate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'Università sono aumentate:

a) del 18 per cento, per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento, per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

#### ART. 17.

##### *(Perequazione delle pensioni, degli istituti di previdenza e dei trattamenti di quiescenza del personale civile e militare dello Stato).*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, le seguenti

percentuali rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1°

gennaio 1983, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

#### ART. 18.

*(Trattamenti di fine servizio erogati ai dipendenti pubblici).*

Con effetto dal 1° gennaio 1981, l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni è utile ai fini del trattamento di buonuscita o analoghi trattamenti di fine servizio, nella misura massima fissata dall'articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni.

Per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai fini dell'applicazione del comma precedente, la misura dell'indennità integrativa speciale fissata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, è ridotta dell'importo dell'indennità stessa già conglobata nello stipendio a norma dell'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Al personale per il quale l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo che va dal 1° gennaio 1971 alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità di buonuscita viene riliquidata d'ufficio entro 24 mesi da tale ultima data, ricomprendendo nella base di calcolo della prestazione l'indennità integrativa speciale spettante all'atto della cessazione dal servizio, secondo i criteri e i limiti di cui ai precedenti commi.

#### ARTT. 19 - 20.

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

## ART. 21.

*(Persone addette alle cure domestiche della propria famiglia).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le persone di età non inferiore ai 25 anni e non superiore a quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia, possono ottenere, a domanda, l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a 18 anni.

Sono escluse dalla facoltà di cui al precedente comma le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al comma stesso o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al precedente primo comma, per il versamento dei contributi e per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e della misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti comuni.

Le persone che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano già iscritte alla « Mutualità pensioni » disciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, possono richiedere, entro un anno dalla data predetta, di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi precedenti indipendentemente dal possesso dei requisiti in essi previsti.

I contributi versati dagli assicurati di cui al comma precedente sino alla data del 31 dicembre 1984, sono considerati utili ai fini del calcolo del diritto a pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria e della misura di questa. A tale scopo viene accreditato per ciascun anno o frazione di esso un numero di contributi pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo l'importo complessivamente versato per ciascun anno o frazione di esso per l'importo corrispondente al valore del contributo volontario minimo in vigore nei periodi considerati, per i lavoratori dipendenti comuni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a prevedere le procedure mediante le quali sarà attuata la soppressione della gestione « Mutualità pensioni » nonché le modalità per la gestione ad esaurimento che dovrà garantire alle attuali iscritte i trattamenti previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389.

## ART. 22.

*(Riconoscimento figurativo dei periodi di malattia e assenza per infortunio).*

Ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di assenza per infortunio indennizzati con l'indennità economica per inabilità temporanea, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente anche oltre i limiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 23.

*(Assicurazioni sociali per i lavoratori dello spettacolo).*

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), istituito con decreto-legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, con legge 29 novembre 1952, n. 2388, è soppresso con effetto dal 1° gennaio 1985.

Con la stessa decorrenza è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio » con separate evidenze contabili, per la gestione, con le norme in vigore per le assicurazioni gestite dal soppresso ENPALS, ivi comprese quelle di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e dei calciatori e degli allenatori di calcio.

Sono iscritti al Fondo di cui al comma precedente i lavoratori delle categorie artistiche e tecniche di cui ai numeri da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i calciatori e gli allenatori di calcio indicati dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1973, n. 366.

Sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal numero 15) e successivi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino assicurati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1984. Il Fondo deve tenere separata contabilità per la gestione delle posizioni assicurative e dei trattamenti pensionistici dei lavoratori delle categorie medesime ai fini dell'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei relativi saldi attivi e passivi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila i bilanci di esercizio, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale succede nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nelle riserve co-

munque costituite ed in quanto altro di pertinenza dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e del Fondo di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366.

Il personale dipendente dell'ENPALS non assegnato ad altre amministrazioni in seguito alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, è trasferito, secondo i criteri generali contenuti nell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, che provvede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dipendente.

## TITOLO II.

### TRATTAMENTI DI PENSIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI.

#### ART. 24.

*(Pensione degli artigiani  
e degli esercenti attività commerciali).*

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° gennaio 1985, in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato per ciascun soggetto assicurato, ai sensi del successivo articolo 27, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. In caso di anzianità contributiva superiore ai venti anni l'importo della pensione non può, comunque, essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 25 maggiorato, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione oltre il ventesimo da una quota pari al 2 per cento del reddito predetto. La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrabile al trattamento minimo.

Il reddito di cui al precedente comma è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF ovvero in presenza di un reddito pari o inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito d'impresa d'ammontare pari alla retribuzione media, rapportata ad anno, che nella tabella allegato C al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, corrisponde ad un contributo base pari allo 0,11 per cento del contributo di cui al successivo articolo 27, secondo comma, lettera a). Tale reddito, in presenza di reddito di impresa ad esso inferiore ovvero in assenza di reddito d'impresa, non è preso in considerazione ai fini della maggiorazione di cui al primo comma.

Il reddito d'impresa preso in considerazione è pari, per ciascuno degli anni anteriori al 1982, alla retribuzione media, rapportata ad anno, che, nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Ai lavoratori assicurati ed ai loro superstiti è data facoltà di riscatto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativamente alla differenza tra il reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF ed il reddito determinato in base ai criteri predetti. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione il reddito d'impresa denunciato ai fini dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi del successivo articolo 27. Tale quota non può superare in ogni caso il 50 per cento del reddito d'impresa predetto.

Per gli anni antecedenti al 1982 è ammessa facoltà di riscatto, entro il limite del 50 per cento del reddito globale denunciato dal titolare dell'impresa artigiana o dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

#### ART. 25.

*(Trattamenti minimi di pensione).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali è pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le pensioni integrate al trattamento minimo, la quota base di cui al precedente articolo 24 e la quota di pensione eccedente il trattamento minimo sono soggette all'adeguamento automatico secondo la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si applica l'articolo 14 *quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a quindici anni.

#### ART. 26.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle gestioni speciali degli

artigiani e degli esercenti attività commerciali sono calcolate con le norme previste all'articolo 24 della presente legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 24 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

#### ART. 27.

*(Finanziamento delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali).*

Il finanziamento delle gestioni è assicurato attraverso la contribuzione delle categorie e con l'apporto dello Stato di cui al precedente articolo 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la contribuzione della categoria consiste in:

a) un contributo annuo capitaro per ciascun iscritto alle gestioni, rivalutato annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria;

b) un contributo in percentuale sul reddito annuo, derivante dall'attività di impresa, che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno precedente;

c) un contributo annuo capitaro per ciascun iscritto ai fini del risanamento

del deficit patrimoniale delle Gestioni esistente al 31 dicembre 1984.

I contributi di cui al precedente comma sono stabiliti entro il 31 dicembre 1984 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni interessate.

I contributi di cui al secondo comma del presente articolo debbono essere versati separatamente per ciascun familiare collaboratore. Ai fini del versamento di cui alla lettera b) il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun familiare collaboratore.

I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 28.

*(Versamento dei contributi).*

Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 27 per sé e per i familiari collaboratori, salvo diritto di rivalsa.

Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza e della determinazione della pensione, il massimale di reddito annuo di impresa è pari a tre volte il prodotto dell'importo del trattamento minimo di pensione vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti alla data del 31 dicembre 1984 rapportato ad anno per il numero dei componenti l'impresa artigiana o commerciale. Sulla quota del reddito eccedente è dovuto un contributo di solidarietà pari all'1 per cento.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati

amministratori delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo di cui al precedente articolo 27, lettera *b*), è adeguato in relazione ai risultati del bilancio, al prevedibile andamento della gestione ed all'andamento del reddito medio di impresa denunciato ai fini dell'IRPEF.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni concernenti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle relative gestioni speciali di previdenza.

I contributi di previdenza ed assistenza sono versati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono, ad eccezione di quelli di cui al precedente articolo 27, lettera *b*), ed all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi al primo trimestre di ciascun anno, che debbono essere versati entro la scadenza relativa al secondo trimestre.

#### ART. 29.

*(Contributo aggiuntivo aziendale).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il reddito complessivo d'impresa previsto ai precedenti articoli 27, lettera *b*), e 28 è preso in considerazione ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 30.

*(Prosecuzione volontaria).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli artigiani e gli esercenti attività commer-

ciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella di reddito, allegato *B*, alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi dei precedenti articoli 24 e 27 negli ultimi tre anni di lavoro.

I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 sono inseriti nella seconda classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al secondo comma, lettera *a*) del precedente articolo 27 e del contributo di cui alla lettera *b*) del comma stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, entro il limite massimo di cui al secondo comma del precedente articolo 28.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

#### ART. 31.

*(Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1985 in favore degli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito complessivo annuo.

Il reddito di cui al comma precedente è pari alla media dei redditi relativi ai dieci anni solari o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, ottenuti sommando la retribuzione convenzionale di cui al successivo articolo 34, numero 1), e la quota di reddito agrario di cui al successivo quarto comma. Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Il reddito da considerare per ciascun anno anteriore al 1982 è pari alla retribuzione media, rapportata ad anno che, nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione il reddito agrario utilizzato ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito preso a base in ciascun anno per i singoli componenti del nucleo familiare diretto coltivatore o mezzadrile colonico è costituito dalla quota del reddito agrario di cui al punto 2) del successivo articolo 34 risultante dalla ripartizione del reddito stesso tra i componenti attivi del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il contributo aggiuntivo di cui al predetto articolo 34. La ripartizione del reddito è operata secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il reddito previsto al successivo articolo 34, numero 2), non può essere comunque inferiore o superiore a quello corrispondente, secondo i rapporti desumibili dalle percentuali contributive di cui allo

stesso numero 2), rispettivamente all'importo dei contributi minimi e massimi in esso stabiliti.

#### ART. 32.

*(Trattamenti minimi di pensione per coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico della Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono equiparati a quelli dei trattamenti minimi a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, ai pensionati della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni si applica l'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive integrazioni e modificazioni, sempreché possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a 2.340 contributi giornalieri.

Ai fini della determinazione del requisito di contribuzione di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

#### ART. 33.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione di coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono calcolate con le norme previste all'articolo 31 della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima fatta eccezione per le norme

relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 31 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

#### ART. 34.

*(Misura dei contributi dovuti alla Gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti sono determinati come segue:

1) una quota annua per ciascun iscritto, rapportata a centocinquantesi giornate, commisurata ad una retribuzione convenzionale, determinata ogni triennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rapporto alle retribuzioni minime degli operai dell'industria, calcolate dall'Istituto centrale di statistica, nella misura media degli ultimi tre anni antecedenti l'anno di applicazione, tenendo conto della diversità dei redditi tra i vari settori. Tale quota è stabilita nella misura del 7,15 per cento, comprensiva del contributo base pari allo 0,11 per cento, ridotta al 3,60 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1981, n. 537.

2) una quota aggiuntiva, per ciascuna azienda familiare, commisurata al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 59, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detta quota è stabilita, fino all'entrata in vigore della revisione degli estimi catastali, nella misura del 30 per cento, ridotta al 15 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1981, n. 537. Tale quota aggiuntiva non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500.000. I predetti limiti, che vengono adeguati ogni triennio con il decreto previsto al precedente numero 1), sono ridotti del 50 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1981, n. 537.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. I contributi versati sino alla data suddetta sono trasferiti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni.

#### ART. 35.

*(Risanamento finanziario della Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Ai fini del risanamento finanziario della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1984 è posto a carico dello Stato.

È altresì posto a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale con decorrenza anteriore

al 1° gennaio 1985 e l'onere delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime.

## ART. 36.

*(Prosecuzione volontaria).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dei versamenti volontari, sono inseriti nella tabella di reddito, allegato C, alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi del precedente articolo 31 negli ultimi tre anni di lavoro. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 sono inseriti nella quinta classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al precedente articolo 34, numero 1) e del contributo di cui al numero 2) dell'articolo stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono adeguati annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

## ART. 37.

*(Pensioni per classi di contribuzione volontaria degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti, i mez-

zadri e i coloni, iscritti alle rispettive gestioni speciali, possono, ai fini del conseguimento di pensioni aggiuntive di quella obbligatoria, accedere volontariamente a classi di contribuzione corrispondenti a classi di reddito convenzionale.

La gestione dei contributi e delle pensioni di cui al comma precedente è tenuta con evidenza separata contabile rispetto ai contributi obbligatori ed è affidata ai Comitati amministratori delle gestioni speciali per artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Le classi di reddito convenzionale sono adeguate annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria con l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

L'importo annuo della pensione aggiuntiva è pari per ogni anno di contribuzione ed entro il limite massimo di quaranta anni al 2 per cento della media di tutti i redditi convenzionali annui sui quali sono stati versati i contributi ed è annualmente rivalutato con i criteri di cui al comma precedente.

Ai fini del calcolo della pensione i singoli redditi convenzionali sono computati nella misura adeguata vigente nell'anno in cui è stato versato l'ultimo contributo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le classi di reddito convenzionale, la corrispondente aliquota contributiva, le modalità ed i termini dei versamenti.

L'aliquota contributiva anzidetta è soggetta a variazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni stesse.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina vigente per le Gestioni speciali obbligatorie.

**TITOLO III.**  
**RISTRUTTURAZIONE**  
**DELL'ISTITUTO NAZIONALE**  
**DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**CAPO I.**  
**ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI..**

**ART. 38.**

*(Funzioni e finalità  
dell'Istituto nazionale  
della previdenza sociale).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore dei servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità.

A tale scopo sono contenute nel presente titolo norme per il riordino della gestione dell'Istituto medesimo, il quale è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

**ART. 39.**

*(Organi dell'Istituto nazionale  
della previdenza sociale).*

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;

- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) i Comitati amministratori delle gestioni finanziarie;
- 5) i Comitati preposti alla gestione dei Fondi e delle Casse;
- 6) i Comitati regionali;
- 7) i Comitati provinciali;
- 8) il Collegio dei sindaci;
- 9) il Direttore generale ».

**ART. 40.**

*(Presidente).*

La prima parte del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituita dalla seguente:

« Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, salvo quanto previsto in materia dal quinto comma del presente articolo, ed esercita le seguenti funzioni: ».

I numeri 2 e 3 del citato secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« 2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati preposti a Fondi e Casse; può delegare a componenti del Consiglio di amministrazione la presidenza dei Comitati anzidetti;

3) determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti ».

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Il quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito di criteri generali, attribuisce la legale rappresentanza dell'ente al Direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei

titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento ».

ART. 41.

*(Composizione del Consiglio di amministrazione).*

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro:

1) sedici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, dei quali uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) sette rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, di cui uno in rappresentanza delle aziende pubbliche; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; due in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie;

4) due rappresentanti del personale dell'Istituto eletti dal personale medesimo;

5) due funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e due supplenti di

qualifica non inferiore a primo dirigente ».

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni è abrogato.

Dopo l'ultimo comma del citato articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Alle sedute del Consiglio di amministrazione assistono i dirigenti responsabili dei servizi dell'Istituto in relazione agli argomenti trattati ».

ART. 42.

*(Competenze del Consiglio di amministrazione).*

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del Presidente dell'Istituto;

2) nominare due vice Presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del Comitato esecutivo;

4) fare la proposta per la nomina e per il trattamento economico del Direttore generale;

5) nominare, su proposta del Direttore generale, i vice Direttori generali in numero di quattro e designare, su proposta del medesimo Direttore generale, il vice Direttore generale vicario;

6) deliberare, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale e le promozioni dei dirigenti;

7) deliberare il regolamento per il funzionamento degli organi di amministrazione — ivi compresi i Comitati preposti alle gestioni Fondi e Casse amministrati dall'Istituto nonché i Comitati regionali e provinciali — nei limiti delle disposizioni legislative e nel rispetto dei poteri espressamente attribuiti ai vari organi dalle disposizioni medesime o dai regolamenti;

8) deliberare le direttive e gli obiettivi generali dell'attività e del funzionamento dell'Istituto ed i piani operativi finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi;

9) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

10) deliberare i regolamenti non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi nonché le condizioni e le tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi, ivi compresi i fondi integrativi eventualmente gestiti;

11) deliberare, sentiti i Comitati delle singole gestioni, la costituzione dei fondi di riserva previsti da leggi o da regolamenti, nonché i criteri direttivi generali per gli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano di cui al successivo punto;

12) deliberare il piano degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle gestioni affidate all'Istituto;

13) deliberare la regolamentazione di massima delle convenzioni che si rendano necessarie per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, determinando i limiti entro i quali gli organi e i funzionari dell'Istituto medesimo possono decidere in materia;

14) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché la loro eventuale trasformazione;

15) deliberare il regolamento per lo stato giuridico, il trattamento economico e di fine servizio del personale; le attribuzioni del Direttore generale e dei dirigenti centrali e periferici nonché le modalità concorsuali di accesso alla dirigenza;

16) approvare il regolamento amministrativo contabile per la disciplina delle procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti in genere, stabilendo i limiti, anche di spesa, entro i quali gli organi centrali e periferici dell'Istituto e i dirigenti sono competenti a decidere in materia e prevedendo modalità di attuazione che, anche in deroga alle vigenti disposizioni, tengano conto della peculiarità delle funzioni e dell'organizzazione amministrativa dell'ente;

17) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni e dei comitati regionali e provinciali pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati allo scopo di verificare l'idoneità dei criteri organizzativi dell'Istituto; coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunziarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

18) deliberare sulle questioni di massima concernenti l'interpretazione delle vigenti disposizioni e pronunziarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal Comitato esecutivo e dagli organi collegiali dell'Istituto, dal Presidente o dal Direttore generale;

19) deliberare la costituzione di commissioni consiliari, a carattere temporaneo, con compiti istruttori e di studio di particolari e determinate questioni;

20) deliberare, sentite le organizzazioni sindacali, l'ordinamento dei servizi dell'ente e determinare, secondo l'organizzazione del lavoro, il numero degli

addetti a ciascun ufficio nell'ambito delle dotazioni organiche di cui al numero 6);

21) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti o che, comunque, non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto ».

#### ART. 43.

*(Composizione del Comitato esecutivo).*

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal Presidente medesimo e dai due vice Presidenti, dai seguenti membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) sette consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) un rappresentante del personale dell'Istituto ».

#### ART. 44.

*(Competenze del Comitato esecutivo).*

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali ed i bilanci preventivi di tutte le gestioni dell'Istituto, corredati dalle relazioni del Direttore ge-

nerale e dal parere dei Comitati amministratori delle gestioni e di quelli preposti a Fondi o Casse, nonché i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'Istituto, predisposti a norma delle vigenti disposizioni legislative, da sottoporre a deliberazione del Consiglio di amministrazione;

2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle Gestioni dell'Istituto, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere dei Comitati delle Gestioni, Fondi o Casse, secondo le rispettive competenze;

3) esaminare e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'Istituto;

4) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi, nonché la disciplina delle rateizzazioni contributive;

5) deliberare l'istituzione degli uffici subprovinciali;

6) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accantonamento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

7) disciplinare la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali, e decidere, in via definitiva, i relativi ricorsi;

8) decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione dei trattamenti familiari, alla Gestione di cui all'articolo 58 della presente legge, alla Gestione speciale ad esaurimento costituita ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché i ricorsi, previsti da norme di legge o di regolamento, che non siano direttamente attribuiti alla competenza degli altri organi dell'Istituto;

9) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse;

10) deliberare, su proposta del Direttore generale, i seguenti provvedimenti in materia di personale:

a) indizione dei concorsi ed approvazione delle graduatorie dei concorsi stessi;

b) equo indennizzo;

c) comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni sia in Italia che all'estero e utilizzazione per lo studio di progetti speciali, anche mediante il collocamento del personale interessato fuori dei quadri organici;

d) dispensa dal servizio per motivi di salute;

e) riassunzioni in servizio;

f) sospensione dalla qualifica e rimozione dall'impiego a seguito di procedimento disciplinare;

11) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi o da regolamenti o che comunque non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto ».

#### ART. 45.

*(Procedure di controllo).*

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto.

I regolamenti ed i criteri direttivi generali deliberati dal Consiglio di amministrazione, nonché le delibere meramente applicative che per legge non siano soggette ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutive e vengono trasmesse, per l'esercizio del potere di

controllo di cui al primo comma, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le delibere con cui il Consiglio di amministrazione adotta o modifica il regolamento organico, definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti, sono trasmesse per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame del Consiglio di amministrazione.

Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

Trascorso tale termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive.

Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del Consiglio di amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

#### ART. 46.

*(Controllo sui bilanci).*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del Consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

#### ART. 47.

*(Collegio dei sindaci).*

Il Collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Spetta in particolare al Collegio sindacale rivedere e controllare le scritture contabili e rivedere i bilanci consuntivi e preventivi riferendone al Consiglio di amministrazione. Il Collegio sindacale è composto da:

1) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

2) due rappresentanti del Ministero del lavoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

3) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Per ciascuno dei componenti del Collegio è nominato un membro supplente.

I componenti del Collegio sindacale intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Su designazione del presidente del Collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci. Il presidente può scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studi o consulenza.

Il Collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

I componenti effettivi del Collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I limiti numerici e di qualifica di cui alla tabelle VII e XV annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si intendono modificati nel senso che i funzionari, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, si aggiungono a quelli per i quali tale collocamento è consentito con destinazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al collocamento fuori ruolo a norma del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

#### ART. 48.

*(Decisioni illegittime adottate dai Comitati centrali).*

L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione.

Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

#### ART. 49.

*(Responsabilità degli amministratori e dei funzionari).*

Gli organi e i funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ri-

spondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, solo in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

## ART. 50.

(Direttore generale).

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Direttore generale dell'Istituto sovrintende all'organizzazione dell'ente, curandone l'unità operativa e d'indirizzo tecnico-amministrativo; adotta gli atti necessari all'efficace andamento dei servizi; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati amministratori delle Gestioni, Fondi o Casse con facoltà di iniziativa e di proposta.

Il Direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'ente ovvero tra esperti delle discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti dell'ente stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta.

Il trattamento economico del Direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il Direttore generale è coadiuvato da quattro vice direttori generali i quali ne esercitano le attività su delega del Direttore medesimo, che stabilisce altresì i rispettivi settori di competenza.

Il trattamento economico dei vice direttori generali è determinato con le stesse modalità previste dal terzo comma del presente articolo.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore generale è sostituito dal vice direttore generale vicario che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale, il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di cui al numero 5) dell'articolo 42; fino alla nomina del nuovo Direttore generale, le funzioni sono assunte dal vice direttore generale di cui al precedente comma.

Al Direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le norme sull'incompatibilità nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'ente ».

## ART. 51.

(Competenze del Direttore generale).

Il Direttore generale, in particolare:

1) adotta, in via definitiva, i provvedimenti concernenti il personale dell'Istituto non espressamente attribuiti alla competenza degli organi dell'ente o dei dirigenti centrali e periferici;

2) formula proposte al Consiglio di amministrazione:

a) sui programmi di ristrutturazione operativa dell'ente, per una migliore funzionalità del servizio;

b) sulla consistenza degli organici e le promozioni dei dirigenti;

c) per la nomina dei vice direttori generali e del vice direttore generale vicario;

d) su tutti i provvedimenti per i quali la proposta sia prevista da norme di legge o di regolamento;

3) esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione;

4) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto;

5) firma gli atti e i documenti che impegnano l'Istituto, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ente, che eccedono i limiti di competenza dei dirigenti;

6) predispone la relazione sui bilanci preventivi e consuntivi e esercita tutte le altre attribuzioni che gli siano espressamente demandate da leggi o da regolamenti.

#### ART. 52.

*(Competenze dei dirigenti).*

I dirigenti dell'ente, nelle materie attribuite alle unità centrali o periferiche cui sono preposti, sono organi a competenza generale ed esercitano tutte le attribuzioni che dalla legge o dai regolamenti non siano assegnate alla competenza degli organi dell'ente o del Direttore generale.

In particolare essi:

a) assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal Consiglio di amministrazione;

b) impegnano e ordinano le spese nei limiti di competenza stabiliti dai regolamenti dell'ente;

c) esercitano le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'ente;

d) adottano, in via definitiva, i provvedimenti relativi alla gestione del personale previsti dai predetti regolamenti.

I dirigenti sono responsabili dell'imparzialità dell'azione amministrativa nonché del buon andamento delle strutture e degli uffici cui sono preposti in osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima deliberati dal Consiglio di amministrazione; rispondono dei risultati conseguiti secondo le linee di programmazione e controllo del-

l'attività dell'ente stabilite dai competenti organi.

I dirigenti preposti a compiti ispettivi e di verifica, di studio, ricerca ed elaborazione di progetti, sono responsabili delle funzioni ad essi affidate.

#### ART. 53.

*(Difesa legale).*

La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'ente convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni, può essere assunta anche dai legali del Ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del Comitato esecutivo.

#### ART. 54.

*(Emanazione dei regolamenti).*

I regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

### CAPO II.

#### GESTIONE FINANZIARIA.

#### ART. 55.

*(Gestione finanziaria e patrimoniale).*

La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le attività istituzionali previdenziali e assistenziali ad esso affidate, come è unico il relativo bilancio.

Per ogni esercizio finanziario l'INPS è tenuto a compilare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classifi-

cazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrative il preventivo economico e il conto consuntivo. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'ente, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo.

Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Gli articoli 48 e 50 del citato decreto sono abrogati.

#### ART. 56.

*(Composizione del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).*

Il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al Consiglio di amministrazione.

#### ART. 57.

*(Competenze del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).*

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS ».

#### ART. 58.

*(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti », affidata all'istituto nazionale della previdenza sociale.

La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti i preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività e eroga le relative prestazioni.

Il bilancio della gestione è articolato in evidenza contabile separata per ciascuna gestione interessata.

## ART. 59.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).*

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 58 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

## ART. 60.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).*

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 59 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

## ART. 61.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la cassa unica per gli assegni familiari assume la denominazione di gestione dei trattamenti familiari.

Alla gestione sovrintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al consiglio di amministrazione scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

## ART. 62.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).*

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 61 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni

vigenti in materia di contributi e prestazioni nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

#### ART. 63.

*(Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

#### ART. 64.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 63 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da 5 rappresentanti dei coltivatori diretti, 2 rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 65.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 64 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e contributi nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge n. 1047 del 26 ottobre 1957 e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 37;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

#### ART. 66.

*(Gestione speciale per l'assicurazione degli artigiani).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbli-

gatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

Alla gestione di cui al comma precedente, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

#### ART. 67.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).*

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 66 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

#### ART. 68.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).*

Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 67:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredata da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e contributi nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi e prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 37;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

#### ART. 69.

*(Gestione speciale di previdenza degli esercenti attività commerciali).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia, superstiti per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Alla gestione di cui al comma precedente, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico tutte le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

#### ART. 70.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale di previdenza per gli esercenti attività commerciali).*

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 69 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e com-

posto, oltre che dal presidente, da quattro rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

## ART. 71.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza per gli esercenti attività commerciali).*

Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 70:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di prestazioni e contributi nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e di prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntivo di cui al precedente articolo 37;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regola-

menti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

## ART. 72.

*(Comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio).*

È istituito il comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio composto da:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede;

2) cinque rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, un rappresentante dei giocatori di calcio ed un rappresentante degli allenatori di calcio;

3) due rappresentanti dei datori di lavoro dello spettacolo e un rappresentante delle società sportive;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

I rappresentanti di cui ai numeri 2) e 3) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di settore più rappresentative su base nazionale.

## ART. 73.

*(Competenze del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio).*

Spetta al comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello

spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni nella gestione;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in un'unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

#### ART. 74.

*(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è istituita, presso l'INPS la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il finanziamento della gestione è a carico dello Stato.

La gestione:

1) eroga le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) contribuisce ai trattamenti pensionistici ai sensi del precedente articolo 14;

3) assume il completo carico delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 35 della presente legge.

Alla gestione è trasferito l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati della Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA.

Il bilancio della gestione è unico ed è articolato in separate evidenze contabili.

#### ART. 75.

*(Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali).*

Alla gestione di cui al precedente articolo 74 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'istituto o da un consigliere di amministrazione dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione e dai presidenti dei comitati amministratori delle gestioni di cui ai precedenti articoli 56, 59, 64, 67 e 70.

#### ART. 76.

*(Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali).*

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 75 ha i seguenti compiti:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) vigilare sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di contributi e prestazioni nella gestione;

4) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione.

## ART. 77.

(Fondo sociale).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma precedente sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 74.

## CAPO III.

## ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO.

## ART. 78.

(Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il terzo comma del citato articolo 33 è così modificato:

« I membri di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative tra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Il quarto comma del citato articolo 33, è abrogato.

## ART. 79.

(Competenze dei Comitati regionali).

Spetta al Comitato regionale:

1) coordinare l'attività dei Comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

2) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

3) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

4) presentare periodicamente al Consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta;

5) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

6) attuare i compiti ad esso assegnati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato regionale per la Valle d'Aosta non svolge i compiti indicati al numero 1 del presente articolo.

#### ART. 80.

*(Composizione dei Comitati provinciali).*

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Presso ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito un comitato composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e i coloni;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente la sede provinciale dell'Istituto ».

#### ART. 81.

*(Organi collegiali periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

Dei Comitati provinciali di cui all'articolo 80 della presente legge fanno parte,

limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle rispettive province autonome.

Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

#### ART. 82.

*(Contenzioso in materia di prestazioni).*

Il Comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

c) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

d) la pensione sociale;

e) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

f) i trattamenti familiari.

Il termine per ricorrere al Comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai Comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta. I

ricorsi concernenti le prestazioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono decisi in base alla normativa preesistente.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al Consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

Sono abrogati il numero 1), il secondo periodo del numero 2) e il numero 11) dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

#### ART. 83.

*(Commissioni per l'istruttoria dei ricorsi).*

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I Comitati provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, una o più commissioni per la istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere una composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita.

Il Comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che è ad esso riservata, può svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ».

#### ART. 84.

*(Contenzioso in materia di contributi e prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).*

Avverso i provvedimenti dell'INPS in materia di prestazioni relative alle gestioni dei lavoratori autonomi è ammesso ricorso in unico grado ai competenti comitati amministratori di cui agli articoli 64, 67 e 70 della presente legge.

Il comitato amministratore per la gestione degli artigiani e quello per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

Il comitato amministratore per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi, in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi precedenti è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai Comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'INPS.

## ART. 85.

*(Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro).*

Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al Comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

## TITOLO IV.

NORME FINALI  
E TRANSITORIE.

## ART. 86.

*(Testi unici).*

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con norme aventi valore di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse e per assicurare la necessaria omogeneità tra le diverse discipline.

Le predette modificazioni ed integrazioni debbono altresì tendere a conseguire

la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di accertamento, riscossione e accreditamento dei contributi previdenziali e la massima tempestività nella erogazione delle prestazioni.

## ART. 87.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).*

Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

Spetta alla Commissione la vigilanza:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui relativi risultati;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al primo comma espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

La Commissione assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

La Commissione deve essere costituita entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

## ART. 88.

*(Criteri della tassazione dell'indennità di fine rapporto).*

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il trattamento di fine rap-

porto è soggetto a tassazione separata. L'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascun importo annuale di detto trattamento l'aliquota corrispondente al reddito di lavoro dipendente — con esclusione degli emolumenti arretrati — derivante dal medesimo rapporto di lavoro, percepito nell'anno dal prestatore di lavoro. Ai fini dell'individuazione della predetta aliquota si tiene conto dell'imposta lorda relativa al predetto reddito diminuita delle detrazioni di imposta. L'aliquota così individuata è ridotta del 10 per cento se il reddito non supera lire 15 milioni.

I sostituti di imposta devono effettuare a norma del primo comma la ritenuta a titolo di imposta entro due mesi dalla fine di ciascun anno o, se precedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed eseguire il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata effettuata.

In luogo del versamento diretto i sostituti di imposta possono acquistare entro lo stesso termine titoli speciali di importo nominale pari a quello delle ritenute effettuate, aventi le caratteristiche previste dal quarto comma. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro o di pagamento dell'anticipazione eventualmente erogata deve essere effettuato comunque il versamento indicato nel comma precedente, anche mediante i titoli speciali di valore nominale pari all'ammontare delle ritenute di imposta di cui è ancora dovuto il versamento.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione dei titoli speciali nonché i criteri di vigilanza e di controllo.

All'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni

degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificati dal successivo articolo 89. Tuttavia il versamento della relativa imposta, maggiorata con gli stessi criteri con cui viene incrementato il trattamento di fine rapporto, deve essere eseguito con le modalità previste dal secondo comma entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, o è stata corrisposta l'anticipazione, con riferimento, in questo ultimo caso, alla parte di anticipazione imputabile alla indennità di cui al presente comma.

Gli incrementi per rivalutazione del trattamento di fine rapporto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i rapporti di lavoro dipendente per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Non si applicano invece alle indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità sopra indicate, né al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

#### ART. 89.

*(Modifiche al regime fiscale dell'indennità di fine rapporto).*

Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i redditi soggetti a tassazione separata indicati nelle lettere a), b), c), f) e g) dell'articolo precedente l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione; per i redditi

indicati nella lettera *d*) si applica la stessa disposizione con riferimento al biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono percepiti; per i redditi indicati nella lettera *e*) l'imposta è determinata applicando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito di lavoro dipendente, con esclusione di redditi della precedente lettera *d*), derivante dal medesimo rapporto di lavoro percepito dal prestatore di lavoro nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione.

Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto, ovvero al reddito di lavoro dipendente, dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del 10 per cento ».

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - (*Indennità di fine rapporto*). — L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del 25 per cento se detto ammontare non supera i 15 milioni di lire; del 15 per cento per la parte eccedente i 15 milioni di lire fino a 30 milioni di lire; del 5 per cento per la parte eccedente i 30 milioni di lire e, in ogni caso, successivamente alle predette riduzioni, è ridotto di lire 300.000 per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Per i redditi indicati alle lettere *e*), *f*), e *g*) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c*) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui

all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera *a*) intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente ».

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« La ritenuta è determinata a titolo di imposta sulla parte imponibile della indennità di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge relativamente a rapporti cessati a partire dalla stessa data.

#### ART. 90.

(*Disciplina transitoria  
per corrisposte anticipazioni*).

Per le anticipazioni relative ai redditi di cui alla lettera *e*) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, corrisposte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si tiene conto, ai fini della liquidazione definitiva di cui al secondo comma dell'articolo 14 dello stesso decreto, come modificato dalla presente legge, soltanto della ritenuta operata sulle anticipazioni stesse dal sostituto d'imposta.

Per le anticipazioni indicate al primo comma gli uffici delle imposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non procederanno alla liquidazione delle maggiori imposte o dei rimborsi derivanti dai redditi complessivi netti dichiarati, accertati o rettificati relativamente al biennio anteriore all'anno di corrispondenza delle anticipazioni medesime.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua (lire)
a) Magistrati ordinari e amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato.	fino all'1-1-1976	17	569.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	508.200
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	18	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome. Professori ordinari delle università.	fino all'1-1-1976	20	687.900
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	501.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	19	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati. (Ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale).	fino all'1-1-1976	24	830.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	19	633.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	23	775.800
	dal 2-1-1979 al 13-7-1980	4	135.600
d) Professori incaricati esterni con assistenti di ruolo dell'università.	fino all'1-10-1973	36	1.212.900
	dal 2-10-1973 all'1-1-1976	31	1.060.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	26	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola, esclusa l'università.	fino all'1-9-1973	17	576.000
	dal 2-9-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-6-1977	4	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS e non docente dell'università e personale non dirigente del Corpo vigili del fuoco con trattamento a totale carico dello Stato.	fino all'1-1-1973	17	582.900
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	6	193.200
g) Militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al Corpo di polizia femminile non dirigenziale.	fino all'1-1-1973	34	1.145.100
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	30	1.018.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	24	799.500
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.	fino all'1-7-1973	18	609.900
	dal 2-7-1973 all'1-1-1976	10	338.700
	dal 2-1-1976 all'1-7-1977	8	264.300
	dal 2-7-1977 all'1-10-1978	3	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	fino all'1-4-1973	19	650.400
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	12	413.400
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	7	230.400
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	3	108.300
	dal 2-5-1978 all'1-1-1979	2	64.500
l) Personale non dirigente dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.	fino all'1-4-1973	16	559.200
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	10	352.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	5	156.000
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	1	50.700
m) Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.	fino all'1-7-1973	18	616.800
	dal 2-7-1973 all'1-1-1977	11	386.400
	dal 2-1-1976 all'1-7-1977	5	186.300
	dal 2-1-1977	4	135.600

## TABELLA B

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA  
PER ARTIGIANI E COMMERCianti

<i>Classi di reddito</i>	<i>Reddito medio imponibile</i>
—	—
Fino a lire 4.632.000 .....	3.474.000
da lire 4.632.001 a lire 6.948.000 .....	5.790.000
da lire 6.948.001 a lire 9.264.000 .....	8.106.000
da lire 9.264.001 a lire 11.580.000 .....	10.422.000
da lire 11.580.001 a lire 13.896.000 .....	12.738.000
da lire 13.896.001 a lire 16.212.000 .....	15.054.000
da lire 16.212.001 a lire 18.528.000 .....	17.370.000
da lire 18.528.001 a lire 20.844.000 .....	19.686.000
oltre lire 20.844.001 .....	22.002.000

TABELLA C

CLASSI DI REDDITO AGRARIO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA  
PER COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

<i>Classi di reddito</i>	<i>Reddito medio imponibile</i>
Fino a lire 231.600 .....	115.800
da lire 231.601 a lire 463.200 .....	347.400
da lire 463.201 a lire 694.800 .....	579.000
da lire 694.801 a lire 926.400 .....	810.600
da lire 926.401 a lire 1.158.000 .....	1.042.200
da lire 1.158.001 a lire 1.389.600 .....	1.273.800
da lire 1.389.601 a lire 1.621.200 .....	1.505.400
da lire 1.621.201 a lire 1.852.800 .....	1.737.000
da lire 1.852.801 a lire 2.070.000 .....	1.968.600
da lire 2.070.001 a lire 2.316.000 .....	2.200.000
da lire 2.316.001 a lire 2.779.200 .....	2.547.600
da lire 2.779.201 a lire 3.242.400 .....	3.010.800
da lire 3.242.401 a lire 3.705.600 .....	3.474.000
da lire 3.705.601 a lire 4.168.800 .....	3.937.200
da lire 4.168.801 a lire 4.632.000 .....	4.400.400
oltre lire 4.632.000 .....	5.211.000

## N. 1710

## ART. 1.

Le assicurazioni sociali per i giornalisti professionisti gestite dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » a norma delle vigenti disposizioni di legge, si applicano ai praticanti giornalisti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono obbligatoriamente soggetti alla iscrizione e all'assicurazione presso l'Istituto i giornalisti professionisti ed i praticanti iscritti rispettivamente nell'elenco e nel registro tenuti dall'Ordine dei giornalisti i quali siano alle dipendenze, con rapporto di lavoro subordinato, di imprese giornalistiche editrici di quotidiani o periodici, agenzie di stampa, aziende radiofoniche e televisive.

## ART. 2.

Sono altresì soggetti all'iscrizione e all'assicurazione presso l'Istituto i giornalisti professionisti che, in qualità di addetti all'ufficio stampa, siano alle dipendenze di imprese diverse da quelle indicate al secondo comma del precedente articolo 1, ovvero dello Stato o di enti pubblici con rapporto di lavoro di natura privatistica.

## ART. 3.

Il regolamento previsto dallo statuto dell'Istituto deve essere uniformato alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

## N. 1748

## ART. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero, e che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto ad un assegno mensile di importo equivalente a quello della pensione sociale.

L'assegno viene corrisposto dietro presentazione di domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il tramite dell'ufficio consolare di prima categoria competente per territorio.

Alla domanda devono essere allegati i certificati di nascita, di stato di famiglia e di cittadinanza, ed una dichiarazione di responsabilità redatta dal richiedente presso il predetto ufficio consolare, e dalla quale risulti che lo stesso richiedente:

a) si trova nelle condizioni previste per il conseguimento della pensione sociale italiana;

b) non fruisce di rendite, assegni, prestazioni e simili benefici da parte di altri enti italiani o stranieri, indicando, in caso diverso, l'ente erogante e la misura del beneficio;

c) si impegna a denunciare ogni variazione della sua situazione economica che possa comportare la perdita del diritto all'assegno.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono, altresì, riguardare i componenti del nucleo familiare dell'interessato.

Alla domanda devono essere, inoltre, allegati i documenti comprovanti lo stato di bisogno del richiedente.

## ART. 2.

L'ufficio consolare competente trasmette all'INPS, nelle forme di rito, la do-

manda di cui al precedente articolo 1, corredata col proprio parere.

La decisione dell'INPS in merito all'accoglimento, o al rigetto, della domanda, viene comunicata al richiedente tramite lo stesso ufficio consolare.

Contro il provvedimento di rigetto può essere presentato, nelle stesse forme della domanda, un ricorso, eventualmente corredato di ulteriore documentazione probatoria.

## ART. 3.

Nel caso di accoglimento della domanda, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, e viene pagato, in rate trimestrali, a mezzo assegno bancario non trasferibile. L'importo equivalente è posto a carico del Fondo assistenza.

## ART. 4.

Il rimpatrio determina la cessazione del diritto all'assegno sociale, salvo il diritto a conseguire in Italia la pensione sociale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

## ART. 5.

Il beneficiario dell'assegno sociale è tenuto a presentare ogni dodici mesi una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il permanere delle sue condizioni economiche.

In caso di impedimento alla riscossione diretta, il titolare dell'assegno sociale può delegare, sia all'atto della domanda sia successivamente, un familiare o connazionale di sua fiducia, il quale è tenuto a presentare contestualmente una dichiarazione di accettazione della delega congiuntamente all'impegno di denunciare immediatamente ogni circostanza che determini la cessazione del diritto alla riscossione dell'assegno da parte del titolare, quali il decesso, il rientro in Patria,

o il sopravvenire di più favorevoli condizioni economiche.

La delega deve essere rinnovata ogni dodici mesi e presentata all'autorità diplomatica che eroga l'assegno.

ART. 6.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione dell'assegno sociale non spettan-

te, è tenuto a versare una somma pari al triplo di quella indebitamente percepita. La somma è devoluta al Fondo di assistenza.

ART. 7.

All'onere di lire 100 milioni si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

## N. 1763

## ARTICOLO UNICO.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, sono abrogati.

Le assunzioni effettuate o gli incarichi conferiti al personale collocato in quiescenza anteriormente al 1° luglio 1974 a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono validi ed efficaci.

Coloro che a norma del secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, sono decaduti dagli impieghi o dalle cariche, possono, a domanda, chiedere di essere riammessi alle funzioni che esplicavano, sempreché siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per tali funzioni.

A coloro che, a norma del terzo comma del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, abbiano dichiarato di rinunciare al trattamento di quiescenza di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, è nuovamente concesso, a domanda, il trattamento in precedenza goduto.

**N. 1764**  
—

## ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei lavoratori, intendendosi per tali tutti i prestatori di lavoro subordinato così come definiti dall'articolo 2095, primo comma, del codice civile, soggetti all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa ».

## N. 1778-bis

## TITOLO I.

TRATTAMENTO DI PENSIONE  
DEI LAVORATORI DIPENDENTI  
PUBBLICI E PRIVATI.

## ART. 1.

(Norme applicabili).

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, nel rispetto della peculiarità di specifici rapporti di lavoro e del pluralismo degli enti, fondi e gestioni pensionistiche esistenti, la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti si applica a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con effetto dal 1° gennaio 1985.

Se più favorevoli, restano in vigore le disposizioni in materia di invalidità specifica per cause di servizio vigenti per gli iscritti ai fondi integrativi, sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

## ART. 2.

(Fondi integrativi).

L'erogazione di trattamenti integrativi delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché dei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima assicurazione può essere effettuata da fondi di previdenza dotati di personalità giuridica privata ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Il riconoscimento della personalità giuridica è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

a) la gestione integrativa deve essere inanziariamente autosufficiente; la con-

tribuzione necessaria per l'equilibrio del fondo non può gravare sul datore di lavoro in misura superiore al 50 per cento con gestione tecnica del finanziamento fondata sul sistema di accantonamento di riserve di importo non inferiore a cinque annualità di pensioni;

b) la retribuzione pensionabile della gestione integrativa è regolata dalle disposizioni concernenti la retribuzione pensionabile della gestione principale;

c) il trattamento globale di pensione, comprensivo della quota a carico della gestione principale, non può superare, alla data di decorrenza della stessa dopo quaranta anni di contribuzione, la media delle retribuzioni effettivamente percepite, ragguagliate a mese, nell'ultimo anno antecedente il pensionamento, con la esclusione in ogni caso di anzianità convenzionali;

d) il trattamento integrativo, qualora erogato prima di aver maturato il diritto alla pensione principale, è ridotto di un quarto ed è ripristinato dalla data di conseguimento del predetto diritto;

e) il trattamento integrativo non può prevedere un'età pensionabile, ovvero pensionamenti anticipati, diversi da quelli di cui alla presente legge;

f) la perequazione automatica della pensione integrativa è quella applicata sulla pensione principale di cui all'articolo 17 della presente legge;

g) le norme statutarie che disciplinano la nomina degli organi di amministrazione e di controllo della gestione integrativa devono essere improntate a principi di democraticità e prevedere nel collegio sindacale la partecipazione di un rappresentante, con funzioni di presidente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifiche non inferiori a primo dirigente;

h) l'iscrizione alla gestione integrativa, irrevocabile, è a domanda del lavoratore.

Agli effetti del trattamento fiscale la contribuzione versata alla gestione integrativa è equiparata alla contribuzione obbligatoria.

Le norme regolamentari relative a detti fondi devono essere adottate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 3.

*(Fondi integrativi preesistenti).*

La disciplina relativa alla contribuzione e alle prestazioni dei regimi previdenziali comunque integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, già costituiti per legge, regolamento o accordo alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere adeguata per i nuovi assunti ai criteri di cui al precedente articolo 2.

A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione o, in mancanza, il comitato di gestione dei regimi integrativi interessati da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite norme intese a modificare i preesistenti ordinamenti.

Per i soggetti già iscritti o pensionati anteriormente alla data del 1° gennaio 1985 resta ferma l'applicazione delle norme vigenti alla data predetta, fatta eccezione per la retribuzione pensionabile per la quale valgono i criteri di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 2.

In deroga a quanto disposto dal precedente comma, alle pensioni liquidate o da liquidarsi in favore dei medesimi soggetti si applica la perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 17 della presente legge.

In via transitoria agli iscritti ai fondi integrativi anteriormente al 1° gennaio 1985 si applicano, per il conseguimento del diritto a pensione anticipata di anzianità, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, secondo comma, lette-

ra *d)*, le disposizioni di cui all'articolo 10, terzo e quarto comma, nonché, ai fini della misura delle pensioni dirette ed ai superstiti, dell'articolo 14, secondo e terzo comma, in caso di esercizio della facoltà nei termini indicati a pena di decadenza nell'ultimo comma del citato articolo 14, ovvero delle disposizioni dell'articolo 15 della presente legge.

Comunque il trattamento complessivo risultante, comprensivo della pensione principale, non può essere superiore al trattamento garantito dagli ordinamenti integrativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

*(Età pensionabile).*

I limiti di età per il diritto alla pensione di cui all'articolo 9, n. 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono estesi ai regimi sostitutivi esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia per le donne sono stabiliti, per ciascuno dei periodi sottoindicati, al compimento delle seguenti età:

*a)* dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 a 56 anni;

*b)* dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 a 57 anni;

*c)* dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 a 58 anni;

*d)* dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 a 59 anni;

*e)* dal 1° gennaio 1994 a 60 anni.

Restano fermi in via opzionale, se più elevati, i limiti di età stabiliti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I limiti di età indicati nel primo comma sono ridotti di cinque anni per i lavoratori non vedenti quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore contributi per un periodo non inferiore a 520 settimane, elevati rispettivamente a quindici anni e a 780 settimane con la gradualità di cui all'articolo 9, secondo comma, della presente legge.

Restano fermi i limiti di età previsti per gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e ai Corpi di polizia di Stato. Per i soggetti iscritti a Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che prevedono limiti di età di pensionamento per vecchiaia inferiori a quelli indicati al primo comma, l'adeguamento avviene elevando di un anno ogni tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1986, i limiti di età previsti dai rispettivi Fondi pensionistici.

#### ART. 5.

*(Pensionamento per attività usuranti e particolarmente usuranti).*

I limiti di età indicati nel primo comma del precedente articolo 4 sono altresì ridotti di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e comunque di cinque anni dopo quindici anni di occupazione nelle stesse attività. La riduzione dei predetti limiti di età è di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti e comunque di dieci anni dopo venti anni di occupazione nelle stesse attività. In ogni caso, l'esercizio dell'opzione non può essere effettuato in età inferiore a 55 anni per i soggetti adibiti ad attività usuranti e a 50 anni per i soggetti adibiti ad attività particolarmente usuranti.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 81 della presente legge, anche con separati

decreti, norme aventi forza di legge intese a disciplinare le attività usuranti e particolarmente usuranti tenendo presente che:

a) per i soggetti addetti ad attività particolarmente usuranti deve essere prevista una diversa determinazione della percentuale di valutazione da computare per ogni anno di effettivo servizio in rapporto alla durata media dell'attività professionale;

b) per attività usurante dovrà essere intesa qualsiasi attività lavorativa manuale ed intellettuale la cui entità e caratteristica abbia una intrinseca potenzialità dannosa che, importando lo sfruttamento anormale delle energie fisiche e psichiche del soggetto, sia tale da determinare l'instaurazione di uno stato patologico o l'aggravamento di quello precedente.

#### ART. 6.

*(Prosecuzione dell'attività sino a 65 anni).*

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge e dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, gli assicurati possono optare per la continuazione dell'attività lavorativa oltre i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia fino a 65 anni. In tal caso la pensione di vecchiaia non può avere decorrenza anteriore alla cessazione dell'attività lavorativa.

#### ART. 7.

*(Prosecuzione dell'attività dopo i 40 anni di contribuzione).*

Qualora l'assicurato, prima della liquidazione della pensione, continui a prestare attività lavorativa, la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione per ogni anno successivo al

quarantesimo anno di contribuzione aumenta, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, del 2 per cento che si aggiunge all'aliquota già maturata dell'80 per cento. La pensione complessiva non può in nessun caso superare il 100 per cento dell'importo della retribuzione pensionabile.

ART. 8.

*(Attività sociali).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui al successivo articolo 81, norme aventi forza di legge rivolte ad assicurare, su richiesta dei lavoratori di ambo i sessi titolari di pensione di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità purché abbiano compiuto l'età di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4, l'utilizzazione dei lavoratori stessi in servizi di rilevante interesse pubblico per la comunità aventi anche le finalità di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.

Il compenso per la relativa prestazione, da determinarsi annualmente di concerto tra i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, non fa parte del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è assoggettato solo al contributo di solidarietà di cui all'articolo 22 della presente legge, non è utile ai fini pensionistici ed è cumulabile con il reddito derivante dalla pensione.

ART. 9.

*(Requisiti contributivi  
per la pensione di vecchiaia).*

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, n. 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio

dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

In fase di prima applicazione, i requisiti di cui al comma precedente sono così stabiliti:

a) dal gennaio 1986 al dicembre 1987: 16 anni;

b) dal gennaio 1988 al dicembre 1989: 17 anni;

c) dal gennaio 1990 al dicembre 1991: 18 anni;

d) dal gennaio 1992 al dicembre 1993: 19 anni;

e) dal gennaio 1994: 20 anni.

I requisiti minimi di contribuzione di cui ai precedenti commi sono ridotti di cinque anni per i lavoratori non vedenti quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data del versamento del primo contributo. L'anzianità minima assicurativa è peraltro rapportata ad un numero di anni inferiore a quindici per il periodo compreso tra il 1986 e il 1993, secondo il rapporto di accrescimento indicato nel secondo comma.

Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è comunque condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa subordinata in data anteriore alla decorrenza della pensione medesima.

Per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima alla data del 1° gennaio 1985, nei quali sia previsto il diritto alla pensione anche in costanza di lavoro che comporti l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale stessa, è riconosciuta la facoltà di liquidare la pensione al conseguimento dei requisiti di contribuzione e di età previsti dai rispettivi ordinamenti alla stessa data. La misura del trattamento spettante è determinata sulla base degli anni di iscrizione e contribuzione nella gestione previdenziale alla data di entrata in vigore della presente legge, commi-

surata alla retribuzione pensionabile di cui all'articolo 14, terzo comma, qualora sia stata esercitata la facoltà, di cui al secondo comma dello stesso articolo, ovvero al numero 1) dell'articolo 15 della presente legge ed è corrisposta alle condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

ART. 10.

*(Pensionamenti anticipati).*

La pensione anticipata di anzianità è estesa ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti con l'osservanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La pensione anticipata di anzianità non è liquidata e, se già attribuita è sospesa, in caso di esplicazione di lavoro dipendente, autonomo, professionale e di impresa.

Per i soggetti iscritti al 1° gennaio 1985 alle forme obbligatorie di previdenza di cui al primo comma è consentito liquidare, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1989, la pensione anticipata di anzianità con i requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché di età quando richiesti, stabiliti secondo le norme dei rispettivi ordinamenti a condizione che due terzi dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dagli ordinamenti medesimi siano conseguiti mediante iscrizione e contribuzione effettiva obbligatoria o riscattata per costituzione della rendita vitalizia a copertura di pregressi periodi di omissione contributiva.

I contributi provenienti da gestioni diverse a cui carico è posta la pensione o riscattati a titolo diverso da quello di cui al comma precedente, sono considerati utili ai fini della misura.

A decorrere dal 1° gennaio 1990, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già iscritti alle forme di previdenza obbligatorie di cui al

primo comma che stabiliscono requisiti di contribuzione inferiori rispetto a quelli richiesti dal comma medesimo, la determinazione del numero degli anni di contribuzione o ragguagliati a tali ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione anticipata di anzianità si effettua maggiorando gli anni di contribuzione per effettiva iscrizione nelle rispettive forme di previdenza obbligatorie, per i periodi di lavoro prestati in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in base a coefficienti che scaturiscono dal rapporto tra il requisito minimo contributivo stabilito dal fondo o gestione di previdenza nel quale sono iscritti e quello richiesto dal precedente primo comma.

ART. 11.

*(Retribuzione imponibile dell'assicurazione generale obbligatoria).*

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi trattenu- ta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile:

1) la diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa, sia in Italia sia all'estero, determinata in relazione alle effettive giornate di trasferta o di missione;

2) i rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro;

3) l'indennità di rappresentanza entro il limite del 3 per cento della retribuzione base stabilita per legge, contratto o regolamento in relazione alla qualifica rivestita e alle mansioni svolte;

4) l'indennità di cassa;

5) l'indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del tratta-

mento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) la gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, se non collegata, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) le indennità di anzianità ed integrazioni attribuite in via anticipata nel corso del rapporto di lavoro e alla sua cessazione;

8) il valore della mensa in natura;

9) la quota dei compensi provvigionali dei produttori di assicurazione attribuibili a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi;

10) i trattamenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati dal datore di lavoro e fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con effetto dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 12.

*(Limite massimo di retribuzione pensionabile ed imponibile dell'assicurazione generale obbligatoria).*

Per le pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 1985, il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assi-

curazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fissata in lire 35.636.460.

L'importo di cui al comma precedente è annualmente rivalutato, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla disciplina di cui all'articolo 17 della presente legge.

In caso di copertura di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa per periodi inferiori all'anno, il limite di cui al primo comma è proporzionalmente ragguagliato ai periodi di copertura contributiva.

Gli importi di cui ai commi precedenti costituiscono anche il limite massimo della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, eventualmente ragguagliati a mese per periodi di lavoro inferiori all'anno, nonché per la determinazione della classe di retribuzione ai fini della contribuzione volontaria, di cui alla tabella allegata alla presente legge, la cui retribuzione media settimanale è calcolata con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il calcolo della retribuzione pensionabile.

Sulla quota di retribuzione eccedente il limite massimo imponibile è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento di cui il 2 per cento a carico del datore di lavoro. Il contributo predetto è devoluto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti anche da parte dei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Sono abrogati gli articoli 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il tredicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e i primi dieci commi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

#### ART. 13.

*(Riliquidazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria sul nuovo massimale).*

Per gli anni dal 1971 al 1984, il limite massimo di retribuzione pensionabile,

per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, è fissato per ciascuno dei periodi sottoindicati, applicando al limite massimo di retribuzione pensionabile stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1968, n. 488, le rivalutazioni per perequazione automatica per le pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli anni dal 1971 al 1975 e dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per gli anni dal 1976 al 1984, nei seguenti importi:

- 1) 1971: lire 13.204.800;
- 2) 1972: lire 13.825.425;
- 3) 1973: lire 14.585.823;
- 4) 1974: lire 16.015.233;
- 5) 1975: lire 18.097.213;
- 6) 1976: lire 19.581.168;
- 7) 1977: lire 20.874.647;
- 8) 1978: lire 23.266.858;
- 9) 1979: lire 24.364.954;
- 10) 1980: lire 25.692.287;
- 11) 1981: lire 27.870.781;
- 12) 1982: lire 29.907.866;
- 13) 1983: lire 32.112.054;
- 14) 1984: lire 33.135.548.

I titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità possono chiedere la riliquidazione della pensione in atto sulla base del limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nell'anno di decorrenza. La stessa facoltà può essere esercitata dai superstiti titolari di pensione di reversibilità.

La pensione riliquidata, cui si applicano le rivalutazioni per perequazione automatica intervenute dalla data di decorrenza, è corrisposta dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda da parte dei titolari o dei loro superstiti.

## ART. 14.

*(Retribuzione pensionabile ed imponibile dei fondi integrativi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 il limite massimo di retribuzione imponibile e pensionabile stabilito dagli articoli 11 e 12 della presente legge è esteso ai fondi integrativi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei fondi di cui al precedente comma, che non prevedono un limite massimo di retribuzione pensionabile o ne prevedano uno superiore, possono chiedere di determinare l'importo della pensione con riferimento all'ammontare della retribuzione pensionabile maturata da ciascun lavoratore al 31 dicembre 1984 secondo le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti.

Fermo restando l'obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali sulla retribuzione effettivamente corrisposta, la retribuzione pensionabile determinata ai sensi del precedente comma costituisce la base di calcolo, anche per i periodi successivi al 31 dicembre 1984, rivalutata applicando i coefficienti e con i criteri dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, della pensione da liquidarsi secondo le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'opzione di cui al secondo comma deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dai soggetti interessati.

## ART. 15.

*(Calcolo della pensione).*

Per i lavoratori iscritti alla data del 31 dicembre 1984 alle gestioni di previdenza

integrative, sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che non si avvalgono della facoltà di cui al precedente articolo 14, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

1) della quota di pensione calcolata, ai sensi della normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza, in base alla scala di accrescimento percentuale rapportata ai periodi di assicurazione anteriori al 1° gennaio 1985 e alla retribuzione prevista dall'ordinamento stesso, applicando alla stessa i coefficienti di rivalutazione di cui all'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;

2) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sulla base dei periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1984, fermo restando quando disposto dall'articolo 5, ultimo comma, lettera a), della presente legge per la percentuale di valutazione da computare per ogni anno di effettivo servizio prestato in attività particolarmente usuranti.

#### ART. 16.

##### *(Cumulo della pensione con redditi da lavoro).*

La pensione anticipata di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei fondi integrativi, sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché i trattamenti vitalizi previsti per i parlamentari conseguiti prima del compimento dei limiti di età di cui all'articolo 4 della presente legge, sono totalmente incumulabili con qualsiasi reddito derivante da svolgimento di qualunque attività lavorativa subordinata, autonoma, professionale o di impresa.

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità a carico delle forme previdenziali di cui al precedente comma e i trattamenti vitalizi previsti per i parlamentari non sono cumulabili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, ultimo comma, della presente legge, con i redditi derivanti da attività lavorativa che comporti l'iscrizione al trattamento di previdenza cui fa carico la pensione in godimento.

Nei casi di redditi derivanti da attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle cui fa carico la pensione, viene operata la trattenuta di un quarto dell'ammontare della pensione in pagamento, facendo salva comunque una fascia di importo corrispondente a due volte il trattamento minimo vigente dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti vigente a gennaio di ciascun anno. Viene altresì operata la trattenuta nella stessa misura in presenza di redditi derivanti da esercizio di attività autonoma o professionale o d'impresa.

Le pensioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dagli ordinamenti integrativi, sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale, autonomo e d'impresa e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

Le pensioni di anzianità a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, sono cumulabili nella misura indicata al secondo comma con le retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con i redditi da lavoro autonomo, professionale e di impresa.

Il divieto di cumulo non si applica ai pensionati che svolgono attività lavorativa fuori del territorio nazionale.

In ogni caso, la trattenuta non può superare la differenza tra i redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale e l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui ai precedenti commi le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con redditi da lavoro autonomo e professionale nonché con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione.

Le pensioni di vecchiaia e di anzianità non sono comunque cumulabili con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

#### ART. 17.

##### *(Dinamica salariale).*

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a decorrere dal 1° febbraio 1985 e con effetto dal 1° febbraio di ciascun anno, gli importi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza integrative, sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione medesima e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali dei dipendenti relative agli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applica-

zione della scala mobile delle retribuzioni dei medesimi lavoratori.

Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita sono determinate confrontando i valori medi dei rispettivi indici relativi all'anno anteriore a quello a cui ha effetto l'aumento con i valori medi degli indici relativi all'anno immediatamente precedente.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

#### ART. 18.

##### *(Contributi figurativi per malattia e infortunio).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con la procedura di cui all'articolo 81, previo accertamento della normalizzazione del sistema dei controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori, norme aventi forza di legge dirette a stabilire che ai fini del calcolo della pensione i periodi indennizzati di malattia e di assenza indennizzati per infortunio siano riconosciuti figurativamente anche oltre i limiti stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali periodi saranno riconosciuti utili ai fini del diritto nonché della misura delle pensioni con effetto dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 19.

##### *(Lavoratori in aspettativa sindacale o per mandato elettivo).*

Tutti gli oneri facenti capo alle gestioni previdenziali ed assistenziali cui siano iscritti i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20

maggio 1970, n. 300, sono posti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a totale carico degli enti o organismi che si avvalgano in tali periodi dei lavoratori medesimi, salvo quanto disposto dalla legge 9 maggio 1977, n. 210.

## ART. 20.

*(Riforma della previdenza agricola).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con la procedura di cui all'articolo 81, anche con separati decreti, norme aventi forza di legge intese a realizzare la parità previdenziale tra i lavoratori dell'agricoltura, ivi compresi quelli a tempo determinato, e quelli dipendenti dagli altri settori produttivi.

A tal fine deve essere previsto:

1) la soppressione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modifiche ed integrazioni;

2) l'introduzione di sistemi di accertamento e di assicurazione analoghi a quelli in vigore per i lavoratori dipendenti del settore dell'industria, prevedendo l'obbligo per i datori di lavoro agricoli della tenuta di un registro di impresa, ai fini della registrazione dei dati relativi alla manodopera occupata;

3) la modifica dei criteri in vigore per la determinazione dei valori medi per gli operai a tempo determinato, al fine di renderli aderenti alle effettive retribuzioni vigenti nel settore, sia ai fini del versamento dei contributi sia del pagamento delle prestazioni;

4) la soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati e il trasferimento dei compiti e del personale all'INPS;

5) uno sgravio a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,

n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, da determinare in misura non superiore al 25 per cento dei contributi dovuti nell'ambito della riforma di cui all'articolo 80 della presente legge;

6) l'istituzione dell'anagrafe delle imprese agricole.

## ART. 21.

*(Limiti di reddito per gli assegni familiari).*

A decorrere dal 1° luglio 1985, i redditi familiari di cui alla tabella *D* allegata alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché i redditi di cui alla tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rivalutati applicando i criteri di perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 17 della presente legge.

## ART. 22.

*(Contributo di solidarietà).*

Sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori iscritti nei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è dovuto, entro il limite massimo della retribuzione pensionabile di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 della presente legge, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento di cui l'1,3 per cento a carico del datore di lavoro.

## ART. 23.

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

## ART. 24.

*(Contributi dei lavoratori domestici).*

I contributi versati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive integrazioni e modificazioni, sono deducibili dall'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche anche per le quote a carico del datore di lavoro.

## ARTT. 25 - 27.

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

## ART. 28.

*(Assicurazione delle casalinghe).*

Le persone che siano addette alla cura della propria famiglia e non siano occupate in attività lavorativa dipendente, autonoma, professionale e di impresa né siano iscritte ad albi professionali né siano titolari di pensioni dirette o di reversibilità, hanno la facoltà di costituirsi, qualora abbiano un'età non inferiore a 25 anni, un trattamento di pensione di vecchiaia o di invalidità, non reversibile, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, previo versamento di un contributo settimanale pari al 50 per cento di quello corrispondente alla retribuzione media della quindicesima classe di retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Per il periodo in cui i soggetti interessati si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma, non sono dovuti per essi gli assegni familiari a favore delle persone cui fanno carico.

La facoltà di cui al primo comma è riconosciuta anche alle persone di età non inferiore a 18 anni se coniugate ed è esclusa per tutti i soggetti che, per effetto di contribuzione obbligatoria versata nell'assicurazione generale obbligatoria, abbiano i requisiti di contribuzione richiesti dall'articolo 1 della legge 18 feb-

braio 1983, n. 47, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, anche mediante la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi di occupazione comportanti l'obbligo di iscrizione nei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, nel testo integrato dall'articolo 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In caso di coesistenza con periodi di contribuzione accreditata a seguito di svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma che comporti comunque obbligo di assicurazione, i contributi di cui al presente articolo sono utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma l'importo della pensione è determinato dalla somma:

1) della quota di pensione calcolata con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei contributi versati ai sensi del precedente primo comma;

2) dalla quota di pensione calcolata sulla base dei contributi versati in costanza di rapporto di lavoro con le norme del fondo o gestione ove sono accreditati i contributi stessi.

## ART. 29.

*(Ricongiunzione di periodi assicurativi per i liberi professionisti).*

Agli iscritti alle forme di previdenza obbligatorie per i liberi professionisti è consentita la ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima dei periodi di iscrizione alle rispettive Casse di previdenza di categoria.

A tal fine, le Casse di previdenza di provenienza trasferiscono alle forme pre-

videnziali predette l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Per le modalità di trasferimento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma sono tenuti al versamento di una somma pari al 50 per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri ed alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai soggetti interessati alla condizione che possano far valere un periodo di contribuzione obbligatoria in costanza di lavoro dipendente nelle forme previdenziali predette di almeno cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

Per la determinazione del diritto e della misura della pensione derivante dalla ricongiunzione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

#### ART. 30.

*(Pensione supplementare per i liberi professionisti).*

Gli iscritti ai trattamenti di previdenza per i liberi professionisti, che non possono avvalersi delle norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui al precedente articolo 29 e abbiano contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o nei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima non sufficienti per il diritto a pensione secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali, hanno diritto di utilizzare i predetti contributi per la liquidazione di una pensione supplementare a carico dell'assicura-

zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti secondo le modalità di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Il calcolo della pensione supplementare è effettuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con le integrazioni introdotte dall'articolo 3, ottavo comma e seguenti, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla circostanza che all'assicurato sia stata liquidata o, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico della Cassa di previdenza cui lo stesso sia iscritto obbligatoriamente.

#### ART. 31.

*(Assicurazione facoltativa e mutualità pensioni).*

Ai fini della liquidazione delle pensioni dovute dall'assicurazione facoltativa di cui agli articoli 85 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per le contribuzioni versate successivamente al 31 dicembre 1951, e dalla mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, le somme accreditate nelle predette forme assicurative sono rivalutate secondo i coefficienti e le modalità di cui all'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Per i contributi dell'assicurazione facoltativa di cui al precedente comma, versati in data anteriore al 1° gennaio 1952, i coefficienti di rivalutazione di cui all'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono quelli relativi all'anno 1952.

Le pensioni già in pagamento vengono riliquidate, a domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal mese successivo a quello di presentazione, con i medesimi criteri di cui ai commi precedenti.

Con effetto dal 1° febbraio 1985, alle pensioni liquidate a carico delle gestioni facoltativa e volontaria di cui al primo

comma, si applica la perequazione automatica dell'articolo 21, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

ART. 32.

*(Delega per il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza lavoratori dello spettacolo).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge, con la procedura di cui all'articolo 81, intese al riordinamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo:

1) la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, con l'inclusione anche di rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano, degli sportivi professionisti e della Società italiana degli autori ed editori;

2) la ristrutturazione organizzativa dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo nell'ambito del territorio nazionale con l'adeguamento delle dotazioni organiche necessarie, in conformità alle particolari esigenze della popolazione assicurata ed allo scopo precipuo di garantire l'efficienza del servizio, nell'assolvimento degli adempimenti istituzionalmente demandati;

3) la revisione della normativa che regola il regime assicurativo, provvedendo, in particolare:

a) alla individuazione e ad una nuova classificazione delle categorie dei lavoratori assicurati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, tenuto conto dei

nuovi profili professionali emergenti, che necessitano di una specifica tutela assicurativa;

b) all'adozione di appositi criteri per la determinazione, la denuncia e il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni, tenendo presente i particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel campo dello spettacolo ed istituendo, se del caso, apposite tabelle di retribuzione medie convenzionali;

c) al riordinamento dell'istituto della prosecuzione volontaria per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, secondo i criteri informativi dell'assicurazione comune, con l'adozione di apposite tabelle di contribuzione, da aggiornare e modificare in base agli stessi criteri;

d) alla elevazione graduale, nell'arco temporale di un quinquennio, degli attuali requisiti contributivi minimi per il conseguimento del diritto alle singole prestazioni pensionistiche ed alla prosecuzione volontaria commisurando, alla fine del quinquennio, l'anno assicurativo in 120 e 240 giornate lavorative, rispettivamente per i lavoratori appartenenti al primo ed al secondo gruppo di categorie professionali nei quali è suddivisa la popolazione assicurata;

e) alla determinazione delle categorie di appartenenza dei lavoratori in base al criterio della prevalenza contributiva;

f) alla concessione della pensione di invalidità specifica prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, ai soli lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche;

g) alla trasformazione dell'istituto della anzianità privilegiata in quello di anzianità, procedendo, in particolare, con gradualità nell'arco temporale di un quinquennio, all'aumento per i lavoratori appartenenti alle categorie, artistiche e tecniche, del requisito di assicurazione

sino a raggiungere quello fissato per le restanti categorie di lavoratori;

h) alla elevazione del requisito minimo annuo, per procedere all'accredito dei contributi d'ufficio, a 90 contributi giornalieri, con l'esclusione di questi ultimi, in ogni caso, dalla determinazione della misura della pensione;

i) alla modificazione del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, secondo criteri che, pur tenendo conto delle caratteristiche della popolazione assicurata e dei particolari sistemi di retribuzione vigenti nel settore, la colleghino a quella fissata per l'assicurazione comune;

l) alla estensione, all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, della disciplina in materia di finanziamento degli oneri derivanti dalla integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici vigente per l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

m) ad una diversa regolamentazione dei rapporti assicurativi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in presenza di contribuzioni costituite presso entrambi gli istituti, attribuendo la competenza a decidere le richieste di prestazioni e di ammissione alla prosecuzione volontaria a quello dei due istituti presso il quale il richiedente vanta una prevalente contribuzione, esclusa quella figurativa.

#### ART. 33.

*(Contributo straordinario all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).*

È assegnato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo un contributo straordinario di 90 miliardi di lire per la copertura degli oneri pregressi sostenuti, senza la previsione della corrispondente copertu-

ra finanziaria, per la perequazione automatica delle pensioni a carico dell'Ente e per la integrazione dei trattamenti minimi.

## TITOLO II.

### INDENNITÀ DI FINE LAVORO DEI PUBBLICI DIPENDENTI.

#### ART. 34.

*(Retribuzione per il calcolo della buonuscita).*

Il primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dal seguente:

« La base contributiva è costituita dall'intero stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo di cui all'articolo 32, primo comma, del presente decreto nonché dei seguenti assegni:

1) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

3) indennità prevista dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

4) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione uni-

versitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

5) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

6) assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica ».

#### ART. 35.

*(Indennità premio di servizio).*

I soggetti obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e i loro superstiti conseguono il diritto all'indennità premio di servizio qualunque sia la durata del servizio prestato.

L'indennità premio di servizio è pari ad un dodicesimo dell'intera retribuzione contributiva di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, degli ultimi dodici mesi per ogni mese di iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate.

Sono abrogati l'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

#### ART. 36.

*(Base retributiva per la buonuscita e il premio di fine servizio).*

La quota di indennità integrativa speciale istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, inclusa nel calcolo dell'indennità premio di servizio per gli iscritti all'Isti-

tuto nazionale assistenza dipendenti enti locali dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, è altresì inclusa nel calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con decorrenza 1° luglio 1982, l'indennità integrativa speciale, per la parte non inclusa nel calcolo ai sensi del precedente comma nonché ogni altro elemento retributivo a carattere continuativo anche se non pensionabile, sono inclusi nel calcolo dell'indennità premio di servizio e dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici mediante accantonamenti annuali secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

#### ART. 37.

*(Delega al Governo).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 81, norme aventi forza di legge dirette a revisionare, nel quadro complessivo delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti in attività, le contribuzioni sociali poste a carico dei predetti soggetti per le pensioni e la malattia con lo scopo di pervenire ad una graduale omogeneizzazione della contribuzione obbligatoria tra il settore pubblico e privato, che preveda anche il trasferimento delle quote contributive per l'indennità di buonuscita e del premio di servizio dal lavoratore alla amministrazione presso cui lo stesso presta servizio.

#### TITOLO III.

GESTIONI SPECIALI DEGLI ARTIGIANI, COMMERCianti, COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI.

#### ART. 38.

*(Calcolo delle pensioni degli artigiani e dei commercianti).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985, la misura delle pensioni da liquidare in favore

degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito pensionabile costituito dal reddito annuo imponibile di ciascun soggetto assicurato quale risulta dalla media dei redditi di impresa o di lavoro autonomo relativi ai dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. La pensione, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrata al trattamento minimo secondo le norme del successivo articolo 41.

Il reddito di cui al precedente comma è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

In assenza del reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF, è preso in considerazione per ciascun anno il reddito corrispondente, secondo i rapporti desumibili dalla percentuale contributiva di cui al successivo articolo 42, all'importo del contributo minimo stabilito dall'articolo stesso.

Per ciascuno degli anni anteriori al 1985 è preso in considerazione il reddito di impresa dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno immediatamente precedente a quello considerato.

Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione ove sussista il reddito di impresa denunciato ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Per l'anno 1985, in assenza di reddito di impresa è attribuito a ciascun anno il reddito determinato con i criteri di cui al terzo comma.

#### ART. 39.

*(Misura della pensione integrata).*

Qualora l'iscritto alle gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali faccia valere un'anzianità contributiva da effettiva attività autonoma soggetta all'iscrizione alle predette gestioni superiore a venti anni, la misura della pensione spettante non può comunque essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 41 maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito determinato ai sensi del precedente articolo 38 per ogni anno di iscrizione ed effettiva contribuzione oltre il ventesimo precedente la decorrenza della pensione.

#### ART. 40.

*(Familiari collaboratori).*

Ai fini della determinazione del reddito pensionabile di cui al precedente articolo 38, il reddito di impresa preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi del successivo articolo 42. Tale quota non può superare il 50 per cento del reddito di impresa. Nel caso di coesistenza di più di due collaboratori la quota di reddito di impresa da attribuire complessivamente agli stessi non può superare i due terzi del reddito totale.

#### ART. 41.

*(Trattamenti minimi di pensione per artigiani e commercianti).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è equiparato a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dalla stessa data ai pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono estesi i benefici di cui all'articolo 14 *quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sempreché abbiano realizzato, antecedentemente alla decorrenza della pensione, una contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa con esclusione di quella volontaria per un periodo superiore a quindici anni di contribuzione.

Le pensioni integrate al trattamento minimo ai sensi dei precedenti commi sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 17 della presente legge.

## ART. 42.

*(Misura dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti).*

Ciascun lavoratore iscritto alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali deve versare alle gestioni stesse, per ogni anno successivo al 1984, un contributo calcolato in misura percentuale sul reddito di impresa dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno precedente. Il reddito su cui calcolare il contributo dovuto alle rispettive gestioni speciali non può superare per ciascun componente l'impresa il limite massimo di retribuzione pensionabile stabilito per i lavoratori dipendenti ai sensi del precedente articolo 12, tenendo conto dei criteri di ripartizione di cui al precedente articolo 40.

L'ammontare dell'aliquota percentuale di cui al precedente comma nonché l'importo minimo del contributo dovuto in ogni caso da ciascun iscritto, alle gestioni di cui al comma stesso, sono stabiliti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da garantire il costante equilibrio delle ge-

stioni. Sulla quota di reddito di impresa complessivo di cui al primo comma eccedente il limite massimo dei redditi pensionabili, è dovuto un contributo di solidarietà dell'1,50 per cento a favore delle competenti gestioni previdenziali.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la misura del contributo di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata annualmente con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 43.

*(Versamento dei contributi).*

I contributi di cui al precedente articolo 38 devono essere versati separatamente per ciascun familiare collaboratore. Ai fini del versamento dei contributi a percentuale il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun familiare collaboratore.

Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi per tutti i soggetti dell'impresa di cui al primo comma, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

I contributi di previdenza ed assistenza sono versati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono, ad eccezione di quelli di cui al precedente primo comma e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi al primo trimestre di ciascun anno, che debbono essere versati entro la scadenza relativa al secondo trimestre.

## ART. 44.

*(Contributo aggiuntivo aziendale).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il reddito complessivo di impresa previsto al primo comma del precedente articolo

42 è preso in considerazione ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo aziendale per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 45.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, sono calcolate con le norme previste all'articolo 38 della presente legge, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione al trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle stesse gestioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con la periodicità di cui all'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 38 della presente legge ed i periodi ad esso relativi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma, diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso ed è portato in detrazione dell'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

ART. 46.

*(Prosecuzione volontaria per artigiani e commercianti).*

Gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, autorizzati alla prosecuzione

volontaria dell'assicurazione obbligatoria, sono inseriti nelle classi di retribuzione della tabella allegata alla presente legge, con riferimento al reddito pensionabile determinato ai sensi dell'articolo 38 della presente legge. L'importo del contributo, corrispondente a quello della classe di retribuzione alla quale l'iscritto appartiene ai sensi del precedente comma, è dovuto nella stessa misura prevista per i lavoratori dipendenti comuni iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, autorizzati alla prosecuzione volontaria. Tale importo non può essere in ogni caso inferiore a quello stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

È data facoltà agli assicurati già autorizzati alla prosecuzione volontaria di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione del contributo volontario in rapporto alla retribuzione pensionabile effettivamente conseguibile in base ai criteri di cui all'articolo 38 della presente legge.

ART. 47.

*(Calcolo della pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985, la misura della pensione per gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è pari al 2 per cento del reddito complessivo annuo per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione. La pensione è integrata al trattamento minimo secondo le disposizioni del successivo articolo 49, con le limitazioni derivanti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il reddito di cui al comma precedente è pari alla media dei redditi relativi ai dieci anni solari o al minor numero di essi, anteriore alla decorrenza della pensione, ottenuti sommando la retribuzione

convenzionale di cui al punto 1) dell'articolo 51 della presente legge e la quota di reddito agrario di cui al successivo quarto comma.

Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

Per ciascun anno anteriore al 1982 è preso in considerazione un reddito pari alla retribuzione media, rapportata ad anno, che corrisponde al valore del contributo base versato, secondo quanto previsto dalla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli anni dal 1982 al 1984 è presa in considerazione, oltre al reddito di cui al precedente comma, anche la quota di reddito agrario utilizzato ai fini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito da attribuire in ogni anno a ciascun assicurato si ottiene ripartendo il reddito agrario di cui al numero 2) del successivo articolo 51 tra i componenti del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il contributo aggiuntivo previsto dallo stesso articolo. La ripartizione del reddito è effettuata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il reddito di cui al numero 2) dell'articolo 51 non può essere inferiore all'importo corrispondente a quello dei contributi minimi né superiore a quello corrispondente ai contributi massimi ivi stabiliti.

#### ART. 48.

*(Misura integrata della pensione).*

Qualora l'iscritto alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e colo-

ni faccia valere un'anzianità contributiva da effettiva attività autonoma soggetta all'iscrizione nella predetta gestione superiore a venti anni, la misura della pensione spettante non può comunque essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 49 maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito determinato ai sensi del precedente articolo 47 per ogni anno di iscrizione ed effettiva contribuzione oltre il ventesimo precedente la decorrenza della pensione.

#### ART. 49.

*(Trattamenti minimi di pensione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono equiparati a quello dei trattamenti minimi a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Sono estese ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni le norme di cui all'articolo 14 *quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sempreché abbiano realizzato antecedentemente alla decorrenza della pensione una contribuzione effettiva obbligatoria e figurativa con esclusione di quella volontaria per un periodo superiore a 2.340 contributi giornalieri.

Le pensioni integrate al trattamento minimo ai sensi dei precedenti commi sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 17 della presente legge.

#### ART. 50.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto

1962, n. 1338, nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 47 della presente legge, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con la periodicità stabilita dall'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 47 della presente legge ed i periodi ad esso relativi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma, diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso ed è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

#### ART. 51.

*(Misura dei contributi per coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti sono determinati come segue:

1) una quota annua dal 7,15 per cento per ciascun iscritto commisurata ad una retribuzione convenzionale, determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rapporto alle retribuzioni lorde contrattuali degli operai dell'agricoltura calcolate dall'Istituto centrale di statistica, nella misura media degli ultimi tre anni antecedenti l'anno di applicazione;

2) un contributo aggiuntivo, per ciascuna azienda familiare, commisurato al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito, fino all'entrata in vigore della revisione degli estremi catastali, nella misura del 30 per cento, ridotta al 15 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Tale contributo comunque non può essere inferiore a lire 20.000 né superiore a lire 500.000;

3) un contributo addizionale di risanamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, rivalutato ad ogni inizio d'anno nella percentuale prevista dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

#### ART. 52.

*(Prosecuzione volontaria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria sono inseriti nelle classi di retribuzione previste dalla tabella allegata alla presente legge con riferimento al reddito pensionabile determinato ai sensi del precedente articolo 47.

L'importo del contributo, corrispondente a quello della classe di retribuzione alla quale l'iscritto appartiene ai sensi del precedente comma, è dovuto nella stessa misura prevista per i lavoratori dipendenti comuni, iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, autorizzati alla prosecuzione volontaria. Tale importo non può essere in ogni caso inferiore a quello stabilito dall'articolo 7 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

È data facoltà agli assicurati già autorizzati alla prosecuzione volontaria di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione del contributo volontario in rapporto alla retribuzione pensionabile effettivamente conseguibile in base ai criteri di cui al precedente articolo 47.

ART. 53.

*(Risanamento finanziario della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Il disavanzo patrimoniale della gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni risultante al 31 dicembre 1984, dedotto il contributo di cui al numero 3) del precedente articolo 51, è assunto a proprio carico dallo Stato.

Lo Stato assume a proprio carico anche l'onere delle pensioni liquidate dalla gestione speciale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985.

ART. 54.

*(Rapporti tra l'INPS e gli uffici delle imposte dirette).*

Ai fini dell'applicazione delle norme relative sulla contribuzione degli iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti, gli uffici delle imposte dirette sono obbligati a fornire all'INPS ogni notizia utile concernente le dichiarazioni dei redditi delle categorie suindicate.

TITOLO IV.

RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

ART. 55.

*(Riorganizzazione dell'INPS).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) adegua la propria organizzazione e regolamentazione alle necessità del

tempestivo adempimento delle funzioni attribuitegli, con particolare riferimento alla erogazione delle prestazioni previdenziali e alla riscossione dei contributi;

2) verifica, in termini di congrua immediatezza, il corretto assolvimento dell'obbligo contributivo e la rispondenza delle prestazioni erogate alla reale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;

3) impronta la propria azione amministrativa e gestionale ai principi di razionalità ed economicità assumendo tra l'altro quale linea di indirizzo programmatico, da attuare comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assolvimento dei propri compiti istituzionali attraverso i propri servizi e strutture;

4) prende — come punto di riferimento — i principi generali della contabilità di Stato ed assicura nei rapporti contrattuali con i terzi le massime garanzie di legge, escludendo, in via di principio, il ricorso a trattative private.

Alle medesime finalità si conforma l'azione di controllo e di vigilanza dell'attività dell'Ente.

ART. 56.

*(Deleghe al Governo).*

Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 55, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui al successivo articolo 81, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, norme dirette a:

a) individuare i criteri cui il consiglio di amministrazione dell'INPS deve attenersi nella regolamentazione dei procedimenti amministrativi e contabili in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente;

b) prevedere criteri generali cui le procedure per l'acquisizione da parte del-

l'INPS di beni, opere e forniture devono attenersi affinché siano rigorosamente rispettose dei principi generali disciplinanti la materia, affermando il principio dell'assoluta eccezionalità del ricorso alla trattativa privata;

c) obbligare le amministrazioni comunali a fornire mensilmente all'INPS l'elenco delle persone decedute, immigrate ed emigrate nonché delle concessioni, revoche o rinunce di licenza per attività commerciale o artigianale; prevedere e disciplinare l'obbligo per gli uffici comunali di collocamento di trasmettere trimestralmente alle sedi provinciali dell'INPS competenti per territorio l'elenco dei nominativi degli iscritti alle liste di collocamento e mensilmente le variazioni connesse ai passaggi a diverse qualifiche o settori di attività;

d) individuare criteri e procedure finalizzate all'obbligo da parte dell'INPS di riferire annualmente:

1) ai Ministri del lavoro, della sanità e del tesoro sull'andamento delle prestazioni di malattia sotto il profilo dei costi, dell'indice di frequenza di malattia, dei controlli disposti;

2) ai Ministri del lavoro, del tesoro e alla Corte dei conti sulla situazione contributiva sotto il profilo dell'andamento generale della riscossione, dei recuperi disposti ed attuati, dei controlli eseguiti e del loro esito.

#### ART. 57.

*(Competenze del consiglio di amministrazione).*

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al consiglio di amministrazione:

1) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

2) nominare due vice presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo e del comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

4) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina del segretario generale;

5) deliberare, su proposta del segretario generale, la nomina di quattro vice segretari generali collocandoli fuori dei quadri organici dell'Istituto e scegliere tra i predetti il vice segretario generale, che dovrà assumere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del segretario generale;

6) fissare le direttive e gli obiettivi generali sull'attività e il funzionamento dell'Istituto;

7) deliberare norme regolamentari per il funzionamento degli organi di amministrazione, per i procedimenti amministrativi e contabili sull'attività dell'Istituto, per le convenzioni necessarie all'attuazione dei compiti dell'Istituto;

8) deliberare il regolamento amministrativo contabile per la stipulazione dei contratti per le opere e le forniture nell'ambito dei criteri stabiliti ai sensi della lettera b) del precedente articolo 56;

9) deliberare il regolamento per la formazione di bilanci anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed il regolamento del personale;

10) deliberare, sentite le organizzazioni sindacali, l'ordinamento dei servizi centrali e periferici nel quale vengono definite le attribuzioni dei dirigenti che vi sono preposti e determinare la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica nonché il numero dei dirigenti e degli addetti a ciascun ufficio;

11) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il trattamento economico del segretario generale;

12) approvare i bilanci preventivi e consuntivi nonché i piani operativi annuali finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente numero 6);

13) esaminare i regolamenti tecnici deliberati dai comitati preposti alle gestioni affidate all'Istituto e deliberare i regolamenti non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi;

14) deliberare sui bilanci tecnici delle singole gestioni, predisposti dai rispettivi comitati e deliberare sulla costituzione dei fondi di riserva previsti da leggi o regolamenti;

15) deliberare, salve le disposizioni di legge e di regolamento, sulle condizioni e sulle tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi e fare proposte in materia di prestazioni, di contribuzioni e di finanziamenti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

16) deliberare i criteri direttivi generali per gli impegni delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano di cui al successivo numero;

17) deliberare annualmente il piano degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle gestioni affidate all'Istituto, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della predisposizione di interventi straordinari per l'acquisizione di alloggi di servizio;

18) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché la loro eventuale trasformazione;

19) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto;

20) decidere definitivamente le questioni generali concernenti interpretazio-

ni e applicazioni di norme in materia previdenziale;

21) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni, dei comitati regionali pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati regionali allo scopo di verificare la idoneità dei criteri organizzativi dell'Istituto, coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunciarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

22) attribuire e delegare ad altri organi e uffici la competenza a decidere determinati affari, nel quadro del decentramento istituzionale e funzionale;

23) pronunciarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal comitato esecutivo e dagli altri organi collegiali dell'Istituto, dal presidente o dal segretario generale;

24) deliberare la costituzione di commissioni consiliari che hanno compiti istruttori e referenti nei confronti del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione;

25) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da legge e regolamenti.

Le deliberazioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) sono assunte a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio di amministrazione. Le deliberazioni dei comitati regionali relative alle competenze decentralizzate del consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse al collegio dei sindaci entro quindici giorni dalla loro approvazione ».

#### ART. 58.

(Composizione del comitato esecutivo).

L'articolo 6, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro ».

ART. 59.

(*Competenze del comitato esecutivo*).

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i numeri 6) e 16) sono sostituiti dai seguenti:

« 6) deliberare sulle proposte relative alla istituzione e all'utilizzazione di uffici locali secondo criteri generali predeterminati dal consiglio di amministrazione;

16) disciplinare la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali e deliberare sui relativi ricorsi ».

Dopo il numero 16) del predetto articolo 7 sono inseriti i seguenti numeri:

« 17) deliberare sulla disciplina delle rateazioni contributive, stabilendo i limiti quantitativi e temporali entro i quali sono competenti a decidere in materia altri organi dell'Istituto;

18) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto;

19) prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'Istituto;

20) esercitare tutte le attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi e regolamenti nonché quelle delegate dal consiglio di amministrazione;

21) deliberare, su proposta del segretario generale, i seguenti provvedimenti in materia di personale:

a) indizione dei concorsi ed approvazione delle graduatorie dei concorsi stessi;

b) accesso alla dirigenza e passaggi alle qualifiche superiori del personale appartenente alla dirigenza;

c) comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni sia in Italia sia all'estero anche mediante collocamento del personale interessato fuori dei quadri organici;

d) sospensione dalla qualifica e rimozione dall'impiego a seguito di procedimento disciplinare ».

ART. 60.

(*Segretario generale*).

Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS, ed è scelto di norma tra i dirigenti dell'INPS ovvero tra esperti nelle discipline tecnico-giuridiche attinenti ai compiti dell'Ente stesso.

La carica ha la durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

Spetta al segretario generale:

a) partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri organi centrali ai quali propone l'emana- zione dei provvedimenti che ritiene necessari e curare l'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) esercitare i poteri eventualmente delegatigli dal presidente e dal consiglio di amministrazione;

c) sovrintendere all'attività di tutte le unità funzionali assicurandone il coordinamento operativo e l'unità d'indirizzo tecnico-amministrativo;

d) adottare i provvedimenti concernenti il personale non espressamente attribuiti alla competenza degli organi dell'Istituto e dei dirigenti;

e) fare la proposta al consiglio di amministrazione per la nomina di quat-

tro vice segretari generali scelti tra i dirigenti generali dell'Istituto;

f) determinare i settori di attività dei vice segretari generali, i quali esercitano le relative attribuzioni su delega del segretario generale.

ART. 61.

*(Trattamento economico e incompatibilità del segretario generale e dei vice segretari generali).*

In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento economico del segretario generale è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione avuto riguardo ai livelli retributivi dei vertici di direzione corrisposti in altri settori di lavoro compresi gli enti pubblici economici con attività similari.

Il trattamento economico dei vice segretari generali è determinato con le stesse modalità previste dal comma precedente.

Al segretario generale e ai vice segretari generali si applicano le norme sulle incompatibilità e sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

ART. 62.

*(Dirigenza).*

I dirigenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, sono organi a competenza generale ed esercitano tutte le attribuzioni che dalla legge o dai regolamenti non siano attribuite espressamente alla competenza degli organi o del segretario generale.

In particolare spetta ad essi:

a) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci e dei programmi di attività dell'Istituto, per il settore di competenza;

b) assicurare, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi di massima deliberati dal consiglio di amministrazione organizzando le risorse umane e strumentali, compresi i movimenti e l'assegnazione a mansioni diverse del personale in servizio;

c) impegnare ed ordinare le spese ed approvare direttamente i progetti di contratto da cui derivi un'entrata o una spesa per l'Istituto nei limiti di competenza stabiliti dal regolamento amministrativo-contabile deliberato dal consiglio di amministrazione;

d) esercitare la legale rappresentanza nei limiti e per le attribuzioni stabilite dal regolamento sull'organizzazione dei servizi dell'Istituto;

e) adottare, in via definitiva, i seguenti provvedimenti concernenti il personale:

- 1) decadenza per incompatibilità;
- 2) trasferimento di ruolo per esigenze di servizio o per infermità;
- 3) riammissione in servizio in materia disciplinare;
- 4) aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio;
- 5) aspettativa per malattia comprese le proroghe e aspettativa per servizio militare;
- 6) cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per dimissioni d'ufficio;
- 7) censura scritta.

ART. 63.

*(Trattamento economico della dirigenza e ruolo ad esaurimento per i funzionari direttivi).*

In conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in attuazione e con la decorrenza di cui all'articolo 9 della legge 17 aprile

1984, n. 79, ai dirigenti degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, spetta il trattamento economico dei dirigenti dello Stato. L'omogeneizzazione delle posizioni giuridiche ed economiche è effettuata secondo le norme e le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1981.

È istituito il ruolo transitorio ad esaurimento riservato al personale già appartenente alla categoria direttiva preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici al ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nel predetto ruolo transitorio ad esaurimento sono inquadrati, con effetto dal 1° gennaio 1985 o dalla data successiva in cui maturano i requisiti, i dipendenti di cui al precedente comma in possesso della qualifica di collaboratore coordinatore con almeno cinque anni di anzianità rispettivamente:

a) nella qualifica di « ispettore generale » purché in possesso di una qualifica non inferiore a consigliere capo nell'ordinamento preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) nella qualifica di « direttore di divisione » purché in possesso di un'anzianità di categoria direttiva, comprensiva di quella maturata, successivamente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, di almeno dieci anni.

I dipendenti inquadrati nelle qualifiche di cui alla lettera b) transitano nella qualifica di cui alla lettera a) al maturare di quattro anni di servizio nel ruolo transitorio ad esaurimento.

Qualora il trattamento economico derivante dall'inquadramento di cui ai precedenti commi risulti inferiore al trattamento in godimento nella qualifica di provenienza, ai dipendenti interessati viene conservato il trattamento più favorevole mediante la corresponsione di un assegno personale, equiparato a tutti gli effetti allo stipendio, riassorbibile con i successivi futuri miglioramenti.

## ART. 64.

*(Comitato speciale per le prestazioni economiche di malattia e maternità).*

È istituito il comitato per le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle per la tubercolosi e di maternità, composto da:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

b) otto rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni a carattere nazionale più rappresentative tra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle confederazioni a carattere nazionale più rappresentative fra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro scelti tra i funzionari aventi qualifica non inferiore a primo dirigente, e per ciascuno, un membro supplente di qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione.

Il segretario generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice segretari generali espressamente designato.

## ART. 65.

*(Attribuzioni del comitato speciale per le prestazioni economiche di malattia).*

Spetta al comitato speciale per le prestazioni economiche di malattia e maternità:

1) fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento ai contributi per l'assicurazione obbligatoria per

le malattie, ivi compresa quella per la tubercolosi e per la maternità, dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori e alle relative prestazioni economiche;

2) dare parere sulle questioni che gli sono sottoposte dal consiglio di amministrazione e dagli altri organi collegiali dell'Istituto o dal presidente;

3) pronunciarsi sulle questioni e sulle proposte che siano ad esso sottoposte dai comitati regionali, dei quali coordina ed uniforma l'attività nel settore della propria specifica competenza;

4) esaminare e dare parere sui bilanci preventivi e i rendiconti della gestione.

ART. 66.

*(Delega dei poteri del presidente).*

Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati preposti a fondi, gestioni e casse ad eccezione del comitato speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che è convocato e presieduto dal vice presidente rappresentante dei lavoratori dipendenti, il quale è tenuto a riferire al presidente sull'andamento del Fondo e sulle questioni più importanti inerenti allo stesso; può delegare a componenti del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati preposti a fondi, gestioni e casse ».

ART. 67.

*(Responsabilità degli amministratori).*

Il presidente, il vice presidente ed i membri degli organi collegiali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rispondono dei danni arrecati all'amministrazione nell'esercizio delle rispettive attribuzioni in caso di dolo o colpa grave.

L'azione per il risarcimento dei danni si prescrive nel termine di cui all'articolo 2946 del codice civile; la prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato l'evento produttivo del danno.

Nel caso in cui gli amministratori o i dipendenti dell'Istituto siano convenuti in giudizio civile o sottoposti a procedimento penale per fatti commessi a causa ed in occasione dell'esercizio della loro attività istituzionale, la relativa difesa è assunta dai legali interni dell'Ente, sentito il consiglio di amministrazione.

ART. 68.

*(Decadenza dei componenti degli organi collegiali).*

L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I membri degli organi di gestione decadono dalla carica qualora, per più di tre volte consecutive ovvero per più di cinque sedute nell'arco di un anno solare, senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.

I membri del collegio dei sindaci decadono dalla carica qualora si astengano senza giustificato motivo dal partecipare a più di cinque riunioni del collegio medesimo nel corso di un anno solare oppure si astengano dall'assistere senza motivata giustificazione per più di tre sedute consecutive alle adunanze degli organi alle quali sono tenuti a presenziare a norma dell'articolo 31 del presente decreto ».

ART. 69.

*(Vigilanza sull'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto.

I regolamenti ed i criteri direttivi generali deliberati dal consiglio di amministrazione nonché le delibere meramente applicative che per legge non siano soggetti ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, per l'esercizio del potere di controllo di cui al primo comma, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le delibere con cui il consiglio di amministrazione adotta o modifica il regolamento organico, definisce o modifica la consistenza organica di ciascuna qualifica ed il numero dei dirigenti, sono rimesse a mezzo raccomandata, per il controllo di cui al primo comma, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e si intendono approvate se entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse non sono restituite con motivati rilievi per vizi di legittimità, per il riesame del consiglio di amministrazione.

Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità agli accordi sindacali approvati dal Governo nonché quelle con le quali vengono affidati incarichi o consulenze aventi carattere permanente e comunque superiori ad un trimestre nell'anno a soggetti estranei all'Istituto.

In caso di rilievi per vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate.

Le delibere diventano comunque esecutive se i rilievi non attengono a vizi di legittimità, ovvero anche nei casi di rilievo concernenti la legittimità qualora le delibere medesime siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

La procedura di controllo di cui ai commi precedenti si applica anche alle delibere relative ai piani di investimento di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 70.

(Collegio dei sindaci).

Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Spetta in particolare al collegio sindacale rivedere e controllare le scritture contabili e rivedere i bilanci consuntivi e preventivi riferendone al consiglio di amministrazione.

Il controllo dei sindaci è esercitato mediante motivato parere di illegittimità degli atti degli organi deliberanti dell'Istituto e con esplicita indicazione dei provvedimenti legislativi che si ritengono violati.

Entro dieci giorni dalla rilevazione dei fatti, il collegio dei sindaci deve dare comunicazione alla Corte dei conti e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle irregolarità che comportano comunque danno patrimoniale per l'Istituto dandone contestualmente notizia al presidente dell'Istituto stesso.

Il collegio sindacale è composto da un presidente e quattro membri esperti di contabilità pubblica nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

I componenti del collegio sindacale intervengono nelle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni, fondi e casse.

Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali dell'Ente almeno due sindaci.

Il presidente può all'occorrenza scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti

nell'ambito dell'Istituto né ricevere incarichi di studi o di consulenza.

ART. 71.

(Controlli sui bilanci).

Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi entro sessanta giorni e su quelli consuntivi entro novanta giorni dalla data in cui sono pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive ».

Il terzo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il termine per le osservazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da formularsi sentito il Ministero del tesoro, è stabilito in trenta giorni dalla data in cui la deliberazione è ad esso pervenuta; trascorso tale termine le variazioni diventano esecutive ».

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, fino a quando non siano scaduti i termini di cui ai precedenti commi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, fatta eccezione per le prestazioni istituzionali, può dare esecuzione ai bilanci nei limiti di un dodicesimo dei relativi stanziamenti.

ART. 72.

(Comitati regionali).

Presso ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente della sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni più rappresentative tra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.

È abrogato l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

## ART. 73.

(Attribuzioni del comitato regionale).

Spetta al comitato regionale:

1) attuare i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

2) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini della reciproca informazione in ordine all'attività ed agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

3) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli enti di patronato e degli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

4) informare periodicamente il consiglio di amministrazione in ordine all'attività svolta.

Il comitato decide in unico grado i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti le prestazioni:

a) dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo;

c) dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

d) della mutualità pensioni a favore delle casalinghe;

e) del Fondo sociale.

Il comitato decide altresì in via definitiva i ricorsi in materia di:

1) prestazioni economiche per malattia e maternità ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per maternità;

2) prestazioni in materia di assegni familiari;

3) prestazioni di integrazione salariale.

Il comitato decide sulle domande di rateazione e dilazione di somme dovute all'Istituto nei limiti stabiliti dal comitato esecutivo ai sensi del numero 17) del precedente articolo 59. Le istanze di rateazione e dilazione per somme superiori ai predetti limiti vengono decise dal comitato esecutivo cui vengono trasmesse le domande corredate del parere al comitato regionale.

Il comitato decide, inoltre, in unico grado i ricorsi in materia di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, compresi quelli relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza e alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché in tutte le materie che comunque dovessero essere assegnate alla competenza dell'Istituto.

Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso senza che sia intervenuta alcuna decisione, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi pendenti dinanzi ai comitati provinciali, regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna decisione, i ricorsi si intendono respinti.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sui ricorsi concernenti le pensioni di invalidità il comitato regionale decide sentito un collegio medico, istituito presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, composto da tre medici esperti in materia, di cui uno designato dall'Istituto, uno dal lavoratore interessato e uno dalla regione scelto tra i medici iscritti in un apposito albo.

Sono abrogati l'articolo 36, primo comma, n. 1, l'articolo 44, l'articolo 45 ed i commi terzo e quarto dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, l'articolo 55, n. 5, e l'articolo 58, primo comma, del testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ed ogni altra disposizione contraria al presente articolo.

#### ART. 74.

*(Decisioni illegittime adottate dai comitati regionali).*

Il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato regionale qualora sorgano dubbi di legittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al consiglio di amministrazione, con indicazione della norma che si ritiene violata, il quale deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della deliberazione del comitato stesso. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

#### ART. 75.

*(Abolizione dei comitati provinciali).*

Dal centoventunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, sono

aboliti i comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi forza di legge intese a redistribuire, salvo quanto già previsto dalla presente legge, i compiti dei comitati provinciali, ai comitati regionali o ad altri organi dell'Istituto.

#### ART. 76.

*(Ricorsi ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).*

Avverso i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di prestazioni relative alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è ammesso ricorso in unico grado ai competenti comitati di vigilanza di cui agli articoli 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale degli artigiani e il comitato di vigilanza per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Il termine per ricorrere ai comitati di vigilanza di cui ai commi precedenti è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso senza che sia intervenuta alcuna decisione, questo si intende respinto e gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai commi precedenti, pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure le competenze in vigore alla data predetta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna decisione i ricorsi si intendono respinti.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

## ART. 77.

*(Decisioni illegittime adottate dai comitati centrali).*

L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del segretario generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ove sussistano dubbi di legittimità.

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto al consiglio di amministrazione che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della decisione da parte del comitato. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

## ART. 78.

*(Spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali).*

L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è abrogato.

## ART. 79.

*(Deleghe al Governo).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui al successivo articolo 81, norme aventi forza di legge con lo scopo di:

a) attuare un riordinamento strutturale ed organico dei contributi sociali obbligatori al fine di realizzare: la loro armonizzazione tra i diversi settori ed all'interno dei medesimi, la semplificazione della loro struttura e gli adempimenti connessi, la maggior efficacia dei controlli, il contenimento del costo del lavoro, l'equilibrio di bilancio delle singole gestioni;

b) rivedere la disciplina della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie al fine di uniformarla a quella prevista per l'imposizione fiscale dei redditi da lavoro dipendente;

c) trasferire a carico dello Stato l'onere della integrazione sostenuta dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14-*quater*, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella interpretazione autentica di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 13 agosto 1980, n. 444, nonché il 50 per cento dell'onere sostenuto per integrare al trattamento minimo le pensioni a carico del medesimo Fondo.

## ART. 80.

*(Sgravi contributivi).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata

in vigore della presente legge con il procedimento di cui all'articolo 81, norme aventi forza di legge intese a disciplinare in modo omogeneo la materia degli sgravi degli oneri sociali e previdenziali.

La nuova normativa, che dovrà essere informata a criteri di chiarezza e semplicità, dovrà individuare i requisiti oggettivi e soggettivi, che diano luogo alle condizioni per poter beneficiare degli sgravi, nonché la percentuale di abbattimento delle aliquote contributive.

## TITOLO V.

### NORME TRANSITORIE E FINALI.

#### ART. 81.

*(Procedimento per l'attuazione delle deleghe).*

I decreti delegati di cui alla presente legge, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, sono emanati dal Governo, anche con provvedimenti separati, entro i termini specificatamente indicati in ciascun articolo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

#### ART. 82.

*(Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti previdenziali).*

Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie e di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e da nove deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari.

Spetta alla Commissione il potere di vigilare:

a) sull'efficienza dei servizi in relazione alle esigenze e agli interessi degli

utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui relativi risultati;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale, sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale;

d) sul corretto uso dei dati e delle informazioni acquisite dal centro elettronico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al primo comma espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

La Commissione di cui ai commi precedenti assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza degli istituti di previdenza.

La Commissione parlamentare deve essere costituita entro tre mesi dalla approvazione della presente legge.

La Commissione può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti di personale degli enti previdenziali soggetti a controllo.

Ogni membro della Commissione ha facoltà di avvalersi di un funzionario degli enti previdenziali stessi con la qualifica non inferiore a quella di dirigente.

#### ART. 83.

*(Testi unici).*

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il procedimento di cui all'articolo 81, con norme aventi forza di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria con facoltà di apportare modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette modificazioni ed integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione, controllo e accreditamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nella erogazione e nel controllo delle prestazioni, nonché a rendere omogenee le diverse discipline.

ART. 84.

(Decorrenza).

Le disposizioni contenute nella presente legge, salvo quanto previsto nei singoli articoli, entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ALLEGATO

CLASSI DI RETRIBUZIONE PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI, ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Classe	Retribuzione lorda annua		Retribuzione media settimanale
15	fino a lire 5.521.700		lire 103.900
16	da lire 5.521.701	fino a lire 5.981.400	lire 112.550
17	da lire 5.981.401	fino a lire 6.441.100	lire 121.200
18	da lire 6.441.101	fino a lire 6.898.100	lire 129.800
19	da lire 6.892.101	fino a lire 7.320.600	lire 137.750
20	da lire 7.320.601	fino a lire 7.862.400	lire 147.800
21	da lire 7.862.401	fino a lire 8.380.800	lire 157.700
22	da lire 8.380.801	fino a lire 8.986.700	lire 169.100
23	da lire 8.986.701	fino a lire 9.648.300	lire 181.550
24	da lire 9.648.301	fino a lire 10.344.500	lire 194.650
25	da lire 10.344.501	fino a lire 11.083.200	lire 208.550
26	da lire 11.083.201	fino a lire 11.946.800	lire 224.800
27	da lire 11.946.801	fino a lire 12.860.800	lire 242.000
28	da lire 12.860.801	fino a lire 13.790.900	lire 259.500
29	da lire 13.790.901	fino a lire 14.710.300	lire 276.800
30	da lire 14.710.301	fino a lire 15.627.000	lire 294.050
31	da lire 15.627.001	fino a lire 16.596.871	lire 312.300

Segue: ALLEGATO

Classe	Retribuzione lorda annua	Retribuzione media settimanale
32	da lire 16.596.871 fino a lire 17.617.200	lire 331.500
33	da lire 17.617.201 fino a lire 18.632.300	lire 350.600
34	da lire 18.632.301 fino a lire 19.660.600	lire 369.950
35	da lire 19.660.601 fino a lire 20.698.600	lire 389.100
36	da lire 20.698.601 fino a lire 21.701.350	lire 408.350
37	da lire 21.701.351 fino a lire 22.721.700	lire 427.550
38	da lire 22.721.701 fino a lire 23.912.100	lire 449.950
39	da lire 23.912.101 fino a lire 24.996.300	lire 470.350
40	da lire 24.996.301 fino a lire 26.144.200	lire 491.950
41	da lire 26.144.201 fino a lire 27.347.900	lire 514.600
42	da lire 27.347.901 fino a lire 28.632.700	lire 538.250
43	da lire 28.632.701 fino a lire 29.922.700	lire 563.050
44	da lire 29.922.701 fino a lire 31.299.200	lire 588.950
45	da lire 31.299.201 fino a lire 32.736.700	lire 616.000
46	da lire 32.736.701 fino a lire 34.243.300	lire 644.350
47	da lire 34.243.301 fino a lire 35.819.100	lire 674.000
48	oltre 35.636.460	lire 685.300

## N. 1834

## ART. 1.

*(Trattamento di pensione).*

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1985 in favore degli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito complessivo annuo.

Il reddito di cui al comma precedente è pari alla media dei redditi relativi ai cinque anni solari o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, ottenuti sommando la retribuzione convenzionale di cui al successivo articolo 5, numero 1), e la quota di reddito agrario di cui al successivo articolo 2. Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Il reddito da considerare per ciascun anno anteriore al 1982 è pari alla retribuzione media, rapportata ad anno che, nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 il reddito pensionabile è costituito dalla somma della retribuzione media suddetta e del reddito agrario utilizzato ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Per i periodi suddetti è, in ogni caso, fatta salva, ove risultati più favorevole, l'utilizzazione del sistema di calcolo previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrabile al trattamento minimo.

In caso di anzianità contributiva superiore ai venti anni l'importo della pensione non può, comunque, essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 3, maggiorato, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione oltre il ventesimo, di una quota pari al 2 per cento del reddito di cui ai precedenti commi.

## ART. 2.

*(Ripartizione del reddito agrario fra i componenti attivi del nucleo familiare).*

Ai fini del calcolo della pensione, il reddito agrario imputato a ciascuna azienda è ripartito tra i componenti attivi del nucleo familiare, indipendentemente dalla effettiva percezione, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro realmente prestato da ciascuno di essi. L'attribuzione percentuale delle quote di reddito a ciascun coadiuvante familiare è attestata con dichiarazione del titolare dell'impresa da presentarsi al Servizio contributi agricoli unificati entro il 31 gennaio dell'anno seguente quello cui si riferisce il contributo di cui al successivo articolo 5, numero 2), mediante modulo appositamente predisposto dallo stesso Servizio.

Il reddito agrario di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore o superiore a quello corrispondente, secondo i rapporti desumibili dalle percentuali contributive di cui allo stesso articolo 5, numero 2), rispettivamente all'importo dei contributi minimi e massimi in esso stabiliti.

## ART. 3.

*(Trattamenti minimi di pensione).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico della gestione specia-

le per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le pensioni integrate al trattamento minimo, la quota base di cui al precedente articolo 1 e la quota di pensione eccedente il trattamento minimo sono soggette all'adeguamento automatico secondo la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai pensionati della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri si applica l'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a 2340 contributi giornalieri.

Ai fini della determinazione del requisito di contribuzione di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

#### ART. 4.

*(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sono calcolate con le norme previste all'articolo 1 della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della ge-

stione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

#### ART. 5.

*(Misura dei contributi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti sono determinati come segue:

1) una quota annua per ciascun iscritto, rapportata a 156 giornate, commisurata ad una retribuzione convenzionale, determinata ogni triennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rapporto alle retribuzioni minime degli operai dell'industria, calcolate dall'Istituto centrale di statistica, nella misura media degli ultimi tre anni antecedenti l'anno di applicazione, tenendo conto della diversità dei redditi tra i vari settori. Tale quota è stabilita nella misura del 7,15 per cento, comprensiva del contributo base pari allo 0,11 per cento, ridotta al 3,60 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

2) una quota aggiuntiva, per ciascuna azienda familiare, commisurata al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detta quota è stabilita, fino all'entrata in vigore della revisione degli estimi catastali, nella misura del 30 per cento, ridotta al 15 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Tale quota aggiuntiva non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500 mila. I predetti limiti, che vengono adeguati ogni triennio con il decreto previsto al precedente numero 1), sono ridotti del 50 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. I contributi versati sino alla data suddetta sono trasferiti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

#### ART. 6.

*(Apporto dello Stato).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, lo Stato concorre al finanziamento della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri assumendo a proprio carico per ciascuna pensione, escluse quelle supplementari, un onere pari al 50 per cento dell'importo della pensione sociale.

#### ART. 7.

*(Risanamento finanziario della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri).*

Ai fini del risanamento finanziario della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1984 è posto a carico dello Stato.

È altresì posto a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla gestione speciale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 e l'onere delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonché le relative spese di amministrazione.

#### ART. 8.

*(Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di lavoro).*

L'assicurato ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni quando:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di lavoro;

b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale ed assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

I superstiti dell'assicurato indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:

1) la morte dell'assicurato risulti in rapporto causale diretto con finalità di lavoro;

2) dalla morte dell'assicurato non derivi ai superstiti il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Le prestazioni di cui ai precedenti commi sono integrabili ai trattamenti minimi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alle stesse si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica prevista dalle vigenti disposizioni.

#### ART. 9.

*(Tutela del lavoro a tempo parziale).*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985 i soggetti che, essendo prevalentemente occupati in altre attività e traendo dalle stesse la maggior fonte di reddito, lavorano nell'azienda agricola, di cui sono titolari o coadiuvanti, per un numero di giornate non inferiore a 52 annue sono iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e degli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

Il titolare dell'impresa è tenuto a dichiarare al Servizio contributi agricoli unificati i componenti del nucleo familiare, che nel corso dell'anno sono impegnati a tempo parziale nell'azienda, entro il 31 gennaio dello stesso anno ovvero, per le lavorazioni stagionali, non oltre tre giorni prima dell'inizio, per ciascun soggetto dell'attività a tempo parziale. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il titolare dell'azienda deve dichiarare al Servizio contributi agricoli unificati, ai fini del versamento dei contributi, il numero delle giornate da ciascuno effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente.

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono controfirmate dal coadiuvan-

te. Le firme del titolare e del coadiuvante sono autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nei confronti di coloro che abbiano reso dichiarazioni false o infedeli al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio si applica una sanzione pecuniaria di lire 100.000.

#### ART. 10.

*(Pensione indiretta o di reversibilità).*

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 11.

*(Prosecuzione volontaria).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai fini dei versamenti volontari, si applicano le classi di reddito di cui alla tabella allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore

è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media della quota di reddito agrario presa in considerazione ai sensi del precedente articolo 2, negli ultimi tre anni di lavoro. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 sono inseriti nella prima classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al precedente articolo 5, numero 1), e del contributo di cui al numero 2) dell'articolo stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono adeguati annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

#### ART. 12.

*(Pensioni per classi di contribuzione volontaria).*

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, iscritti alla Gestione speciale, possono, ai fini del conseguimento di pensioni aggiuntive a quella obbligatoria, accedere volontariamente a classi di contribuzione corrispondenti a classi di reddito convenzionale.

La gestione dei contributi e delle pensioni di cui al comma precedente è tenuta con evidenza separata contabile rispetto ai contributi obbligatori ed è affidata al Comitato amministratore della Gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Le classi di reddito convenzionale sono adeguate annualmente, e con effetto

dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria con l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

L'importo annuo della pensione aggiuntiva è pari, per ogni anno di contribuzione ed entro il limite massimo di 40 anni, al 2 per cento della media di tutti i redditi convenzionali annui sui quali sono stati versati i contributi ed è annualmente rivalutato con i criteri di cui al comma precedente.

Ai fini del calcolo della pensione i singoli redditi convenzionali sono computati nella misura adeguata vigente nell'anno in cui è stato versato l'ultimo contributo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le classi di reddito convenzionale, la corrispondente aliquota contributiva, le modalità ed i termini dei versamenti.

L'aliquota contributiva anzidetta è soggetta a variazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, al fine di assicurare l'equilibrio delle Gestioni stesse.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina vigente per le gestioni speciali obbligatorie.

#### ART. 13.

*(Integrazione della composizione del consiglio di amministrazione).*

Il numero 2) dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 2) sette rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui due in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno in rappre-

sentanza dei coloni mezzadri, due in rappresentanza degli artigiani e due in rappresentanza degli esercenti attività commerciali; ».

ART. 14.

(*Competenze del Comitato di vigilanza*).

L'articolo 9 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Spetta al Comitato:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpreta-

zione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e contributi nella Gestione;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e prestazioni della Gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 12;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS ».

TABELLA.

CLASSI DI REDDITO AGRARIO AI FINI DELLA PROSECUZIONE  
VOLONTARIA PER COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

---

---

<i>Classi di reddito</i>	<i>Reddito medio imponibile</i>
da 926.401 a 1.158.000	1.042.200
da 1.158.001 a 1.389.600	1.273.800
da 1.389.601 a 1.621.200	1.505.400
da 1.621.201 a 1.852.800	1.737.000
da 1.852.801 a 2.070.000	1.968.600
da 2.070.001 a 2.316.000	2.200.000
da 2.316.001 a 2.779.200	2.547.600
da 2.779.201 a 3.242.400	3.010.800
da 3.242.401 a 3.705.600	3.474.000
da 3.705.601 a 4.168.800	3.937.200
da 4.168.801 a 4.632.000	4.400.400
oltre 4.632.000	5.211.000

---

---

N. 1904

TITOLO I  
NORME GENERALI

ART. 1.

*(Campo di applicazione).*

Le norme della presente legge sulla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, si applicano ai lavoratori dipendenti privati e pubblici ed ai lavoratori autonomi.

È riconosciuta ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti statali ed equiparati, ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI nonché ai dirigenti di azienda iscritti all'INPDAI la facoltà di optare per la conservazione dei rispettivi ordinamenti pensionistici.

Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme dirette a consentire l'iscrizione all'INPDAI dei dirigenti di aziende private oggi esclusi.

Le norme della presente legge si applicano ai lavoratori iscritti agli istituti previdenziali, che non abbiano ancora superato, all'entrata in vigore della presente legge, il periodo di pensionabilità minima, ed agli iscritti successivamente all'entrata in vigore della stessa.

Le norme predette sono inoltre applicate ai lavoratori iscritti agli istituti previdenziali che abbiano superato il periodo di pensionabilità minima che ne facciano richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i lavoratori cui si applica la presente legge, ai sensi dei commi precedenti, ed iscritti alle forme di previdenza esclusive esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammonta-

re della pensione è determinato sommando la pensione maturata secondo la normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, con il trattamento pensionistico maturato successivamente a tale data secondo le regole del regime generale di assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti.

ART. 2.

*(Articolazione del sistema pensionistico).*

Il sistema pensionistico è articolato sui seguenti tre tipi di trattamento pensionistico:

a) pensione sociale, attribuita a tutti i cittadini ultra-sessantacinquenni, al di sotto di un determinato livello di reddito, secondo le modalità previste dalla presente legge e finanziata dallo Stato;

b) pensione ordinaria obbligatoria, relativa all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità vecchiaia e superstiti, attribuita ai lavoratori dipendenti privati o pubblici ed autonomi, commisurata in base al metodo della ripartizione, rapportata alla retribuzione od al reddito dell'ultimo periodo di lavoro ed alla anzianità di lavoro e finanziata esclusivamente con contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) pensione integrativa volontaria, attribuibile a tutti i lavoratori che intendano avvalersene, commisurata alla capitalizzazione dei contributi o premi versati e finanziata integralmente dagli stessi.

ART. 3.

*(Pensione sociale).*

La pensione sociale è attribuita a tutti i cittadini che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, possessori di un reddito non superiore a cinque milioni annui netti, compresa la pensione sociale,

a condizione che il coniuge non legalmente separato, non abbia un reddito netto annuo superiore a 8 milioni.

La pensione sociale è attribuita solo nella misura necessaria al raggiungimento del livello di reddito di cinque milioni annui netti.

I limiti di reddito di cui al primo comma sono rivalutati ogni anno a partire dal 1° gennaio 1985 in sede di legge finanziaria.

La pensione sociale è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e finanziata integralmente dallo Stato.

Le nuove norme sulla pensione sociale di cui al presente articolo sostituiscono le norme concernenti le integrazioni al minimo delle pensioni.

#### ART. 4.

##### *(Pensione ordinaria obbligatoria).*

La pensione ordinaria obbligatoria è attribuita ai lavoratori dipendenti od autonomi che ne hanno conseguito il diritto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito annuo pensionabile per i lavoratori autonomi ed alla retribuzione annua pensionabile, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, per i lavoratori dipendenti è fissata nell'85 per cento al quarantesimo anno di anzianità contributiva.

Le misure intermedie della percentuale indicata nel comma precedente sono determinate nella tabella A allegata alla presente legge.

#### ART. 5.

##### *(Pensione integrativa volontaria).*

La pensione integrativa è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti od autonomi che intendano avvalersene ed è commisurata esclusivamente alla capitalizzazione

dei contributi o dei premi versati dai lavoratori.

La gestione e l'erogazione dei trattamenti integrativi delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti può essere effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da appositi organismi istituiti anche in ambito aziendale e mediante specifici accordi contrattuali che possono essere dotati di personalità giuridica privata oppure da imprese di assicurazione autorizzate per legge all'esercizio dell'assicurazione sulla vita a seguito di contratti individuali o di apposite convenzioni stipulate dalle aziende.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le norme in base alle quali le imprese di assicurazione devono gestire la previdenza integrativa volontaria. Con lo stesso decreto sono fissati i requisiti e le garanzie patrimoniali necessarie affinché le imprese di assicurazione siano autorizzate all'esercizio della previdenza integrativa volontaria.

Con delega da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare norme aventi forza di legge al cui rispetto sono tenuti gli organismi di previdenza integrativa ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) la gestione integrativa deve essere finanziariamente autosufficiente e non gravare direttamente od indirettamente sulla finanza pubblica;

2) devono essere previsti requisiti e garanzie di carattere patrimoniale e finanziario a tutela degli interessi degli assicurati.

Agli effetti del trattamento fiscale del reddito del lavoratore si applicano alla contribuzione versata alla gestione integrativa i benefici previsti per i contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

## ART. 6.

(Età del pensionamento).

Il limite di età per aver diritto alla pensione ordinaria obbligatoria di vecchiaia è fissato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, purché risultino trascorsi almeno venti anni dall'inizio della assicurazione e risultino versati od accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

L'assicurato può optare per la pensione al compimento dell'età di sessanta anni, sempreché possa far valere i requisiti minimi contributivi di cui al precedente comma.

I diversi limiti di età previsti dalle norme attualmente in vigore restano fermi per i lavoratori non vedenti, i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, i lavoratori marittimi, il personale di volo, i lavoratori dello spettacolo, gli appartenenti alle forze armate e al corpo di polizia dello Stato.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge intese a disciplinare i limiti di età per le attività usuranti e particolarmente usuranti secondo i seguenti criteri direttivi:

a) l'anticipazione dell'età pensionabile, a richiesta del lavoratore, non può superare i due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e i 4 mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti. In nessun caso il limite di età per l'esercizio della facoltà di opzione può essere inferiore ai 55 anni per i lavoratori adibiti ad attività usuranti ed ai 50 anni per i lavoratori adibiti ad attività particolarmente usuranti;

b) per ogni anno di occupazione in attività usuranti o particolarmente usuranti sono attribuiti rispettivamente due o quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di 60 mesi in tutta la vita

assicurativa per le attività usuranti e di 120 mesi per le attività particolarmente usuranti;

c) per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati è corrisposta una contribuzione integrativa a carico del datore di lavoro;

d) devono essere indicate le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti, nonché le categorie dei lavoratori addetti a tali attività.

Fino alla emanazione delle norme di cui al comma precedente restano in vigore le discipline speciali vigenti in materia.

Il diritto alla pensione ordinaria di anzianità è riconosciuto quando risultino versati od accreditati in favore dell'assicurato almeno trentacinque anni di contribuzioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge intese ad uniformare, entro il 31 dicembre 1995, al limite di età ed ai requisiti contributivi di cui al presente articolo i diversi ordinamenti pensionistici attualmente in vigore.

## TITOLO II

NORME SUL REGIME GENERALE DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI

## ART. 7.

(Retribuzione imponibile e pensionabile).

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore ri-

ceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, norme aventi forza di legge dirette ad individuare le prestazioni in denaro escluse dal calcolo della retribuzione annua imponibile e pensionabile per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Tali norme devono prevedere l'esclusione delle prestazioni *una tantum* e delle indennità e dei rimborsi connessi con la natura della prestazione di lavoro.

#### ART. 8.

*(Massimale di retribuzione pensionabile ed imponibile).*

A decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge il limite massimo di retribuzione annua, imponibile e pensionabile ai fini del regime generale obbligatorio e delle forme di previdenza sostitutive esclusive ed esonerative del regime generale, è fissato in lire 35 milioni.

Il limite predetto è adeguato annualmente al 100 per cento dell'aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

I soggetti che abbiano raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione e che siano iscritti alle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria le quali non prevedono un limite massimo di retribuzione pensionabile ed imponibile o ne prevedono uno superiore a quello di cui al presente articolo conservano facoltà di richiedere la determinazione dell'importo

della pensione, nel primo caso, con riferimento all'ammontare della retribuzione pensionabile maturata da ciascun lavoratore al 31 dicembre 1984 in base al rispettivo ordinamento; l'ammontare che viene rivalutato annualmente al 100 per cento della dinamica del costo della vita, e, nel secondo caso, con riferimento al limite previsto, alla medesima data, dal rispettivo ordinamento.

#### ART. 9.

*(Determinazione della retribuzione annua pensionabile).*

Il comma ottavo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria è costituita dalla decima parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria risultante dalle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione ».

Il quattordicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Qualora il numero delle settimane di contribuzione utile per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 520, fermo restando quanto previsto dai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti ».

Per le pensioni liquidate con decorrenza da una data compresa fra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1989 il numero delle settimane di riferimento di cui all'articolo 3, ottavo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297, è aumentato del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1985 ed il momento di presentazione della domanda di pensione.

## ART. 10.

*(Indicizzazione delle pensioni e norme di salvaguardia).*

Ogni sei mesi, con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti sono rivalutati in misura percentuale pari all'aumento del monte contributi al fine di garantire la corrispondenza del monte pensioni, escluse le pensioni sociali, con il monte contributi.

L'importo della rivalutazione percentuale delle pensioni di cui al comma precedente è fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto.

Qualora la rivalutazione delle pensioni effettuata ai sensi del primo comma dia luogo ad un incremento percentuale delle stesse inferiore all'80 per cento dell'aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT nel semestre precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, rivaluta i contributi previdenziali in modo da garantire in ogni caso la copertura finanziaria della rivalutazione delle pensioni nella misura dell'80 per cento dell'aumento del costo vita verificatosi nel semestre antecedente.

In ogni caso la rivalutazione delle pensioni di cui al presente articolo non può superare il 100 per cento della percentuale di variazione del costo vita verificatosi nel semestre precedente.

Nel caso in cui l'aumento del monte contributi consenta una rivalutazione delle pensioni superiore al 100 per cento della percentuale di variazione del costo vita, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, con proprio decreto, alla riduzione dei contributi necessaria a riportare in pareggio il monte contributi e il monte pensioni.

## ART. 11.

*(Delega per l'emanazione di norme in materia di assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti pubblici e privati).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge intese a:

a) introdurre una nuova disciplina in materia di cumulo fra pensioni di invalidità e vecchiaia e reddito da lavoro dipendente, ed altri trattamenti previdenziali, consentendo la piena cumulabilità con i redditi da lavoro o gli altri trattamenti previdenziali fino alla misura del doppio del trattamento minimo del regime generale dell'assicurazione generale obbligatoria equiparato alla pensione sociale, nonché la piena cumulabilità delle pensioni ai superstiti in caso vi siano titolari o contitolari minori o equiparati e la conservazione di eventuali trattamenti più favorevoli per le pensioni con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge;

b) escludere la cumulabilità delle pensioni anticipate e di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione;

c) rivedere la disciplina dell'adeguamento delle pensioni nel caso di titolarità di due o più trattamenti consentendo l'adeguamento di tutti i trattamenti pensionistici;

d) ridisciplinare la materia degli assegni familiari e delle maggiorazioni degli assegni stessi, la corresponsione dei quali deve essere collegata esclusivamente al numero delle persone a carico ed effettuata mediante detrazioni fiscali mensili;

e) rivedere la disciplina del contenzioso amministrativo in materia di contributi e prestazioni delle gestioni previdenziali ed assistenziali, obbligatorie e vo-

lontarie allo scopo di conseguire una maggiore speditezza e semplicità delle procedure;

f) introdurre una nuova disciplina in materia di prestazioni di disoccupazione in agricoltura al fine di consentire la loro erogazione solo per i periodi di effettiva disoccupazione stabilendo requisiti contributivi nella misura di duecentodue contributi giornalieri nel biennio precedente l'anno cui si riferisce la domanda, di cui centouno nell'ultimo anno;

g) istituire l'anagrafe delle imprese agricole.

#### ART. 12.

*(Parificazione delle aliquote contributive).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire la graduale parificazione delle aliquote contributive dovute per il finanziamento delle gestioni pensionistiche. Detta parificazione deve essere portata a termine entro il decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 13.

*(Gestione della assicurazione generale obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti).*

La gestione della assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi è attribuita all'INPS ed agli altri enti od istituti che gestiscono in via sostitutiva, esonerativa od esclusiva l'assicurazione obbligatoria di anzianità, vecchiaia e superstiti. Detti enti od istituti conservano la propria autonomia.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge per l'introduzione di un contributo perequativo da determinarsi in

ragione del raffronto obiettivo tra il rapporto fra iscritti e pensionati presenti nell'assicurazione generale obbligatoria e quello tra iscritti e pensionati nelle singole gestioni od enti esonerati.

Il Governo è, altresì, delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolamentare il regime di esonero già stabilito dalla legislazione vigente, istituendo uno specifico procedimento amministrativo diretto a consentire, su domanda di particolari categorie di lavoratori dipendenti od autonomi la delega, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad enti di nuova costituzione della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

### TITOLO III

#### GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI

#### ART. 14.

*(Delega ad emanare norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a rivedere le disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali al fine di parificare il trattamento pensionistico di tali lavoratori autonomi a quello dei dipendenti privati e pubblici.

La disciplina della predetta materia deve essere uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dell'importo annuo delle pensioni in misura pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al 2,125 per cento del reddito annuo pen-

sionabile determinato sulla base della media dei redditi d'impresa relativi ai dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, rivalutati in relazione al costo della vita;

2) parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a quello del trattamento minimo del fondo dei lavoratori dipendenti;

3) parificazione del tetto contributivo e pensionistico a quello dei lavoratori dipendenti;

4) determinazione dei contributi dovuti alla gestione in misura percentuale sul reddito di impresa in modo da garantire il pareggio patrimoniale delle gestioni stesse.

#### ART. 15.

*(Delega ad emanare norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a rivedere le disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, al fine di parificare il trattamento pensionistico di detti lavoratori a quello dei dipendenti privati e pubblici.

La disciplina della predetta materia deve essere uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione dell'importo annuo delle pensioni in misura pari, per ogni anno d'iscrizione e contribuzione, al 2,125 per cento del reddito complessivo annuo pensionabile quale risulta dalla media dei redditi relativi ai dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, ottenuti sulla base del reddito agrario integrato da redditi convenzionali e rivalutati in relazione al costo della vita;

2) parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a quello del trattamento minimo del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

3) parificazione del tetto contributivo e pensionistico a quello dei lavoratori dipendenti;

4) determinazione dei contributi dovuti alla gestione in misura percentuale sul reddito agrario e sul reddito convenzionale, fermo restando un contributo di solidarietà a carico dello Stato, stante lo sfavorevole rapporto assicurati-pensionati, in modo da garantire l'equilibrio economico della gestione stessa;

5) determinazione annuale, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del reddito convenzionale in misura pari alla retribuzione lorda contrattuale degli operai agricoli nell'anno precedente. Detto reddito convenzionale è diminuito per le imprese ubicate nei territori montani.

#### TITOLO IV

##### RISTRUTTURAZIONE DELL'INPS

#### ART. 16.

*(Delega al Governo per la ristrutturazione dell'INPS).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la riorganizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine di metterlo in condizioni di adempiere più tempestivamente ed efficacemente alle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento al calcolo ed al ricalcolo delle prestazioni previdenziali, all'erogazione delle stesse ed al loro adeguamento, secondo i seguenti principi direttivi:

1) costituzione di un Comitato di presidenza composto dal presidente e vicepresidente cui vanno demandati i com-

piti di gestione dell'INPS e di determinazione degli argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo;

2) articolazione dell'ente secondo una struttura territorialmente e funzionalmente decentrata e previsione di strumenti di collegamento e coordinamento con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) unitarietà della gestione finanziaria e patrimoniale per tutte le attività istituzionali relative ai servizi affidati all'azienda da disposizioni di legge o di regolamento;

4) costituzione di un Comitato esecutivo composto di 5 membri ed eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

Al Comitato esecutivo sono attribuiti poteri di gestione, di organizzazione e di governo delle strutture aziendali e del personale;

5) vigilanza sull'attività dell'Istituto da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che esercita le relative funzioni di concerto col Ministero del tesoro.

#### ART. 17.

*(Presidenza e consiglio di amministrazione dell'INPS).*

Il presidente ed i due vicepresidenti dell'INPS sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il consiglio di amministrazione dell'INPS è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed è composto da otto membri scelti fra esperti in materia di lavoro e previdenza sociale e tecnica organizzativa, nonché dal presidente e dai due vicepresidenti dell'istituto.

#### ART. 18.

*(Collegio sindacale dell'INPS).*

Il collegio sindacale dell'INPS è nominato con la procedura prevista per i membri del consiglio di amministrazione ed è composto complessivamente da undici rappresentanti di sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Possono far parte del collegio sindacale dell'INPS i rappresentanti di sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro che operino a livello nazionale o, almeno, interregionale, con presenza effettiva in almeno la metà delle regioni a statuto ordinario e speciale e che abbiano depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri statuti, i quali debbono prevedere, a garanzia del loro ordinamento democratico interno, il voto libero e segreto per ogni deliberazione.

I rappresentanti di cui al comma precedente sono ripartiti nel seguente modo:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno dei quadri intermedi;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

3) due rappresentanti dei datori di lavoro.

#### ART. 19.

*(Testo unico).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, un testo unico in materia previdenziale, con facoltà di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per il migliore coordinamento delle norme stesse, per eliminare eventuali contrasti con i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge, per conseguire maggiore speditezza e semplicità delle procedure amministrative.

## TABELLA

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI OD AL REDDITO D'IMPRESA PER I LAVORATORI AUTONOMI DAL 1° GENNAIO 1985

	PERCENTUALE (a)
	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
1 . . . . .	2,125
2 . . . . .	4,250
3 . . . . .	6,375
4 . . . . .	8,500
5 . . . . .	10,625
6 . . . . .	12,750
7 . . . . .	14,875
8 . . . . .	17,000
9 . . . . .	19,125
10 . . . . .	21,250
11 . . . . .	23,375
12 . . . . .	25,500
13 . . . . .	27,625
14 . . . . .	29,750
15 . . . . .	31,875
16 . . . . .	34,000
17 . . . . .	36,125
18 . . . . .	38,250
19 . . . . .	40,375
20 . . . . .	42,500
21 . . . . .	44,625
22 . . . . .	46,750
23 . . . . .	48,875
24 . . . . .	51,000

Segue: TABELLA

	PERCENTUALE (a)
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	
25 . . . . .	53,125
26 . . . . .	55,250
27 . . . . .	57,375
28 . . . . .	59,500
29 . . . . .	61,625
30 . . . . .	63,750
31 . . . . .	65,875
32 . . . . .	68,000
33 . . . . .	70,125
34 . . . . .	72,250
35 . . . . .	74,375
36 . . . . .	76,500
37 . . . . .	78,625
38 . . . . .	80,750
39 . . . . .	82,875
40 . . . . .	85,000

(a) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2,125 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

## N. 1980

## CAPO I

## GESTIONE FINANZIARIA DELL'INPS

## ART. 1.

*(Gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS).*

La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate, ai sensi degli articoli seguenti e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento.

Le gestioni previdenziali e assistenziali amministrate dall'INPS hanno, nell'ambito della gestione generale di cui al primo comma, propria autonomia economico-patrimoniale.

Per tutte le gestioni amministrate, lo INPS provvede alla organizzazione dei servizi occorrenti per lo svolgimento delle relative attività istituzionali, nonché all'impiego e all'amministrazione dei relativi capitali.

I rapporti finanziari, economici e patrimoniali, che si vengono ad instaurare tra l'Istituto e le singole gestioni previdenziali e assistenziali per effetto delle funzioni di cui al precedente comma, sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente.

## ART. 2.

*(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985, il fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la gestione per l'assicurazione contro la tubercolosi di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, la cassa

unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dipendenti da imprese industriali per i casi previsti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164; la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno parte di una unica gestione che assume la denominazione di « gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti », affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Alla predetta gestione, salvo quanto disposto negli articoli successivi, affluiscono i contributi e fanno carico le prestazioni afferenti i preesistenti fondi, casse e gestioni in essa confluiti, dei quali la gestione stessa assume le attività e le passività.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

Gli eventuali avanzi di esercizio di una o di più forme di assicurazione sociale, indicate dal primo comma del presente articolo, si trasferiscono annualmente e in modo automatico a favore delle altre e in proporzione al loro negativo risultato di esercizio.

## ART. 3.

*(Composizione e competenze del comitato amministratore della gestione dei lavoratori dipendenti).*

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo sovraintende un comita-

to amministratore presieduto dal vice presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vice presidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato, o quando lo stesso cessi dalla carica nel corso del quadriennio, ne assume le funzioni un componente dallo stesso delegato scelto fra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. In mancanza di delega ne fa le veci il più anziano di età tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Al comitato amministratore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredata da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) dare parere, ai sensi del precedente articolo, in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili dei bilanci della gestione;

d) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'INPS;

e) deliberare sulle rateazioni contributive entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

f) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi per quanto non disciplinato dalle disposizioni vigenti;

g) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti concernenti la gestione;

h) vigilare sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione;

i) fare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni;

l) fare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'aliquota unica contributiva dovuta alla gestione ed alla sua eventuale diversificazione in relazione alla attività svolta dall'azienda ovvero ai destinatari delle singole prestazioni;

m) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Le proposte di cui alle lettere i) ed l) sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione dell'INPS con parere motivato.

#### ART. 4.

*(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, assume la denominazione di « gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Alla gestione affluiscono i contributi e fanno carico le prestazioni previdenziali, ivi compresi gli assegni familiari già erogati dalla preesistente cassa unica assegni familiari, previste in favore della categoria dalle vigenti disposizioni di legge, salvo per quanto riguarda le pensioni in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 1984, cui provvede lo Stato ai sensi del successivo articolo 10.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

## ART. 5.

*(Composizione e competenza del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri).*

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente e dal rappresentante dei coloni e mezzadri in seno al medesimo consiglio, da quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, due rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia e mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Al comitato amministratore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) dare parere, ai sensi del precedente articolo, in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili dei bilanci della gestione;

d) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti concernenti la gestione;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione;

f) fare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Le proposte di cui alla lettera f) sono trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione dell'INPS con parere motivato.

## ART. 6.

*(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di « gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ».

Alla gestione di cui al comma precedente affluiscono i contributi e fanno carico le prestazioni previdenziali stabilite per la categoria.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

## ART. 7.

*(Composizione e competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni degli artigiani).*

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

Al comitato amministratore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) dare parere, ai sensi del precedente articolo, in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili dei bilanci della gestione;

d) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti concernenti la gestione;

e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione;

f) fare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Le proposte di cui alla lettera f) sono trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione dell'INPS con parere motivato.

#### ART. 8.

*(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia, superstiti per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di « gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

Alla gestione di cui al comma precedente affluiscono i contributi e fanno carico le prestazioni previdenziali stabilite per la categoria.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

#### ART. 9.

*(Composizione e competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni dei commercianti).*

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria degli esercenti attività commerciali nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da quattro rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

Al comitato amministratore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) dare parere, ai sensi dell'articolo 8, in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili del bilancio della gestione;

d) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpreta-

zione ed applicazione delle disposizioni vigenti concernenti la gestione;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione;

f) fare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Le proposte di cui alla lettera f) sono trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione dell'INPS con parere motivato.

#### ART. 10.

*(Gestione degli interventi a carico dello Stato).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la gestione degli interventi a carico dello Stato.

Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

b) le integrazioni al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per quelle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei minatori, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1984, nonché, limitatamente alla metà dell'integrazione, per quelle aventi decorrenza anteriore a tale data;

c) le quote di integrazione al trattamento minimo, limitatamente alla metà del loro ammontare, per quelle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione spe-

ciale dei minatori, i cui importi risultino congelati per effetto dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

d) le quote di integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sulla revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile;

e) i trattamenti di disoccupazione, assegni familiari e i trattamenti di malattia dei lavoratori agricoli previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) i trattamenti straordinari di cassa integrazione guadagni.

L'onere a carico dello Stato per le predette quote di integrazione negli anni successivi al 1985 è comprensivo delle maggiorazioni di pertinenza delle quote medesime a titolo di perequazione automatica.

Le quote di cui sopra sono versate al fondo sociale dell'INPS.

A partire dal 1° gennaio 1985 cessano tutti gli altri contributi dello Stato al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La misura del concorso dello Stato per gli anni successivi al 1985 viene stabilita dalla legge recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, in relazione all'andamento del tasso di inflazione.

Alla gestione è trasferito l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge dalla legge 23 maggio 1983, n. 181, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito

in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché della quota di pensione afferente ai periodi lavorativi presso le forze armate alleate e presso l'UNRA.

Alla gestione fanno altresì carico gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie o settori.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni ed oneri con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

#### ART. 11.

*(Composizione e compiti del comitato amministratore degli interventi a carico dello Stato).*

Alla gestione di cui al precedente articolo sovrintende un comitato composto, oltre che dal presidente dell'INPS, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e dai presidenti dei comitati amministrativi delle gestioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9.

Al comitato amministratore spettano i seguenti compiti:

a) predisporre, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) vigilare sull'erogazione delle prestazioni e sulla regolarità dell'andamento della gestione;

d) fare proposte ai ministeri vigilanti nelle materie attinenti l'attività della gestione;

e) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regola-

menti e che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione.

Le proposte di cui alla lettera d) sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con parere motivato.

#### ART. 12.

*(Soppressione del Fondo sociale).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma precedente sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 10.

La quota di concorso a carico del fondo sociale prevista dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abolita con la stessa decorrenza di cui al primo comma del presente articolo.

#### ART. 13.

*(Trasferimento di fondi).*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro, è delegato ad emanare norme, aventi forza di legge in-tese, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1985, a:

a) trasformare il sistema di finanziamento a capitalizzazione in sistema a ripartizione, relativamente alle gestioni industria e medici-radiologi dell'INAIL, nonché per gli istituti di previdenza facenti capo al Ministero del tesoro;

b) trasferire annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS gli eventuali avanzi di esercizio dell'INAIL, nonché degli istituti di previdenza facenti capo al Ministero del tesoro, considerati nel loro complesso, per la parte eccedente il 4 per cento delle uscite.

## ART. 14.

*(Modifiche alla normativa previdenziale).*

Le iniziative del Governo in materia previdenziale con le quali vengono operate modifiche aventi effetti sui bilanci delle gestioni sono predisposte previa consultazione con organizzazioni sindacali di categoria e devono collegare le variazioni delle spese previste per ciascuna delle gestioni predette agli apporti contributivi delle categorie e dello Stato in modo da assicurare la necessaria copertura.

## CAPO II

## RISTRUTTURAZIONE DELL'INPS

## ART. 15.

*(Funzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è un ente pubblico erogatore di servizi diretti a realizzare la tutela previdenziale dei lavoratori, prevista dal secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione.

Restano in vigore per la parte non modificata dalla presente legge, le norme contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70.

## ART. 16.

*(Organizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

Nell'adempimento dei compiti istituzionali viene conferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale una potestà di autoregolamentazione nella organizzazione dell'ente che deve realizzare la tutela dei fini sociali ad esso attribuiti con criteri di economicità e di imprenditorialità.

L'organizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è finalizzata alle necessità del tempestivo adempimento delle funzioni attribuite all'ente da leggi e regolamenti, con particolare riferimento all'erogazione delle prestazioni previdenziali ed alla riscossione dei contributi. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione dei controlli e di vigilanza sull'attività dell'ente.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale impiega tecniche di amministrazione e metodi di lavoro adeguati alle attività da svolgere.

Per lo scopo di cui al comma precedente l'ordinamento generale dei servizi dell'ente deve assicurare la modularità organizzativa, in relazione agli indirizzi della programmazione aziendale, il decentramento funzionale e territoriale, la possibilità di impiego di schemi e tecniche operative ed organizzative per la valutazione del rapporto costi-risultati, nonché la misurazione della produttività attraverso adeguate metodologie.

Gli organici del personale sono determinati ed aggiornati nei limiti degli stanziamenti di spesa approvati nonché in relazione a indici parametrici prefissati sulla base dei programmi pluriennali.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'ente, è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

L'ente opera sulla base di programmi pluriennali deliberati dal consiglio di amministrazione.

Il programma copre un periodo di almeno tre anni e comunque non superiore al quinquennio e individua gli obiettivi che l'ente deve raggiungere nel periodo di riferimento, e la distribuzione dei costi per centri di costo o per servizio, determinando almeno un indicatore di qualità per ciascun servizio reso dall'ente.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata con un regolamento di contabilità, che deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione e che deve essere approvato dai Ministeri vigilanti.

Il costo, debitamente documentato, dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente, ma ad esso affidati per disposizioni di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato.

## ART. 17.

(Consiglio di amministrazione).

I numeri 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati.

Il numero 1 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« 1) diciannove rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali otto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, quattro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura; tre in rappresentanza dei lavoratori del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie; due in rappresentanza dei lavoratori del credito, assicurazione e servizi tributari; uno in rappresentanza dei lavoratori dell'Istituto; uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda ».

I numeri 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 6) deliberare l'ordinamento delle strutture dell'istituto relativamente alle funzioni degli organi e alle funzioni dirigenziali;

7) deliberare su proposta del comitato esecutivo generale l'impegno di spesa necessario a coprire gli oneri derivanti dagli accordi sindacali previsti dall'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sul pubblico impiego nel quadro degli indirizzi individuati negli accordi decentrati di cui all'articolo 14 della stessa legge;

8) delegare proprie attribuzioni, nell'ambito di criteri generali predeterminati, agli altri organi centrali e periferici dell'ente ».

Dopo il numero 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1970, n. 639, è inserito il seguente numero:

« 8-bis) disciplinare autonomamente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria rappresentate nel CNEL, l'ordinamento dell'istituto ».

I numeri 21, 22 e 23 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 21) approvare il regolamento amministrativo-contabile con il quale possono essere deliberate modalità che, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, siano giustificate dall'organizzazione funzionale dell'ente; con tale regolamento vengono disciplinate, in particolare, le procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti in genere, e stabiliti i limiti anche di spesa entro i quali gli organi centrali e periferici dell'istituto sono competenti a deliberare in materia;

22) esaminare e deliberare sulle questioni di massima concernenti interpretazione e applicazione delle vigenti disposizioni in materia previdenziale;

23) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni, dei comitati regionali e dei comitati provinciali, pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati provinciali allo scopo di verificare l'idoneità dei criteri organizzativi dell'istituto, coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunziarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attingano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali ».

Il consiglio d'amministrazione nei limiti della presente legge, ha tutti i poteri di gestione e la responsabilità dell'ente in coerenza con i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Le delibere di cui al numero 11 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al citato numero 11 le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame del consiglio di amministrazione.

Trascorso il termine di sessanta giorni, ovvero qualora, nonostante i rilievi, le deliberazioni siano motivatamente confermate dal consiglio di amministrazione, le medesime diventano esecutive, sempreché i predetti rilievi non attengano alla legittimità dell'atto.

In tal caso il Presidente del collegio dei sindaci è tenuto ad informare la Corte dei conti per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza.

#### ART. 18.

(Comitato esecutivo).

Dopo il numero 16) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti:

17) deliberare i piani annuali delle attività, attuativi dei programmi pluriennali di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione e verificarne semestralmente l'attuazione attraverso un'attività di controllo; nell'esercizio di tali poteri i membri del comitato esecutivo hanno diritto di accesso a tutte le informazioni ritenute necessarie e a disporre le opportune verifiche;

18) riferire annualmente al consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi di attività nonché sulle eventuali revisioni degli stessi;

19) disciplinare, nell'ambito delle funzioni individuate dal consiglio di amministrazione, la struttura organizzativa dell'Istituto, ivi comprese le competenze e il numero degli addetti a ciascun ufficio;

20) esplicitare le altre funzioni che gli siano delegate dal consiglio di amministrazione;

21) stipulare gli accordi sindacali previsti dall'articolo 7 della legge 29 marzo 1983, n. 93, determinando anche le misure economiche previste dall'articolo 11 della stessa legge in rapporto agli indirizzi contenuti negli accordi decentrati regolati dall'articolo 14 della legge suddetta; gli accordi predetti devono comunque essere correlati alla realizzazione degli obiettivi posti dai piani operativi dell'ente ed approvati dal consiglio di amministrazione.

#### ART. 19.

(Commissioni consiliari).

Il consiglio di amministrazione, per lo svolgimento delle attività di competenza, si avvale di commissioni consiliari incaricate di specifici problemi o progetti.

Ogni commissione deve essere composta in modo da rispecchiare la proporzione delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel consiglio di amministrazione.

Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire al comitato esecutivo o al consiglio di amministrazione o in sede deliberativa per l'esame e l'approvazione di provvedimenti che non riguardano questioni che hanno speciale rilevanza di ordine generale e che il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, abbia deliberato di assegnare ad una commissione per l'esame e l'approvazione.

Alle commissioni si applicano le norme previste dal regolamento per le adunanze degli organi di amministrazione dell'INPS.

#### ART. 20.

(Composizione dei comitati speciali).

Dalla composizione dei comitati speciali previsti dall'articolo 12 e dagli arti-

coli da 15 a 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono esclusi i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

## ART. 21.

*(Delega di poteri del presidente).*

Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati preposti a fondi, gestioni e casse, ad eccezione dei comitati amministratori; può delegare a componenti del consiglio di amministrazione la presidenza degli altri comitati preposti a fondi, gestioni o casse ».

## ART. 22.

*(Comitato di presidenza).*

Viene istituito il Comitato di presidenza quale organo di ausilio e consulenza del presidente, costituito, oltreché dal presidente, dai due vice presidenti e dal direttore generale.

## ART. 23.

*(Responsabilità degli amministratori).*

Il presidente, i vice presidenti ed i membri degli organi collegiali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rispondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

## ART. 24.

*(Direttore generale).*

Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto e può restare in carica per un quinquennio rinnovabile una sola volta.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono soppressi.

All'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il licenziamento o la revoca della nomina sono disposti con decreto del Ministro del lavoro su proposta del consiglio di amministrazione.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; sovrintende all'attività dell'ente ed è responsabile, nei confronti del consiglio di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse tecnico-amministrative e di personale in relazione agli obiettivi strategici e di piano deliberati dagli organi di amministrazione.

E altresì responsabile della economicità delle attività operative dell'INPS in termini di costi di gestione-risultati.

Esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo e che non sia riservato ad altro organo ».

## ART. 25.

*(Competenze del direttore generale).*

Il direttore generale ha i seguenti compiti:

1) redigere i progetti attuativi dei piani di cui al numero 17) dell'articolo

7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, individuando per ciascun progetto gli indicatori monetari a costi correnti, con riferimento ad approvvigionamenti di mezzi strumentali o a costo d'uso degli stessi nonché a costi per il personale, gli indicatori fisici in termine di volume dei servizi, gli indicatori sulla fascia dei beneficiari, e sottoporli per l'approvazione al comitato esecutivo;

2) adottare i provvedimenti connessi ai progetti di cui al numero 1);

3) riferire ogni sei mesi al comitato esecutivo sullo stato di attuazione dei progetti in termine di costi-risultati e formulare eventuali proposte circa la correzione degli scostamenti dai progetti di cui al numero 1);

4) formulare proposte al comitato esecutivo:

a) sui progetti di ristrutturazione dell'ente in relazione agli obiettivi strategici individuati dai piani pluriennali del consiglio di amministrazione ed ai piani attuativi deliberati dal comitato esecutivo;

b) sui movimenti di carattere del personale dell'Istituto;

c) sulla consistenza degli organici e sulle promozioni dei dirigenti;

d) sulla nomina dei vicedirettori generali e del vicedirettore generale vicario;

5) predisporre la relazione sui bilanci preventivi e consultivi ed esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano espressamente demandate da leggi e da regolamenti;

6) esercitare i poteri eventualmente delegatigli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

#### ART. 26.

(Commissione di direzione).

Viene istituita la commissione di direzione quale organismo di ausilio e di

consulenza del direttore generale, costituito, oltre che dal direttore generale, dai vicedirettori generali.

#### ART. 27.

(Dirigenza).

I dirigenti dell'ente, nell'ambito delle materie o dei progetti cui sono preposti, sono responsabili dell'organizzazione del processo produttivo e della realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi assegnati dai programmi e dai piani attuativi degli stessi.

Nell'espletamento di tali compiti sono conferiti ai dirigenti ampi poteri decisionali che essi sono tenuti a svolgere con elevato grado di responsabilità e autonomia nell'ambito dei limiti posti dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni del direttore generale e nel rispetto dei principi costituzionali della legalità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il direttore generale in sede di verifica dei programmi e dei piani attuativi esercita il controllo di efficienza sui risultati conseguiti dai dirigenti in termini di costi di gestione e di coerenza, con gli obiettivi fissati.

I risultati del controllo di efficienza sull'operato dei dirigenti vengono sottoposti all'esame del comitato esecutivo che può adottare provvedimenti di trasferimento ad altro incarico ovvero, nei casi di accertata inefficienza della gestione dell'azione amministrativa e tecnico-professionale, propone al consiglio di amministrazione un provvedimento di revoca della funzione che comporta la messa a disposizione del dirigente.

Il dirigente messo a disposizione viene escluso dalla valutazione per i passaggi di carriera per il periodo di un anno.

I passaggi da un livello inferiore ad uno superiore della dirigenza sono decisi dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, sulla base delle esperienze svolte in passato in

attività di direzione dei risultati di gestione conseguiti nell'attuale incarico, di un corso di formazione ad indirizzo spiccatamente professionale e manageriale dal quale devono risultare le attitudini all'espletamento di incarichi di direzione più elevata.

ART. 28.

(Comitati regionali dell'INPS).

Presso ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale composto da:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'INPS;

7) un rappresentante per ciascuno dei comitati provinciali dell'INPS costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Il dirigente dell'ufficio del lavoro e il dirigente regionale dell'INPS possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario all'uopo designato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro del tesoro.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni più rappresentative tra quelle presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vicepresidente tra i membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 29.

(Competenze dei comitati regionali).

Spetta al comitato regionale:

1) coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 36, numero 11) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

2) attuare i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

3) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine alla attività ed agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

4) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli enti di patronato e degli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

5) relazionare periodicamente al consiglio di amministrazione in ordine all'attività svolta.

Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge i compiti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo.

ART. 30.

*(Composizione dei comitati provinciali).*

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dai seguenti:

« Presso ogni sede provinciale dell'istituto è istituito un comitato composto da:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) due rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi compresi i mezzadri e coloni;

4) il dirigente l'ufficio provinciale del lavoro;

5) il dirigente la sede provinciale dell'INPS e nel caso nel territorio della provincia coesistano più sedi dell'Istituto, uno dei dirigenti delle suddette sedi designato dal dirigente della sede regionale.

Il dirigente dell'ufficio del lavoro ed i dirigenti dell'INPS possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario all'uopo delegato ».

I commi 1 e 2 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dal seguente comma:

« Per l'istruttoria dei ricorsi di cui all'articolo 34 della presente legge i comitati provinciali possono costituire commissioni istruttorie composte da membri esterni ai comitati, delegati per il particolare incarico dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia. Ogni commissione deve avere una composizione che rispetti proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita ».

ART. 31.

*(Organi di controllo).*

Sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro del tesoro, i programmi pluriennali di attività approvati dal consiglio di amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro, verifica l'efficacia dell'azione amministrativa degli organi di amministrazione attraverso la valutazione dei risultati realizzati in attuazione dei programmi pluriennali.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'INPS è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 32.

*(Collegio dei sindaci).*

Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Spetta in particolare al collegio sindacale rivedere e controllare le scritture contabili e rivedere i bilanci consuntivi e preventivi riferendone al consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale è composto da un presidente e quattro membri esperti di contabilità pubblica nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

I componenti del collegio sindacale assistono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali dell'ente almeno due sindaci.

Il presidente può all'occorrenza scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'istituto, né ricevere incarichi di studi o di consulenza.

Sono abrogati, in particolare, gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

#### ART. 33.

*(Delegificazione).*

Tutte le disposizioni di legge vigenti all'entrata in vigore della presente legge che riguardano le procedure di riscossione e accredito della contribuzione e quelle di erogazione e liquidazione delle prestazioni, relative alle gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che hanno carattere puramente tecnico e che non sono suscettibili di incidere sulle posizioni soggettive o sugli interessi dei terzi, restano efficaci quali norme regolamentari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, come tali modificabili dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

#### ART. 34.

*(Tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in materia previdenziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) il tempestivo funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'INPS e degli altri enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali nonché l'applicazione corretta delle norme in materia previdenziale, con particolare riferimento alla cro-

gazione delle prestazioni e agli adempimenti contributivi da parte delle aziende e degli altri soggetti ad essi tenuti, possono essere richiesti da parte di enti, organizzazioni o gruppi che insistono nell'ambito territoriale degli interessi di soggetti individuali o superindividuali; agli enti, associazioni o gruppi devono essere assicurati strumenti di tutela degli interessi sopracitati sia con azioni di cognizione di tipo preventivo, sia attraverso la partecipazione ai procedimenti formativi degli atti, sia in relazione agli atti definitivi degli istituti previdenziali in materia di erogazione di pensioni e riscossione di contributi;

2) deve essere prevista la costituzione di consulte regionali e comunali rappresentative delle istanze politico-sociali in materia previdenziale e pensionistica dei lavoratori pensionati e in attività di servizio, con compiti di raccordo con i governi centrali e locali, con le forze economiche e sociali, aventi la funzione di esprimere pareri su quesiti posti dai vari livelli di governo e di formulare proposte su questioni di particolare interesse per gli anziani, i lavoratori pensionati e in attività di servizio; nella loro composizione numerica le consulte devono rappresentare direttamente in misura adeguata gli utenti del servizio;

3) tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica; a tal fine deve essere fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti; la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.

L'invio ai lavoratori assicurati dell'estratto conto contenente l'indicazione delle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro, previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1983, è esteso a tutto il territorio nazionale dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 35.

*(Contenzioso in materia di contributi e prestazioni).*

Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernente le prestazioni:

a) dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

b) della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo;

c) dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

d) della mutualità pensioni a favore delle casalinghe;

e) della gestione degli interventi a carico dello Stato.

Il comitato decide altresì in via definitiva i ricorsi in materia di:

1) prestazioni economiche per malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per maternità;

2) prestazioni in materia di assegni familiari.

Il comitato decide, inoltre in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, compresi quelli relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro ed esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso,

gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure o le competenze in vigore alla data predetta.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il direttore della sede provinciale dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora sorgano dubbi di legittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore della gestione competente, con indicazione della norma che s'intende violata, il quale deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data della deliberazione del comitato stesso. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Sono abrogati, in particolare, l'articolo 36, primo comma, n. 1, l'articolo 44, l'articolo 45, i commi terzo e quarto dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, l'articolo 55, n. 5, l'articolo 58, primo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

## ART. 36.

*(Contenzioso in materia di contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).*

Il comitato amministratore della gestione degli artigiani di cui all'articolo 7 e il comitato amministratore della gestione degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 9 decidono, in via

definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

Il comitato amministratore della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 5 decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi precedenti è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### ART. 37.

*(Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro).*

Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al Comitato di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dello Istituto che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

#### ART. 38.

*(Decisioni adottate dai comitati centrali).*

L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ove sussistano dubbi di legittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della decisione da parte del comitato centrale. Trascorso tale termine la decisione diventa esecutiva.

#### ART. 39.

*(Delega al Governo per l'unificazione e la modificazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale).*

Allo scopo di coordinare le disposizioni contenute in leggi emanate in tempi successivi e di adeguarle alle nuove esigenze imposte dalla soppressione degli enti mutualistici, con unificazione degli adempimenti relativi all'accertamento e riscossione dei relativi contributi nell'INPS, ed altresì nell'intento di abbreviare le procedure e di alleggerire il lavoro degli uffici giudiziari, degli uffici del registro e degli istituti previdenziali e assistenziali, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge norme intese ad armonizzare e modificare il sistema sanzionatorio contenuto nelle disposizioni di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, unificando le norme che disciplinano e sanzionano un analogo comportamento omissivo o commissivo anche in riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 40.

(Testi unici).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria con facoltà di apportare le modificazioni e le integrazioni necessa-

rie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette modificazioni ed integrazioni devono tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione o accreditamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nella erogazione delle prestazioni, nonché a rendere omogenee le diverse discipline.

## N. 2181

## TITOLO I.

## ART. 1.

*(Principi generali e finalità).*

In attuazione dei principi di equità, di solidarietà e del pieno riconoscimento dei diritti acquisiti per una effettiva tutela previdenziale dei lavoratori, l'ordinamento previdenziale italiano, nella pluralità degli enti assicurativi, garantisce a tutti i lavoratori, pubblici e privati, trattamenti pensionistici adeguati alle loro esigenze di vita, ispirati a criteri di omogeneità e di perequazione, nel rispetto delle peculiarità dei diversi rapporti di lavoro, commisurati alla diversificata misura retributiva e contributiva.

Gli oneri relativi alla tutela e alla difesa sociale del lavoro sono distinti dagli oneri assistenziali che, con la presente legge, vengono assunti dallo Stato.

Le consistenze patrimoniali delle assicurazioni sociali obbligatorie, integrative, sostitutive o esonerative dei lavoratori pubblici e privati per la invalidità, la vecchiaia, i superstiti e gli assegni familiari, non possono essere in alcun modo sottratte ai lavoratori assicurati quale copertura delle prestazioni presenti e future.

## ART. 2.

*(Contribuzione al sistema pensionistico obbligatorio).*

Gli oneri relativi al finanziamento del sistema pensionistico obbligatorio sono ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo dell'ammontare della retribuzione complessiva.

Tutti i lavoratori iscritti a forme previdenziali integrative, sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria concorrono al finanziamento del fondo pensioni lavoratori dipendenti con un contributo di solidarietà pari all'uno per cento della retribuzione imponibile.

## ART. 3.

*(Gestione unica assistenziale).*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1985 è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale la « Gestione unica assistenziale statale » i cui oneri sono trasferiti allo Stato.

La gestione assume a proprio carico tutto il disavanzo patrimoniale delle gestioni assistenziali risultante al 31 dicembre 1984, nonché il finanziamento di tutte le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 e relative pensioni di reversibilità.

Sono inoltre a carico dello Stato:

a) gli oneri relativi alle pensioni sociali;

b) gli oneri relativi alla gestione straordinaria della cassa integrazione guadagni;

c) i sussidi straordinari di disoccupazione;

d) le integrazioni per il trattamento minimo di pensione;

e) il disavanzo della gestione coltivatori diretti, mezzadri, e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali;

f) tutti gli altri trattamenti che con legge sono o saranno posti a carico dello Stato.

## ART. 4.

*(Aggancio delle pensioni alla dinamica salariale del settore di appartenenza).*

Le pensioni in pagamento alla data di entrata in vigore della presente legge de-

vono essere rivalutate, con effetto immediato, e successivamente ad ogni rinnovo contrattuale, con elevazione all'80 per cento della retribuzione corrisposta al personale in servizio della categoria di appartenenza.

L'indennità di scala mobile viene aggiornata con cadenza trimestrale e in misura pari a quella che viene corrisposta ai lavoratori del settore industria.

Le pensioni di reversibilità sono fissate, per tutti, in misura pari al 65 per cento di quelle dirette godute dai rispettivi titolari.

#### ART. 5.

*(Età pensionabile).*

Il limite di età per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantesimo anno per gli uomini, e del cinquantacinquesimo anno di età per le donne, sempreché a tale data risultino versati o accreditati almeno quindici anni di contribuzione.

Restano fermi i limiti di età stabiliti dalla legge per i pensionamenti di vecchiaia per i lavoratori iscritti ai fondi di previdenza sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

I requisiti di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria di cui al primo comma sono ridotti di un terzo e il limite di età è abbassato a 55 anni per gli uomini e a 50 anni per le donne, nei confronti dei lavoratori ciechi, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere o per gli addetti a lavori particolarmente gravosi e nocivi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme atte ad individuare le categorie dei lavoratori addetti alle attività usuranti per i quali deve essere corrisposta, a carico dei datori di lavoro, una contribuzione integrativa per fronteggiare i maggiori oneri previdenziali.

L'assicurato, sia uomo che donna, che ha conseguito il diritto alla pensione, ha

facoltà di differirne il godimento fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ottenendo come corrispettivo, una maggiorazione dell'importo mensile della pensione pari al 2 per cento per ogni anno intero di lavoro svolto.

L'importo della pensione comprensiva delle maggiorazioni per il differimento, non può superare, in ogni caso, l'ammontare dell'ultima retribuzione percepita.

La pensione di vecchiaia è liquidata a domanda dell'assicurato e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista dalla legge.

Se i requisiti di assicurazione e di contribuzione sono conseguiti dopo il compimento dell'età, di cui al primo comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento dei requisiti.

È consentito il ricongiungimento indiscriminato di tutti i periodi assicurativi per lavoro comunque prestato nel territorio nazionale; l'eventuale onere per il riscatto è posto a carico del lavoratore.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli assicurati che possono ottenere il pensionamento anticipato secondo la normativa in vigore al 1° ottobre 1984.

#### ART. 6.

*(Armonizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici).*

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare norme atte ad uniformare e omogeneizzare i trattamenti pensionistici per tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme previdenziali sostitutive, esonerative ed esclusive della assicurazione generale obbligatoria salvaguardando i trattamenti di miglior favore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione dei suddetti decreti restano invariate le normative che disciplinano i fondi speciali di previdenza.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è costituita la « Commissione parlamentare di vigilanza e di controllo per l'attività degli enti previdenziali e mutualistici », della quale è chiamato a far parte un rappresentante di tutti i gruppi presenti in Parlamento.

La Commissione mantiene costanti rapporti con tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative per percepire le istanze dei lavoratori e dei pensionati.

La Commissione provvede ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli elementi comuni al sistema previdenziale o di altri gruppi di istituti che senza essere comuni possono essere disciplinati in modo omogeneo nell'ambito del regime generale e dei fondi speciali diversi dall'assicurazione generale obbligatoria in materia di:

- a) aliquote contributive gravanti sul datore di lavoro e sul dipendente;
- b) norme sulla compatibilità della pensione col reddito di lavoro derivante da occupazione in forma subordinata o autonoma;
- c) automatismo delle prestazioni;
- d) prescrizioni della contribuzione e sanatorie;
- e) contribuzione volontaria e sua dinamica;
- f) interessi e sanzioni sui contributi corrisposti in ritardo o evasi;
- g) strumenti di riscossione contributiva e loro ripartizione;
- h) copertura dei periodi di astensione involontaria dal lavoro e del servizio militare;
- i) norme relative ai trattamenti minimi;
- l) invalidità specifica;
- m) invalidità per causa di servizio;
- n) equo indennizzo;

o) utilizzazione della contribuzione prodotta da rioccupazione del pensionato;

p) trattamenti minimi, percentuali spettanti per pensione privilegiata in rapporto al trattamento massimo;

q) normativa sulla retribuzione imponibile e pensionabile ed eventualmente a massimali della medesima in armonia con il regime di imposizione diretta;

r) contribuzione per tutti i lavoratori a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di solidarietà previdenziale.

Alla Commissione spetta il potere di vigilanza e di controllo sulla programmazione dell'attività degli enti, sulle spese di gestione e sull'utilizzo dei fondi disponibili, sull'applicazione delle leggi e sulla efficienza dei servizi in favore degli utenti.

Restano confermati i poteri di vigilanza e di controllo da parte dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, delle finanze e della Corte dei conti.

#### ART. 7.

*(Retribuzione pensionabile).*

La retribuzione pensionabile è quella relativa alla media della retribuzione percepita dal dipendente nell'ultimo triennio del rapporto di lavoro e per la quale sono stati versati regolari contributi in base alla relativa disciplina.

Resta ferma la normativa attualmente in vigore per cui tutte le voci retributive sono assoggettate a prelievo contributivo.

Il lavoratore ha diritto alla riliquidazione della pensione fino alla concorrenza dell'importo sul quale furono versati i contributi, ivi compresi quelli relativi alla mutualità scolastica.

#### ART. 8.

*(Integrazione ai trattamenti minimi).*

L'integrazione per i trattamenti minimi di pensione è concessa in presenza di

condizioni di reale bisogno e quando sia accertata la necessità di garantire un minimo ritenuto indispensabile per sopperire alle più elementari esigenze di vita.

Le pensioni sia dirette che indirette, a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché le pensioni sociali non possono essere inferiori all'ammontare annuo dell'indennità di contingenza concessa ai lavoratori del settore industriale in attività di servizio.

L'importo della pensione minima viene aumentato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura percentuale pari all'aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Il trattamento minimo non spetta a chi beneficia di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione e quando per effetto del cumulo delle pensioni il beneficiario fruisca di un trattamento complessivo pari o superiore al minimo garantito.

Qualora nonostante il cumulo non venga raggiunto il minimo, la pensione viene integrata, fino a raggiungere l'importo del trattamento minimo di cui al secondo comma del presente articolo.

I benefici di cui al presente articolo sono estesi agli italiani residenti all'estero.

#### ART. 9.

*(Esenzione dalle imposte).*

I titolari di pensioni sociali o di pensioni INPS integrate al minimo, privi di altri redditi, sono esentati dal pagamento di imposte e di ritenute di qualsiasi genere ed hanno diritto alla esenzione dal pagamento del *ticket* per le prestazioni sanitarie e farmaceutiche e dagli aumenti periodici dell'equo canone, ove conduttori di case in locazione.

#### ART. 10.

*(Maggiorazione della pensione per carichi di famiglia).*

I trattamenti di pensione sono maggiorati delle quote di aggiunta di famiglia in misura identica a quella corrisposta ai lavoratori dell'industria.

Le maggiorazioni spettano anche per i figli studenti universitari o disoccupati, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, od oltre se permanentemente invalidi al lavoro.

I trattamenti di maggiore favore restano confermati.

#### ART. 11.

*(Cumulo tra pensioni e redditi di lavoro).*

Le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, comprese quelle di anzianità o ad esse assimilate, erogate dalla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dai fondi sostitutivi esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendenti, professionale ed autonomo.

Le pensioni di cui al comma precedente sono soggette a ritenuta del 25 per cento nei periodi di cumulo con retribuzione percepita alle dipendenze di terzi o con redditi da lavoro autonomo o professionale.

La ritenuta, quando si tratta di lavoro dipendente, viene operata dai datori di lavoro mentre negli altri casi, la somma da restituire è versata in sede di compilazione della denuncia annuale dei redditi, con distinta separata e trasferita all'ente di previdenza che eroga la prestazione.

Le somme così restituite, che hanno valore di contributi previdenziali, sono sottratte dal reddito imponibile e danno diritto alla detrazione ed ai rimborsi fiscali.

## ART. 12.

(Esenzione fiscale).

Sono esenti da qualsiasi prelievo fiscale gli aumenti retributivi e pensionistici dovuti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità di contingenza che si verificano dal trimestre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì esenti da qualsiasi prelievo fiscale la indennità di fine rapporto e la indennità di buonuscita.

## ART. 13.

(Scaglioni di reddito IRPEF).

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto, a variare gli importi degli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposizione IRPEF in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo.

I nuovi importi di cui al primo comma sono validi ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche percepite nell'anno precedente.

I redditi da pensione sono divisi per il numero dei componenti il nucleo familiare a carico, e tassati separatamente ai fini IRPEF.

## ART. 14.

(Benefici combattentistici).

Ai fini del calcolo della pensione ai lavoratori ex combattenti e assimilati, l'anzianità assicurativa viene figurativamente maggiorata di sette anni; ai lavoratori ex combattenti mutilati e invalidi di guerra, l'anzianità assicurativa viene figurativamente elevata a dieci anni.

Gli anni relativi alle campagne di guerra, in ragione di uno per ciascuna di esse, sono accreditati come contributi figurativi nella posizione contributiva del lavoratore.

Analogo accreditamento è operato per le croci al merito di guerra, mentre per le

decorazioni al valore militare e per la qualifica di invalido e mutilato di guerra vanno accreditati, per ciascuna distinzione, due anni di contribuzione figurativa.

Dei benefici suindicati godono altresì gli appartenenti alle forze armate della Repubblica sociale italiana.

## ART. 15.

(Pensioni di invalidità ordinarie e privilegiate).

L'assicurato ha diritto alla pensione ordinaria di invalidità a qualunque età, quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risultano versati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione, dei quali almeno uno nel quinquennio precedente la domanda di pensionamento, e quando sia riconosciuto invalido e le capacità lavorative ridotte rispettivamente, dal 51 al 66 per cento per l'invalidità temporanea ed oltre il 66 per cento per l'invalidità permanente.

In relazione alle condizioni psicofisiche del lavoratore, accertate secondo la vigente normativa e in base alle ridotte capacità di cui al precedente comma, sono liquidate le prestazioni differenziate tra coloro che per le loro menomazioni hanno diritto al collocamento e coloro che risultano permanentemente invalidi e incollocabili.

Nel caso di invalidità parziale il trattamento pensionistico viene liquidato in base alle vigenti disposizioni, assicurando, comunque, il trattamento minimo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Tale trattamento viene ridotto del 40 per cento se esiste integrazione al minimo di pensione, e del 25 per cento se non esiste tale integrazione, quando il pensionato con le residue capacità lavorative continua a prestare attività lavorative sia alle dipendenze di terzi che in forma autonoma.

L'invalidità parziale può essere sottoposta a revisione, trascorso il triennio della concessione, e riconfermata per altri

tre anni dopo i quali diviene definitiva. Nel caso in cui il pensionato di invalidità dopo il primo triennio riacquisti le capacità lavorative o perda il diritto alla prestazione il periodo di assenza dal lavoro viene coperto da contribuzione figurativa da considerarsi a tutti gli effetti, ivi compresa la indennità di disoccupazione.

La cessazione della invalidità parziale comporta automaticamente il diritto alla giusta causa per la riassunzione presso la stessa impresa o lo stesso ente con mantenimento della retribuzione acquisita al momento del pensionamento.

Qualora per accertata indisponibilità di posti, o per causa di forza maggiore non avvenga la riassunzione, il lavoratore ha diritto alla integrazione salariale da parte della cassa integrazione guadagni con le vigenti modalità.

Il lavoratore riconosciuto permanentemente invalido o incollocabile, con menomazioni superiori al 66 per cento, ha diritto alla pensione privilegiata di invalidità.

Ai grandi invalidi può essere riconosciuta in relazione alla specifica causa invalidante la indennità di accompagnamento con una maggiorazione pari al 30 per cento della pensione annua liquidata.

Nessuna decurtazione viene operata sui trattamenti pensionistici di invalidità per i titolari di pensioni INPS che, contestualmente, sono titolari di pensione integrativa a carico dei fondi speciali, autonomi o integrativi.

#### ART. 16.

*(Rendite ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro).*

Gli assegni continuativi mensili concessi dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro o ai grandi invalidi del lavoro, ai sensi dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono equiparati alle rendite delle disposizioni per l'assicurazione obbliga-

toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La reversibilità degli assegni continuativi spetta al coniuge ed ai figli superstiti di grandi invalidi con grado di invalidità non inferiore all'80 per cento.

#### ART. 17.

*(Supplementi di pensione).*

I periodi di contribuzione versati dopo il pensionamento sono utili ai fini della liquidazione di supplementi della pensione in atto quando sono trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione.

I supplementi di pensione sono concessi a domanda degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Se la pensione risulta integrata al trattamento di cui all'articolo 8 della presente legge, l'importo del supplemento deve essere portato in detrazione dalla quota di integrazione già concessa.

#### ART. 18.

*(Fondi integrativi di previdenza).*

Gli oneri contributivi per il finanziamento dei fondi integrativi sostitutivi e aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria sono ripartiti tra lavoratori dipendenti e datori di lavoro nelle proporzioni vigenti, soggette a modifiche rimesse alla contrattazione sindacale, alla quale è rimessa anche la determinazione degli oneri contributivi per fondi di nuova istituzione.

Agli enti di gestione dei suddetti fondi, dotati di personalità giuridica, pubblica o privata, è garantita piena autonomia finalizzata al criterio del massimo rendimento e della amministrazione oculata e responsabile. Gli enti stessi sono soggetti alla vigilanza dei Ministri del lavoro, del

tesoro, e delle finanze ed i loro statuti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze. Gli enti stessi sono soggetti ai medesimi controlli previsti per le assicurazioni private.

È escluso qualsiasi intervento finanziario da parte dello Stato.

Ai lavoratori è assicurata una pensione autonoma che sommata a quella dell'assicurazione generale obbligatoria corrisponde all'ultima retribuzione percepita.

I contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori alle gestioni previdenziali integrative, sostitutive o aggiuntive ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.

Nessuna decurtazione può essere effettuata ai titolari di pensione INPS, contestualmente titolari di pensione integrativa a carico di fondi integrativi aziendali o comunque autonomi.

#### ART. 19.

*(Fondi integrativi di nuova costituzione).*

È consentita la costituzione di fondi integrativi per la erogazione di trattamenti pensionistici integrativi all'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed ai superstiti.

Con le modalità di cui all'articolo 18 viene riconosciuta ai fondi di previdenza integrativi, personalità giuridica privata, ai sensi delle norme del codice civile, a condizione che:

a) la gestione sia alimentata da contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro, senza gravami sulla finanza pubblica;

b) siano soggetti alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 18;

c) i trattamenti pensionistici non superino l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore nel corso dell'anno pre-

cedente la cessazione del rapporto di lavoro.

I fondi integrativi possono prevedere pensionamenti anticipati a condizione che gli stessi siano commisurati a tanti quarantesimi degli anni di effettiva contribuzione senza altre integrazioni.

#### ART. 20.

*(Trattamenti pensionistici e contribuzione nelle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i trattamenti pensionistici dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono uniformati a quelli degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Dalla stessa data la misura del contributo giornaliero per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è fissata in lire 1.000 di cui :

a) lire 10 per contributo base;

b) lire 990 per contributo di adeguamento.

Per le aziende agricole situate in territori montani il contributo giornaliero è ridotto a lire 500 di cui:

a) lire 10 per contributo base;

b) lire 490 per contributo di adeguamento.

Indipendentemente dal sesso e dall'età i contributi sono dovuti per 156 giornate annue. Quelli relativi a periodi precedenti l'anno 1975, vengono ragguagliati di diritto anche se inferiori, a 156 contributi per ciascun anno lavorativo.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

I titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ed i rispettivi concedenti sono tenuti al pagamento di un contributo aggiuntivo aziendale, per ciascuna azienda familiare, pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente e denunciato ai fini IRPEF.

L'importo di tale contributo non può essere inferiore a lire 20.000 né superiore a lire 500.000.

Per le aziende agricole situate nei comuni montani il contributo di cui ai commi precedenti, è stabilito nella misura del 15 per cento mentre le misure minime e massime sono ridotte della metà.

La quota annua di contribuzione giornaliera e gli importi del contributo aziendale vengono adeguati ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro, in misura pari alle variazioni dei prezzi calcolate dall'ISTAT nella misura media dell'anno precedente.

Le quote sono ridotte del 50 per cento per le aziende situate nei territori montani.

## ART. 21.

*(Assicurazione obbligatoria nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i compiti e le funzioni della gestione « Servizi per i contributi agricoli unificati in agricoltura » (SCAU) sono assunti dall'INPS che subentra, con gestione autonoma, in tutte le attività di pertinenza dello SCAU.

La commissione centrale, le commissioni provinciali e gli organi di controllo continuano, come gestione a stralcio, l'espletamento delle loro attività fino al completo passaggio della gestione all'INPS.

Il personale di ruolo e fuori ruolo, in servizio presso lo SCAU alla data di entrata in vigore della presente legge viene trasferito all'INPS a datare dal 1° gennaio 1985, con le modalità adottate per il personale degli enti soppressi di cui alla legge 20 marzo 1970, n. 75.

Le dotazioni organiche dell'INPS sono rideterminate ai sensi del presente articolo in base alla consistenza numerica ripartita per le qualifiche rivestite da ciascun dipendente.

## ART. 22.

*(Operai agricoli).*

Per gli operai del settore agricolo i datori di lavoro sono obbligati dal 1° gennaio 1985 alla tenuta del libro paga e matricola.

Nel libro sono annotati: periodi di lavoro della mano d'opera occupata, retribuzione riferita alle prestazioni, nominativi dei percettori e relativo codice fiscale.

L'onere contributivo è calcolato in percentuale sulla retribuzione percepita in base ai minimali e massimali vigenti nella assicurazione generale obbligatoria per gli operai del settore industria.

## ART. 23.

*(Trattamenti pensionistici e contribuzione alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i trattamenti pensionistici degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono uniformati a quelli degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il finanziamento della gestione ha luogo mediante:

a) una quota individuale in cifra fissa mensile per ciascun iscritto;

b) un contributo percentuale relativo al reddito dell'anno precedente denunciato ai fini IRPEF;

c) un contributo annuo per ciascun iscritto destinato a risanare il deficit patrimoniale delle gestioni esistenti all'entrata in vigore della presente legge;

d) un eventuale contributo dello Stato nella misura necessaria a coprire il minor gettito contributivo.

I contributi di cui al precedente comma sono adeguati annualmente, con decreto del Ministro del lavoro, previo pare-

re dei comitati amministratori delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, in rapporto alla variazione dei prezzi calcolati dall'ISTAT nella misura media dell'anno precedente.

## ART. 24.

*(Pubblici dipendenti).*

Per i lavoratori pubblici la indennità integrativa speciale è conglobata nello stipendio e concorre a formare la retribuzione pensionabile.

A decorrere dal 1° luglio 1982, l'indennità di contingenza è inclusa nel calcolo dell'indennità di liquidazione o di buonuscita per i lavoratori del settore pubblico.

La contribuzione per l'assistenza sanitaria, a carico dei lavoratori pubblici e privati, è unificata, con effetto immediato, ed è rapportata all'uno per cento della retribuzione pensionabile.

Dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro il fondo pensioni dipendenti dello Stato per la liquidazione delle prestazioni relative al trattamento di previdenza e di quiescenza.

La costituzione del fondo, affidato ad apposita direzione generale, è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro.

## ART. 25.

*(Riscatto periodi scoperti di assicurazione).*

I lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria o alle forme previdenziali sostitutive, esonerative ed esclusive possono riscattare, a domanda, periodi scoperti di assicurazione relativi a non lavoro o disoccupazione involontaria fino al limite massimo di sette anni.

Sono considerati periodi di non lavoro quelli successivi alla data di iscrizione dei giovani nelle liste di collocamento e

quelli relativi ai periodi di disoccupazione involontaria non indennizzati.

Per i periodi di iscrizione dei giovani in cerca di prima occupazione nelle liste dei disoccupati, è accreditato figurativamente un contributo equiparato a quello degli apprendisti; per i periodi di disoccupazione l'onere del riscatto è riferito alla qualifica rivestita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini del riscatto si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

## ART. 26.

*(Contributi figurativi).*

Sono riconosciuti figurativamente, ai fini del calcolo delle pensioni, tutti i periodi indennizzati di malattia, i periodi di assenza per infortunio, i periodi indennizzati con l'indennità economica per inabilità temporanea e i periodi di disoccupazione.

## ART. 27.

*(Detrazioni IRPEF per contributi previdenziali).*

I contributi previdenziali versati a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, integrative sostitutive o esonerative, ivi compresi quelli per i collaboratori domestici, autisti o collaboratori familiari sono deducibili dal reddito imponibile delle persone fisiche.

## ART. 28.

*(Cassa integrazione guadagni e indennità di disoccupazione).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione della Cassa integrazione guadagni e la gestione disoccupazione sono affidate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo sono erogate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

## ART. 29.

*(Misura del sussidio di disoccupazione).*

La misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è commisurata al 50 per cento dell'ultima retribuzione percepita, maggiorata dell'integrazione per carichi familiari.

## ART. 30.

*(Gestione per la lotta alla tubercolosi, alle malattie cancerose e cardiovascolari).*

Dall'entrata in vigore della presente legge, la gestione tubercolosi affidata all'INPS assume la denominazione di « gestione per la lotta alla tubercolosi, alle malattie cancerose e cardiovascolari ».

I fondi della contribuzione relativa alla tubercolosi sono utilizzati per incentivare la ricerca a livello scientifico e universitario e per la concessione di indennità ai lavoratori assicurati e loro familiari con le stesse modalità previste per l'assistenza ai tubercolosi attualmente in vigore.

## ART. 31.

*(Assistenza sanitaria).*

A decorrere dal 1° luglio 1985 tutti gli oneri relativi al funzionamento del servizio sanitario nazionale sono posti a carico del Ministero della sanità.

## ART. 32.

*(Esenzione contributiva pensionati).*

I pensionati chiamati ad espletare un lavoro *part-time* per conto di ammini-

strazioni pubbliche o private, in ospedali, case di cura, di ricovero, enti di promozione sociale e sportiva, associazioni ricreative e culturali, associazioni umanitarie e di carità, istituti di riabilitazione e riqualificazione, musei, gallerie e pinacoteche, sono esonerati dall'obbligo contributivo.

Ai pensionati suddetti è conservato l'intero importo della pensione percepita.

Presso gli ispettorati del lavoro e gli uffici di collocamento sono predisposte apposite liste di pensionati dai quali attingere per l'espletamento di lavoro *part-time* ai fini di cui al primo comma.

## ART. 33.

*(Assistenti sociali).*

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti degli enti di patronato e di assistenza sociale con almeno due anni di anzianità di servizio, licenziati a seguito di liquidazione o di riduzione degli organici degli istituti stessi, hanno facoltà di chiedere l'inserimento nei corrispondenti ruoli dell'INPS.

A tal fine l'INPS riserva la dotazione organica rendendo indisponibili i posti da mettere a concorso.

## ART. 34.

*(Automaticità delle prestazioni).*

Il lavoratore ha diritto a percepire la prestazione pensionistica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore *ex* dipendente un acconto mensile sul trattamento pensionistico non superiore in ogni caso alla indennità di contingenza.

Le somme così anticipate vengono detratte dal debito complessivo mensile del datore di lavoro rispetto all'ente erogatore; in difetto le somme corrisposte vengono restituite dall'ente erogatore al datore

di lavoro computando sulle stesse gli interessi in misura legale.

All'atto di liquidazione della pensione e degli arretrati, l'ente erogatore trattiene in compensazione la somma corrisposta secondo quanto previsto dal precedente comma.

ART. 35.

*(Lavoro a tempo parziale).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto avente forza di legge per disciplinare il trattamento pensionistico del lavoro a tempo parziale, ispirato ai seguenti criteri:

1) misura della contribuzione in relazione a fasce orarie;

2) contribuzioni integrative a carico del lavoratore;

3) sgravi fiscali sulla contribuzione a carico dei lavoratori.

TITOLO II.

ART. 36.

*(Funzioni e finalità dell'INPS e sua ristrutturazione).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ente di diritto pubblico, nel quadro degli adempimenti e delle funzioni attribuitegli dalla legge, eroga prestazioni previdenziali.

I compiti dell'INPS debbono essere assolti esclusivamente dallo stesso ente con esclusione di qualsiasi apporto esterno, sia sotto forma di appalto che di delega.

ART. 37.

*(Controllo sull'INPS).*

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e previdenza so-

ciale, che esercita le relative funzioni di concerto con il Ministero del tesoro, secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia gestionale.

L'Istituto ha l'obbligo di trasmettere ai Ministeri vigilanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i regolamenti ed i criteri direttivi generali deliberati dal consiglio di amministrazione entro otto giorni dalla loro adozione. L'obbligo vale anche se tali atti non sono soggetti a specifica approvazione ministeriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame del consiglio di amministrazione per le necessarie variazioni, che devono essere apportate o riconfermate entro i successivi trenta giorni.

ART. 38.

*(Presidente e vicepresidenti dell'INPS).*

Il presidente dell'INPS è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del lavoro, del tesoro, della sanità, del bilancio e delle finanze, unitamente a due vicepresidenti, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assumono temporaneamente le funzioni.

Il presidente e i vicepresidenti vengono scelti tra gli esperti delle discipline tecniche e professionali attinenti i compiti affidati all'INPS; restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta.

Alla scadenza dell'incarico o della riconferma il presidente e i vicepresidenti decadono di diritto dalla carica.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed esercita i compiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

## ART. 39.

*(Composizione del consiglio di amministrazione).*

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'istituto, dai due vice presidenti in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, della sanità e del bilancio:

1) sedici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, proporzionalmente designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi rispettivamente designati, uno per ciascuna categoria, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti;

3) otto rappresentanti dei datori di lavoro dei quali cinque in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria; uno in rappresentanza delle aziende pubbliche; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; due in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo e attività affini ed ausiliarie;

4) due rappresentanti designati dal personale dipendente;

5) il presidente dell'INAIL;

6) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato e relativo supplente, con qualifica non inferiore a dirigente generale designati a rappresentare ciascuno i rispettivi Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione economica ».

## ART. 40.

*(Competenze del consiglio di amministrazione).*

Le competenze del consiglio di amministrazione dell'INPS sono disciplinate dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Al primo comma dell'articolo 4 del suddetto decreto, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 28) il potere di disciplinare l'ordinamento dei servizi per una migliore organizzazione del lavoro;

29) proporre il trattamento economico e le attribuzioni del direttore generale;

30) proporre l'ampliamento delle dotazioni organiche e le promozioni dei dirigenti;

31) definire le attribuzioni e i compiti da affidare ai comitati regionali e provinciali ».

## ART. 41.

*(Comitato esecutivo).*

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'istituto ed è composto oltre che dal presidente medesimo, dai due vice presidenti e dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

a) cinque consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, rappresentanti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

c) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

d) un rappresentante eletto dal personale dipendente dell'istituto;

e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro, del tesoro, della sanità e del bilancio.

## ART. 42.

*(Competenze del comitato esecutivo).*

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è aggiunto il comma seguente:

« Al comitato esecutivo sono attribuiti, da parte del consiglio di amministrazione dell'INPS i compiti di gestione, di organizzazione e di governo delle strutture e del personale anche se non compresi nella sfera di competenza di altri organi di amministrazione purché siano espressamente previsti dalle leggi e dai regolamenti ».

## ART. 43.

*(Collegio dei sindaci).*

Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione dell'INPS.

Il controllo concomitante dei sindaci è esercitato mediante motivato parere sulla eventuale illegittimità degli atti degli organi deliberanti dell'istituto con esplicita indicazione dei provvedimenti legislativi che si ritengono violati.

Il collegio dei sindaci controlla le scritture contabili e i bilanci preventivi e consuntivi e riferisce al consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale è composto da:

1) un magistrato della Corte dei conti che assume la presidenza;

2) due rappresentanti del Ministero del lavoro con qualifica non inferiore a dirigente generale;

3) un rappresentante del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a dirigente generale;

4) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale;

5) un rappresentante del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

6) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente.

Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro, del tesoro e delle finanze, della sanità e del bilancio, unitamente al presidente supplente che in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni.

I componenti del collegio sindacale presenziano alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati speciali delle varie gestioni.

I componenti il collegio sindacale non possono far parte di commissioni e comitati né assumere incarichi di studio o consulenza.

## ART. 44.

*(Direttore generale).*

L'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Il direttore generale dell'INPS è nominato con decreto il Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro. Viene designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto tra i dirigenti superiori dell'INPS appartenenti alle qualifiche amministrative tecniche o professionali; può restare in carica per un quinquennio salvo conferma ».

## ART. 45.

*(Responsabilità degli amministratori).*

Il presidente, i vice presidenti, i membri degli organi collegiali e i dirigenti

dell'INPS rispondono dei danni arrecati all'amministrazione nell'esercizio delle rispettive attribuzioni in caso di dolo o colpa grave ovvero per negligenza, omissione di atti di ufficio, parzialità e abuso di potere, violazione dei principi sanciti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i reati di cui al precedente comma, la difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'ente, convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale, può essere assunta dai legali del ruolo professionale dell'ente, salvo la rivalsa da parte dell'INPS in caso di condanna.

Il diritto alla difesa è autorizzato dal comitato esecutivo.

## ART. 46.

(Comitati regionali INPS).

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così sostituito:

« 1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti:

« 5) un rappresentante regionale del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato;

6) un rappresentante della regione con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato ».

Il quinto comma dell'articolo 33 del citato decreto n. 639 del 1970, è sostituito dal seguente:

« Spetta al comitato regionale:

1) coordinare e disciplinare l'attività dei comitati provinciali nell'ambito regionale in base alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;

2) espletare il mandato conferito dal consiglio di amministrazione in materia di vigilanza, di efficienza dell'attività assistenziale e di collaborazione con i comitati provinciali;

3) predisporre relazioni semestrali al consiglio di amministrazione sul carico di lavoro e sulla operatività delle sedi provinciali, ponendo in risalto ritardi sulla erogazione delle prestazioni e quanto altro possa rendere più spedito il lavoro nelle sedi di competenza ».

## ART. 47.

(Comitati provinciali).

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

## ART. 48.

(Compiti dei comitati provinciali).

I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) decide, in via definitiva i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

2) decide i ricorsi di cui al titolo terzo del presente decreto e assume i compiti già assegnati ai comitati regionali;

2-bis) si pronuncia sugli eventuali problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti i trattamenti gestiti dall'istituto entro la circoscrizione provinciale; esamina i provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi sulla materia controversa ».

**N. 2259****ART. 1.**

I laureati hanno titolo a riscattare gli anni del corso legale di studio ancorché gli stessi anni, in tutto o in parte, siano coperti da assicurazione obbligatoria od equipollente per rapporto di lavoro dipendente.

**ART. 2.**

Il riscatto, a totale carico dell'avente titolo con esclusione di qualunque onere per il datore di lavoro, opera, una sola volta, per la durata di un solo corso di laurea ancorché la laurea stessa non abbia costituito requisito necessario per l'assunzione o lo sviluppo della carriera.

**ART. 3.**

Il riscatto, su domanda dell'avente titolo, è ammesso:

a) ai fini pensionistici per i lavoratori dipendenti pubblici o privati in servizio attivo;

b) ai fini dell'indennità di buonuscita o di fine servizio per i lavoratori dipendenti pubblici in servizio attivo.

**ART. 4.**

Gli aventi titolo per beneficiare del riscatto devono rivolgere formale domanda agli Istituti presso i quali sono assicurati al momento della domanda stessa.

**ART. 5.**

I contributi per ogni anno riscattato sono conteggiati con le percentuali in vigore al momento della domanda sulla retribuzione annua lorda percepita dal richiedente nell'anno precedente.

**N. 2909****ART. 1.**

In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, ai massofisioterapisti non vedenti, assunti ai sensi delle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, e successive modifiche e integrazioni, viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o imprese private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

**ART. 2.**

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cento milioni annui, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e per gli anni successivi mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## N. 2950

## ART. 1.

1. Il numero 1 del comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 1) se la persona non possieda, con esclusione della pensione, integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale; ».

2. Il numero 2 dello stesso comma 1 è abrogato.

3. Il comma 3 dello stesso articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione ».

4. Il comma 4 dell'articolo 1 è abrogato.

5. Il comma 9 del medesimo articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

## ART. 2.

1. Il numero 2 del comma 3 dell'articolo 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al numero 1, né redditi cumulati con quelli del coniuge pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e

dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. ».

2. Il comma 5 dello stesso articolo 2 è sostituito dal seguente:

« 5. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo si tiene conto dei redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione ».

3. Il comma 6 dell'articolo 2 è abrogato.

4. Il comma 9 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« 9. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

## ART. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 aprile 1985, n. 140, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano deceduti in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge la maggiorazione viene riconosciuta, a domanda, ai superstiti del dante causa in misura corrispondente alla quota di reversibilità spettante ».

2. Il comma 2 dello stesso articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 2. La maggiorazione prevista dal precedente comma trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987 ».

**N. 3005**  
—

## ARTICOLO UNICO.

Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987; analogo trattamento viene esteso anche ai pubblici dipendenti posti in quiescenza antecedentemente al 7 marzo 1968 e non beneficiari della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni ».

**N. 3099**  
—**ART. 1.**

In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, ai ciechi in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in qualità di presidi, direttori didattici ed insegnanti, nonché docenti e ricercatori universitari, viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

**ART. 2.**

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cento milioni annui, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 3174****ART. 1.**

È istituita, in osservanza dell'articolo 38, nonché degli articoli 2, 3, 30, 32, della Costituzione, la pensione base, il cui importo è calcolato partendo da una base uguale per tutti, secondo il costo individuale della vita, rilevato dai dati annuali ISTAT.

**ART. 2.**

Hanno diritto a fruire della pensione base i cittadini, uomini e donne, rispettivamente a 60 anni e a 55 anni di età, che non dispongano di altro reddito all'infuori dell'appartamento in cui abitano.

Il diritto alla pensione si estingue con la morte del soggetto, purché il medesimo non abbia figli minori di anni 18. In tal caso la pensione spetta al coniuge vivente per il mantenimento del minore. Alla morte di entrambi i genitori la pensione è devoluta al figlio minore. Se il minore è uno sarà devoluta una pensione, se sono più di uno saranno devolute entrambe le pensioni.

**ART. 3.**

La pensione base dev'essere collegata alla dinamica salariale dei lavoratori in servizio, secondo i rilevamenti dei dati ISTAT. Alla pensione vanno aggiunte le quote integrali della tredicesima nonché la quattordicesima mensilità.

**ART. 4.**

La pensione base, pari al costo della vita, non è soggetta a trattenute.

Le trattenute effettuate in base all'IRPEF devono essere stabilite in percentuali, tali da salvaguardare la pensione base medesima.

**ART. 5.**

Tutti i cittadini disoccupati, regolarmente iscritti agli uffici di collocamento e della massima occupazione, hanno diritto di fruire degli stessi contributi dei lavoratori ordinari.

La pensione base è incrementata di un importo stabilito in base alla professionalità del soggetto, agli anni lavorativi e ai contributi effettivamente versati.

**ART. 6.**

L'importo di cui al secondo commà dell'articolo 5, non è concesso se il beneficiario della pensione base convive con altri membri del nucleo familiare che percepiscono un trattamento di quiescenza per lavoro autonomo o dipendente, o che fruiscono di qualsiasi altro reddito.

**ART. 7.**

I cittadini portatori di *handicap* che comporti una menomazione pari ai 2/3, hanno diritto a fruire della pensione base, purché abbiano compiuto il 18° anno di età. A tale pensione si applicano le norme della presente legge.

**ART. 8.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

## N. 3627

—

## ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è sostituito dal seguente:

« 2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto economico a decorrere dal 1° gennaio 1985.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire cin-

que miliardi per il 1985, in lire cinque miliardi per il 1986 ed in lire dieci miliardi per il 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire quattro miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito », e quanto a lire un miliardo con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire quattro miliardi per il 1986 e a lire otto miliardi per il 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire un miliardo per il 1986 e lire due miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## N. 3645

## ART. 1.

1. Le pensioni dell'importo sino ad un milione di lire sono rivalutate annualmente secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai rilevato dall'ISTAT, sono esenti da qualsiasi trattenuta ai fini dell'IRPEF e da altre trattenute di legge.

## ART. 2.

1. Le pensioni di cui all'articolo 1, non sono cumulabili con la pensione del coniuge né con altre pensioni dei conviventi.

2. Non sono cumulabili altresì con nessun altro reddito.

## ART. 3.

1. La differenza, detratto l'importo di un milione, è soggetta alle trattenute dell'IRPEF e ad altre trattenute di legge, in percentuale progressiva.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 3659

## TITOLO I

DELLA DIGNITÀ DEL PENSIONATO,  
DELL'INVALIDO, DELL'ANZIANO

## ART. 1.

1. La presente legge è rivolta alla concreta attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 38 e 52 della Costituzione.

## ART. 2.

1. Lo Stato tutela i diritti e il benessere morale e materiale nonché garantisce l'assistenza dei pensionati, degli invalidi e degli anziani in genere.

2. La collettività nazionale riconosce in queste categorie cittadini particolarmente meritevoli, per i servizi prestati e per i gravi danni subiti, di una dignitosa e serena vecchiaia.

## ART. 3.

1. A tutela di questi diritti e per l'osservanza di questi doveri sono preposti organi specializzati della magistratura, ai quali il cittadino potrà ricorrere senza essere sottoposto a spese di assistenza legale.

## TITOLO II

## DELLE PENSIONI IN GENERE

## ART. 4.

1. Le pensioni si suddividono in quattro categorie:

a) pensioni da contributi previdenziali;

b) pensioni risarcitorie da invalidità contratte in servizio per lo Stato, sul lavoro, per atti di terrorismo, da catastrofi naturali;

c) pensioni per particolari meriti conseguiti al servizio della collettività nazionale; esse sono concesse:

1) ai decorati al valor militare, al valore dell'esercito, al valor di marina, al valor aeronautico, al valor civile;

2) ai cittadini particolarmente meritevoli verso la nazione, a seguito di specifico provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) pensioni sociali. Esse si dividono in:

1) pensioni per invalidità non dipendenti dalle cause previste alla precedente lettera b), con conseguente totale o parziale inabilità al lavoro;

2) pensioni concesse ad anziani nullatenenti non fruitori di altri trattamenti, esclusi quelli di cui alle precedenti lettere b) e c).

## TITOLO III

PENSIONI DA CONTRIBUTI,  
INVALIDITÀ, MERITO

## ART. 5.

1. Le pensioni da contributi sono una protrazione nel tempo della remunerazione del lavoro. Devono essere proporzionali ai contributi versati e sono soggette a trattativa in sede sindacale. Non possono essere pignorate per più di un quinto del loro ammontare, fermi restando i minimi.

2. Le pensioni conseguite al servizio dello Stato devono essere uguali per uguali periodi di servizio in uguali livelli funzionali. La loro indicizzazione è uguale a quella applicata alle retribuzioni dei lavoratori attivi.

## ART. 6.

1. L'ammontare totale di una pensione, escluse le aggiunte di famiglia ed ivi comprese le forme di indicizzazione, forma un insieme non divisibile anche nel computo delle indennità di fine lavoro.

## ART. 7.

1. Le pensioni di cui all'articolo 4, lettera a) sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche all'origine e per una volta sola.

## ART. 8.

1. Le pensioni risarcitorie, di cui alla lettera b) dell'articolo 4, sono uguali per uguali infermità e sono cumulabili con altri emolumenti. Il loro ammontare non può subire variazioni in diminuzione rispetto alle quote vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Esse sono integrate da speciali riduzioni sui trasporti pubblici, sulle cure termali, sugli spettacoli. Quelle di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 sono esenti da ogni carico fiscale.

## ART. 9.

1. Il dipendente statale posto in quiescenza per invalidità contratta in guerra od in servizio ha il diritto a due promozioni ad anzianità ed a percepire la pensione ordinaria adeguata al grado conferitogli.

2. Qualora lo desideri e le sue condizioni fisiche lo consentano egli può essere trasferito ad altri incarichi anche presso altri organi dello Stato conservando anzianità e livello gerarchico.

3. Qualora invece preferisca prestare la propria opera presso un datore di lavoro diverso dallo Stato nessuna forma di trattenuta può essergli effettuata. Se lo richiede, lo Stato provvede al suo avviamento professionale alla nuova attività.

## ART. 10.

1. Speciali leggi regolano la riassunzione al lavoro degli invalidi di guerra, per servizio, sul lavoro, per cause di terrorismo e per catastrofi naturali e degli invalidi civili.

## TITOLO IV

## PENSIONI SOCIALI

## ART. 11.

1. È compito dello Stato tutelare con propri organi quei cittadini che per motivi di incapacità fisica o mentale dovute a malformazioni congenite, infermità od invalidità acquisite o senescenza non sono in grado di svolgere un lavoro proficuo e non hanno mezzi per sostenersi. A queste funzioni sono ammessi enti di iniziativa privata. Lo Stato, eseguiti i doverosi controlli sulla efficienza e serietà di tali organizzazioni le sostiene, se necessario, finanziariamente e può delegare ad esse particolari funzioni.

2. Le spese necessarie a questa finalità sono a carico di tutta la collettività nazionale e non possono essere imputate a singole categorie.

## ART. 12.

1. Lo Stato, a mezzo anche di organizzazioni private di cui all'articolo 11, deve garantire il ricovero in speciali istituti a quegli invalidi ed anziani non assistibili in famiglia. Ai ricoverati sarà addebitata una retta di mantenimento e cura proporzionale ai cespiti accertati che non potrà mai superare i due terzi dei cespiti stessi. In tali istituti, salvo casi motivati da gravi ragioni sanitarie, le coppie di sposi non potranno essere separate, ed ogni individuo può chiedere ed ottenere la riservatezza di un locale singolo.

## ART. 13.

1. Le pensioni di invalidità devono essere regolate da norme che permettano la dignitosa sopravvivenza e tutelino l'utilità sociale dell'invalido. Esse sono integrate da assistenza medica e da corsi di avviamento ad attività compatibili con le condizioni dell'invalido.

## ART. 14.

1. Le pensioni per gli anziani non aventi altri cespiti devono consentire un livello di vita dignitoso.

TITOLO V  
MODALITÀ ESECUTIVE

## ART. 15.

1. È istituito un Ministero delle pensioni e dell'assistenza sociale che assorbe tutti gli enti attualmente preposti a queste funzioni. Esso è diviso in tre direzioni generali:

a) direzione generale I delle pensioni da contributi;

b) direzione generale II delle pensioni per invalidità contratte in servizio per lo Stato, sul lavoro, per atti di terrorismo e per catastrofi naturali e delle pensioni per meriti nazionali;

c) direzione generale III delle pensioni sociali e dell'assistenza.

2. I bilanci delle tre direzioni generali sono indipendenti l'uno dall'altro.

## ART. 16.

1. La gestione dei fondi da contributi per pensioni da parte della direzione generale I è controllata da un consiglio di amministrazione di durata quadriennale

eletto a scrutinio diretto e segreto da tutti i pensionati. Eventuali utili non potranno, per alcuna ragione, essere stornati.

## ART. 17.

1. Il cittadino che durante la sua attività lavorativa abbia versato contributi a differenti casse pensionistiche ha il diritto di unificarli in modo da poter almeno raggiungere, se necessario, il minimo necessario per la pensione, ed eventualmente integrarli per raggiungere il minimo.

## ART. 18.

1. Il cittadino che ha superato il 65° anno di età ha il diritto a speciali sconti sui pubblici trasporti e sugli spettacoli.

## ART. 19.

1. È compito della medicina sociale l'assistenza domiciliare degli anziani e degli invalidi abbisognevola. Il Ministero della sanità incoraggia l'istituzione di associazioni volontarie per l'assistenza domiciliaria alla vecchiaia. La funzione di assistente sociale degli anziani e degli invalidi acquisibile con speciali corsi di abilitazione, può essere in caso di obiezione di coscienza, sostitutiva del servizio militare obbligatorio e nel caso di condanna per lievi reati, sostitutiva alla pena detentiva o pecuniaria.

## ART. 20.

1. Tutte le cure per le invalidità di cui all'articolo 4, lettera b), sono completamente a carico dello Stato.

## ART. 21.

1. I diritti acquisiti dai pensionati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono intangibili.

ART. 22.

1. Le disposizioni riguardanti la reversibilità delle pensioni sono unificate secondo le norme vigenti più favorevoli agli aventi diritto.

ART. 23.

1. Chiunque con atti, comportamenti o omissioni viola le prescrizioni della pre-

sente legge o impedisce in tutto o in parte l'esercizio dei diritti in essa previsti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Tale pena può essere sostituita con il servizio civile in favore degli anziani previsto dall'articolo 19.

**N. 4063**

**ART. 1.**

1. I benefici di cui alla legge 15 aprile 1985, n. 140, sono estesi a tutti coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di guerra dopo l'8 settembre 1943, anche se la decorrenza della pensione è precedente al 7 marzo 1968.